


1ª SERIE SPECIALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 130° — Numero 46

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 15 novembre 1989

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85087**

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 488. Sentenza 25 ottobre-7 novembre 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza sociale - Pensione diretta d'invalidità a carico della gestione speciale artigiani - Pensione di reversibilità a carico del Fondo speciale per coltivatori diretti, mezzadri e coloni - Cumulo - Integrazione al minimo - Esclusione - Analoghe preclusioni già dichiarate illegittime (sentenze nn. 373/1989, 1144/1988, 184/1988, 102/1982) - Peculiarità solo contabile-finanziaria delle gestioni speciali comunque afferenti all'ordinamento previdenziale generale - Illegittimità costituzionale.

(Legge 9 gennaio 1963, n. 9, art. 1, secondo comma).

(Cost., art. 3)

Pag. 11

N. 489. Sentenza 25 ottobre-7 novembre 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Avvocato e procuratore - Cassa nazionale di previdenza e assistenza avvocati e procuratori - Crediti contributivi - Ingiustificato prolungamento del termine prescrizione oltre i dieci anni - Esigenza di omogeneizzazione della disciplina della fase transitoria con quella della fase a regime relativa agli anni successivi al 1980 - Ragionevolezza - Richiamo alla ordinanza n. 367/1987 - Discrezionalità legislativa - Non fondatezza.

(Legge 20 settembre 1980, n. 576, art. 19, secondo comma).

(Cost., art. 3)

» 12

N. 490. Sentenza 25 ottobre-7 novembre 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati militari - Carabiniere - Sottufficiale - Furto militare aggravato - Condanna - Automatica applicazione della pena accessoria della rimozione dal grado - Ingiustificato richiamo alla sentenza n. 971/1988 - Richiesta di sentenza additiva - Inammissibilità.

(C.P.M.P., art. 230, terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 27)

» 15

N. 491. Sentenza 25 ottobre-7 novembre 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Periodo del servizio militare di leva - Causa di sospensione del lavoro non inclusa ai fini del computo nella retribuzione annua, dell'equivalente della retribuzione normale per il calcolo del trattamento di fine rapporto - Correlazione del trattamento di fine rapporto alle retribuzioni effettivamente percepite - Non fondatezza.

(C.C., art. 2120, terzo comma, modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297).

(Cost., artt. 3 e 136)

» 19

N. 492. Ordinanza 25 ottobre-7 novembre 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Pena - Beneficio della non menzione della condanna - Concessione subordinata al limite della pena pecuniaria non superiore a un milione - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 304/1988) - Manifesta inammissibilità.

(C.P., art. 175, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 27)

» 22

N. 493. Ordinanza 25 ottobre-7 novembre 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Ilor - Redditi degli agenti di assicurazione - Natura di reddito di impresa oppure di lavoro autonomo - Problema interpretativo non sottoponibile al sindacato della Corte - Richiamo alle ordinanze nn. 120/1987 e 161 e 253 del 1986 e alla sentenza n. 87/1986 - Manifesta inammissibilità.

(Legge 9 ottobre 1971, n. 825, art. 4, n. 1; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, art. 1).

(Cost., artt. 3 e 53)

Pag. 23

N. 494. Ordinanza 25 ottobre-7 novembre 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico regione Campania - Personale sanitario - Inquadramento nel posto di infermiere professionale anche dell'infermiere generico o psichiatrico - Esclusione - Apprezzamento discrezionale del legislatore - Manifesta inammissibilità.

(Legge regione Campania 3 gennaio 1983, n. 3, art. 1, primo comma).

(Cost., art. 3)

» 24

N. 495. Ordinanza 25 ottobre-7 novembre 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Locazione - Immobili non ad uso abitativo - Sfratto per finita locazione - Indennità di avviamento - Mancato pagamento - Fatto impeditivo dell'esecuzione dello sfratto anziché fatto impeditivo della pronuncia di convalida - Pregiudizio del conduttore soccombente in ordine alle spese di giudizio anche in mancanza del pagamento dell'indennità - Razionalità della scelta legislativa esclusiva di ogni nesso tra il momento cognitivo del rapporto e la circostanza dell'avvenuta corresponsione dell'indennità - Manifesta infondatezza.

(Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 69, undicesimo comma; c.p.c., art. 657, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24)

» 25

N. 496. Sentenza 26 ottobre-10 novembre 1989.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Regione - Regione Abruzzo - Determinazione dell'ordine di precedenza tra le varie cariche pubbliche nelle pubbliche manifestazioni, indette nell'ambito della regione - Tradizionale prerogativa dello Stato - Mancanza di attribuzione alle regioni della competenza in materia - Spettanza allo Stato - Annullamento degli atti della regione Abruzzo impugnati.

(Deliber. 29 dicembre 1988, n. 846 dell'uff. pres. cons. reg.; delib. 9 febbraio 1989 cons. reg.; lett. 9 marzo 1989, n. 1972 e lett. 9 marzo 1989, n. 1973)

» 27

N. 497. Sentenza 26 ottobre-10 novembre 1989.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e provincia autonoma.

Province - Provincia autonoma di Trento - Ordinamento scolastico - Soppressione, trasformazione e trasferimento di scuole esistenti - Competenza della provincia - Revoca dell'atto oggetto del conflitto - Cessazione della materia del contendere (telex n. 20092 Min. pubbl. istr.)

» 30

N. 498. Sentenza 26 ottobre-10 novembre 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento penale - Istruttoria - Nomina da parte del giudice di un consulente tecnico d'ufficio all'imputato che non abbia provveduto a nominarlo o ne sia rimasto privo - Facoltà della parte - Richiamo alla sentenza n. 345/1987 - Non fondatezza.

(Cod. proc. pen. 1930, artt. 128, primo comma, e 323, primo comma).

(Cost., art. 24, secondo comma)

» 32

N. 499. Ordinanza 26 ottobre-10 novembre 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Radiocomunicazioni - Mancata ricezione di programmi televisivi - Canone di abbonamento comunque dovuto per la sua natura di obbligo tributario - Identica questione già dichiarata manifestamente infondata (ordinanza n. 219/1989) e non fondata (sentenza n. 535/1988) - Manifesta infondatezza.

(R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246, artt. 1, 10 e 25, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880; legge 14 aprile 1975, n. 103, art. 15, secondo comma).

(Cost., art. 53)

Pag. 35

N. 500. Ordinanza 26 ottobre-10 novembre 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Legge penale - Falso riconoscimento di figlio naturale - Differente e minore tutela del neonato a seconda che si versi nell'ipotesi di reato previsto dall'art. 567 del c.p. o in quella prevista dall'art. 495 del c.p. - Richiesta di sentenza additiva - Manifesta inammissibilità.

(C.P., artt. 495 e 567, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 30, secondo comma)

» 36

N. 501. Ordinanza 26 ottobre-10 novembre 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Personale statale - Stipendi, salari e retribuzioni - Crediti valutati dallo Stato - Pignorabilità e sequestrabilità fino alla concorrenza di un quinto - Esclusione - Questione già decisa (Sentenza n. 878/1988) con declaratoria di illegittimità costituzionale - Manifesta inammissibilità.

(D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 1).

(Cost., art. 3)

» 37

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 85. Ricorso depositato in cancelleria il 27 ottobre 1989 (della provincia autonoma di Bolzano).

Provincia autonoma di Bolzano - Riforma nazionale degli enti pubblici di informazione statistica - Pretesa attribuzione mediante decreto legislativo del potere di istituire uffici di statistica nella provincia, potere, peraltro, già esercitato (l.p.a.B. n. 23/1980) e statutariamente riconosciuto - Costituzione del «Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica» presso l'Istat per l'esercizio di funzioni direttive vincolanti in materia di criteri organizzativi e di funzionalità degli uffici anche periferici - Sottoposizione degli enti provinciali di statistica (tra cui sono da ricomprendere anche quelli delle m.ss.ll.) alle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione alla riorganizzazione o istituzione di tali uffici - Lesione dell'autonomia provinciale in materia di potestà legislativa e amministrativa - Attribuzione di un potere di indirizzo e coordinamento ad un organo (Comitato . . .) diverso dal Governo - Eccesso di delega, dovendo i poteri attribuiti all'Istat essere limitati al solo coordinamento tecnico - Richiamo ai principi della sentenza n. 242/1989.

(D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322, artt. 5, primo comma, 21, primo comma, lett. c), e 26, primo comma).

[Cost., art. 76; d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, artt. 8, 9 e 16 (stat. spec. T.-A.A.); d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017; d.P.R. 24 marzo 1981, n. 228; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, anche in relazione alla legge 11 marzo 1972, n. 118, artt. da 13 a 16]

Pag. 39

N. 86. Ricorso depositato in cancelleria il 27 ottobre 1989 (della provincia autonoma di Trento).

Provincia autonoma di Trento - Riforma nazionale degli enti pubblici di informazione statistica - Pretesa attribuzione mediante decreto legislativo del potere di istituire uffici di statistica nella provincia, potere, peraltro, già esercitato (l.p.a.T. n. 6/1981) e statutariamente riconosciuto - Costituzione del «Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica» presso l'Istat per l'esercizio di funzioni direttive vincolanti in materia di criteri organizzativi e di funzionalità degli uffici anche periferici - Lesione della sfera di competenza legislativa e amministrativa della provincia - Attribuzione di un potere di indirizzo e coordinamento ad un organo (Comitato . . .) diverso dal Governo - Eccesso di delega, dovendo i poteri attribuiti all'Istat essere limitati al coordinamento tecnico - Richiamo ai principi della sentenza n. 242/1989.

(D. Lgs. 6 settembre 1989, n. 322, artt. 5, primo comma, 21, primo comma, lett. c).

[Cost., art. 76; d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, artt. 8, 9 e 16 (stat. spec. T.-A.A.); d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017; d.P.R. 24 marzo 1981, n. 228; legge 11 marzo 1972, n. 118, artt. da 13 a 16]

Pag. 43

N. 87. Ricorso depositato in cancelleria il 23 ottobre 1989 (della regione autonoma Trentino-Alto Adige).

Regione Trentino-Alto Adige - Riforma nazionale degli enti pubblici di informazione statistica - Pretesa attribuzione mediante norme statali del potere di istituire uffici di statistica nella regione, potere, peraltro, già esercitato (ll.reg. T.-A.A. nn. 15/1983 e 5/1987) e statutariamente riconosciuto - Costituzione del «Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica» presso l'Istat per l'esercizio di funzioni direttive vincolanti in materia di criteri organizzativi e di funzionalità degli uffici anche periferici - Sottoposizione degli enti regionali di statistica (tra cui sono da ricomprendere quelli delle uu.ss.ll., delle camere di commercio e dei comuni) alle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione alla riorganizzazione e istituzione di tali uffici - Lesione della sfera di competenza legislativa e amministrativa della regione - Attribuzione di un potere di indirizzo e coordinamento ad un organo (Comitato . . .) diverso dal Governo - Eccesso di delega, dovendo i poteri attribuiti all'Istat essere limitati al solo coordinamento tecnico - Richiamo ai principi della sentenza n. 242/1989.

(D. Lgs. 6 settembre 1989, n. 322, artt. 3, terzo e quinto comma, 5, primo comma, 17, sesto comma, 21, primo comma, lett. c), e 26, primo comma).

(Cost., art. 76; d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, artt. 4, nn. 1, 7 e 8; 5, n. 1 e 16; d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017, artt. 2 e 10; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, art. 2, anche in relazione alla legge 11 marzo 1972, n. 118, artt. da 13 a 16)

» 46

N. 514. Ordinanza del pretore di Prato del 5 giugno 1989.

Edilizia e urbanistica - Illeciti edilizi - Concessioni in sanatoria per le opere accertate conformi agli strumenti urbanistici - Estinzione del reato - Spontanea demolizione dell'opera abusiva - Mancata previsione del beneficio - Altra questione - Estinzione del reato in caso di demolizione od eliminazione entro la data di entrata in vigore del d.-l. n. 146/1985 - Mancata previsione del beneficio in caso di demolizione eseguita in epoca successiva - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe.

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 13 e 22).

(Cost., art. 3)

» 51

N. 515. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 27 aprile 1988.

Pensioni civili e militari - Trattamento pensionistico dei dirigenti dello Stato - Disparità di trattamento rispetto ai particolari benefici previsti per gli impiegati del ruolo ad esaurimento - Conseguente ingiustificata modificazione, in parte qua, del rapporto tra carriera dirigenziale e ruolo ad esaurimento.

(Legge 11 luglio 1980, n. 312, art. 162).

(Cost., artt. 3 e 97)

» 52

N. 516. Ordinanza del pretore di Venezia, sezione distaccata di Dolo, del 6 luglio 1989.

Dogana - Importazione temporanea di veicoli a motore - Inosservanza del limite di sei mesi - Configurabilità del delitto di contrabbando doganale - Irrilevanza del fatto che si tratti o meno di cittadini comunitari - Violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento comunitario

(Legge 27 ottobre 1957, n. 1163; d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 216).

(Cost., art. 11)

Pag. 55

N. 517. Ordinanza del tribunale di Milano del 18 maggio 1989.

Dogana - Diritti doganali - Fidejussione stipulata dal solo spedizioniere con terzo assicuratore, a garanzia della amministrazione doganale - Solidarietà, per costante giurisprudenza della Corte di cassazione, del proprietario delle merci - Consegnente responsabilità di quest'ultimo, nei confronti del fidejussore, surrogatosi alla amministrazione doganale, anche in caso di già avvenuta estinzione dell'obbligazione verso lo spedizioniere - Conseguente possibilità che il proprietario delle merci (condebitore non contraente) subisca (in mancanza della previsione del suo diritto ad esserne avvertito) l'efficacia della fidejussione, col rischio di dover pagare due volte (come nella specie) i tributi doganali - Prospettato contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza e difesa.

(C.C. art. 1936 in relazione all'art. 1951 stesso codice; d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, artt. 38 e 56).

(Cost., artt. 3 e 4)

» 56

N. 518. Ordinanza del pretore di Aragona del 15 aprile 1989.

Regione Sicilia - Elezioni dei consigli comunali - Reati elettorali - Esclusione dell'applicabilità dei benefici della sospensione condizionale della pena, della conseguente estinzione del reato e della non menzione della condanna nel certificato del casellario - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai reati elettorali, relativi alle elezioni dei consigli comunali del restante territorio dello Stato, ai quali per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 121/1980 sono applicabili i predetti benefici.

(D.P.R.S. 20 agosto 1960, n. 3, art. 79, ultimo comma).

(Cost., artt. 3 e 25)

» 58

N. 519. Ordinanza del pretore di La Spezia, sezione distaccata di Aulla, del 7 agosto 1989.

Riscossione delle imposte - Esclusione del potere del giudice ordinario di sospensione del procedimento di riscossione coattiva fiscale - Violazione del diritto di difesa e del principio della tutela giurisdizionale contro gli atti illegittimi della p.a. - Riferimento alla decisione della Corte n. 63/1982 (non fondatezza dell'analoga questione sollevata riguardo alle commissioni tributarie) ritenuta superabile dal giudice rimettente.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 15, 39, 53 e 54).

(Cost., artt. 24 e 113)

» 59

N. 520. Ordinanza del tribunale di Gorizia del 24 gennaio 1989.

Imposta - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione rilevante - Indeterminatezza, in parte qua, della norma incriminatrice - Violazione del principio di tassatività della fattispecie penale.

(Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 4, primo comma, n. 7).

(Cost., artt. 3 e 25)

» 62

N. 521. Ordinanza del tribunale di Gorizia del 9 dicembre 1988.

Imposta - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione rilevante - Indeterminatezza, in parte qua, della norma incriminatrice - Violazione del principio di tassatività della fattispecie penale.

(Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 4, primo comma, n. 7).

(Cost., artt. 3 e 25)

» 65

N. 522. Ordinanza del tribunale militare di sorveglianza di Roma del 21 settembre 1989.

Pena - Pena detentiva militare - Esecuzione in pendenza di domanda di grazia - Richiesta di sospensione - Competenza del Ministro della difesa - Irragionevole attribuzione di poteri concernenti la libertà personale ad un organo amministrativo - Conseguente possibile disparità di trattamento - Mancata previsione di garanzie giurisdizionali - Lamentato mantenimento di tale norma anche nel nuovo codice di procedura penale.

(C.P.P., art. 589, quinto comma, in relazione al c.p. art. 147, primo comma, n. 1; c.p.m., art. 402).

(Cost., artt. 3, 13 e 24)

Pag. 66

N. 523. Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Napoli dell'11 luglio 1989.

Ordinamento penitenziario - Detenzione - Permesso premiale - Mancato rientro o grave comportamento tenuto dal detenuto - Esclusione dal computo della pena del periodo trascorso in permesso - Ingiustificato aumento di sanzioni penali - Ordinamento penitenziario - Decreto di non computabilità nella pena del periodo trascorso in permesso - Reclamo al collegio del tribunale di sorveglianza - Procedimento in camera di consiglio - Previsto intervento del procuratore generale e del difensore - Esclusione del detenuto - Facoltà per lo stesso di presentare memorie - Prevista garanzia di difesa tecnica ma non materiale - Disparità di trattamento rispetto al procedimento di sorveglianza generale finalizzato all'emissione di provvedimenti a favore (prevista presenza del detenuto all'udienza e sua partecipazione all'assunzione delle prove).

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 53-bis inserito dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, art. 17; legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 14, terzo comma inserito, dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, art. 2).

(Cost., artt. 3, 13 e 24)

» 69

N. 524. Ordinanza del tribunale di Catania del 26 giugno 1987.

Imposta di registro - Nullità dei patti che incidono sull'obbligazione tributaria e sulla responsabilità solidale dei contraenti nei confronti dello Stato e dei patti volti a regolare il carico dell'imposta di registro in modo diverso dalla regola fissata in tema di solidarietà passiva - Ingiustificata incidenza sull'autonomia privata delle parti - Eccesso dai limiti della delega legislativa.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 60).

(Cost., art. 76)

» 73

N. 525. Ordinanza del tribunale di Bologna del 19 ottobre 1988.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Gestione speciale commercianti - Esclusione della integrazione al minimo della pensione di reversibilità per i titolari di pensioni diretta a carico dello Stato e della Cassa di previdenza degli enti locali (c.p.d.e.l.) - Altra questione - Esclusione dall'integrazione al minimo della pensione di reversibilità a carico della gestione speciale artigiani, per i titolari di pensioni di vecchiaia dell'a.g.o. - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe.

(Legge 22 luglio 1966, n. 613, art. 19, secondo comma; legge 12 agosto 1962, n. 1339, art. 1, secondo comma).

(Cost., art. 3)

» 75

N. 526. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Verbania del 12 maggio 1989.

Contenzioso tributario - Commissioni tributarie - Procedimento - Applicabilità delle norme del codice di procedura civile - Artt. da 90 a 97 del c.p.c. - Spese processuali - Condanna al pagamento della parte soccombente - Esclusione - Irrazionalità della scelta legislativa - Garanzia «monca» della difesa - Richiamo alle sentenze nn. 196/1982 e 330/1986.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 39, primo comma, in relazione al c.p.c. artt. 90, 91, 92, 93, 94 95; c.p.c. artt. 96 e 97).

(Cost., artt. 3 e 24)

» 76

N. 527. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 14 dicembre 1988.

Ordinamento giudiziario - Trattamento economico dei magistrati - Norme interpretative difformi dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato - Contestuale abrogazione con sostituzione di norme innovative in parziale conformità con la giurisprudenza - Estensione della speciale indennità dal 1° gennaio 1983 anziché dal 1° luglio 1980; nonché degli scatti di anzianità dal 1° luglio 1983 anziché dal 1° gennaio 1979 - Deteriore trattamento di quiescenza per i magistrati collocati a riposo tra l'11 gennaio 1979 e il 1° luglio 1983 - Svalutazione della funzione giurisdizionale e del diritto ad agire in giudizio - Ingiustificata disparità di trattamento economico tra i magistrati per il periodo 1° luglio 1980-1° gennaio 1983 per quanto concerne l'indennità speciale e per il periodo 1° gennaio 1979-1° luglio 1983 per gli scatti - Violazione del principio che ad analoghe funzioni corrisponde eguale compenso.

(Legge 6 agosto 1984, n. 425, art. 1, primo e secondo comma, in relazione alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, art. 3, in relazione alla legge 2 aprile 1979, n. 97, art. 9, secondo comma; d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080, art. 5, ultimo comma; legge 16 dicembre 1961, n. 1308, art. 2, lett. d); legge 20 dicembre 1961, n. 1345, art. 10, ultimo comma).

(Cost., artt. 3, 24, 36, 102 e 103)

Pag. 78

N. 528. Ordinanza del giudice conciliatore di Pisa del 20 luglio 1989.

Imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni - Capacità contributiva desunta per classi di superficie utilizzata per le attività produttive anziché dal reddito percepito - Autonomia impositiva dei comuni gravante solo su alcune categorie produttive, per di più sottoposte a duplice imposizione sugli stessi redditi - Violazione del diritto alla protezione del lavoro.

(D.-L. 2 marzo 1989, n. 66, art. 1, n. 4, convertito in legge 24 aprile 1989, n. 144).

(Cost., artt. 3, 35 e 53)

» 80

N. 529. Ordinanza del tribunale di Roma del 30 maggio 1989.

Zuccheri - Detenzione - Industrie dolciarie - Versamenti alla cassa conguaglio zucchero - Scorte di esercizio del periodo 1° luglio 1974-30 giugno 1975 - Diritto alla restituzione delle somme versate - Documentazione contabile richiesta con legge successiva di oltre un decennio e diversa da quella prevista dal regolamento C.E.E. n. 2680/1977 - Ingiustificato eccessivo onere per i soggetti interessati con incidenza negativa sulla tutela giurisdizionale.

(Legge 16 ottobre 1985, n. 554, artt. 1 e 2).

(Cost., artt. 3 e 24)

» 83

N. 530. Ordinanza del pretore di Monza, sezione distaccata di Desio, del 20 settembre 1989.

Locazione - Immobili urbani - Uso diverso dall'abitazione - Locali adibiti ad attività commerciale - Sfratto per finita locazione - Indennità c.d. di avviamento - Criteri di computo - Lamentata diversità sia per la base di calcolo (canone di mercato o canone offerto dal conduttore) sia per il numero di mensilità (24 o 30 nel primo caso; 21 e 25 nel secondo) - Irragionevolezza del metodo di determinazione - Mancata valutazione comparativa delle condizioni economiche delle parti.

(Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 69, ottavo e nono comma, come novellata dal d.-l. 9 dicembre 1986, n. 832, art. 1, convertito in legge 6 febbraio 1987, n. 15).

(Cost., art. 3)

» 84

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 488

Sentenza 25 ottobre-7 novembre 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza sociale - Pensione diretta d'invalidità a carico della gestione speciale artigiani - Pensione di reversibilità a carico del Fondo speciale per coltivatori diretti, mezzadri e coloni - Cumulo - Integrazione al minimo - Esclusione - Analoghe preclusioni già dichiarate illegittime (sentenze nn. 373/1989, 1144/1988, 184/1988, 102/1982) - Peculiarità solo contabile-finanziaria delle gestioni speciali comunque afferenti all'ordinamento previdenziale generale - Illegittimità costituzionale.

(Legge 9 gennaio 1963, n. 9, art. 1, secondo comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giovanni CONSO;

Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), promosso con ordinanza emessa il 20 aprile 1989 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Giorda Domenico e l'I.N.P.S., iscritta al n. 303 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola:

Ritenuto in fatto

Nel corso di un giudizio in cui il ricorrente, titolare di pensione d'invalidità a carico della Gestione speciale artigiani, aveva richiesto l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dal Fondo speciale per coltivatori diretti, mezzadri e coloni, il Pretore di Torino, con ordinanza emessa il 20 aprile 1989, ha sollevato, in relazione all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui preclude l'integrazione al minimo del trattamento superstiti a carico del Fondo predetto in caso di cumulo con la pensione diretta avanti citata.

Rileva il giudice *a quo* che la disposizione impugnata, pur essendo stata oggetto di numerose decisioni d'illegittimità costituzionale, dovrebbe ritenersi nella fattispecie tuttora in vigore.

Considerato in diritto

1. — Il Pretore rimettente dubita della legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo del trattamento superstiti a carico del Fondo speciale per i coltivatori diretti in caso di contitolarità di pensione erogata dalla Gestione speciale artigiana.

2. — La questione è fondata.

Il divieto di cui alla presente questione, seppure assimilabile ad una *ratio* identica a quella sottesa ad analoghe preclusioni, già dichiarate illegittime (cfr. sentenze n. 373 del 1989; n. 1144 del 1988; n. 184 del 1988; n. 102 del 1982), risulta tuttora vigente e non riconducibile ad alcuna delle menzionate declaratorie.

Con la propria, copiosa giurisprudenza sul punto, la Corte ha conferito generale portata al principio che consente la cumulabilità di più integrazioni, sottolineando altresì che le Gestioni speciali «afferiscono pur sempre all'ordinamento previdenziale generale» onde «la loro peculiarità risiede solo in aspetti contabili-finanziari» (cfr. sentenza n. 355 del 1989).

Anche *in parte qua* la norma impugnata contrasta con il principio d'eguaglianza e va quindi dichiarata illegittima, ribadendosi l'auspicio, già formulato nella sentenza n. 373 del 1989, circa un sollecito adeguamento da parte dell'I.N.P.S. alle ormai consolidate affermazioni in materia.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, in caso di cumulo con pensione d'invalidità a carico della Gestione speciale artigiani, qualora, per effetto del cumulo, il trattamento complessivo risulti superiore al minimo anzidetto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 novembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C1099

N. 489

Sentenza 25 ottobre-7 novembre 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Avvocato e procuratore - Cassa nazionale di previdenza e assistenza avvocati e procuratori - Crediti contributivi - Ingiustificato prolungamento del termine prescrizione oltre i dieci anni - Esigenza di omogenizzazione della disciplina della fase transitoria con quella della fase a regime relativa agli anni successivi al 1980 - Ragionevolezza - Richiamo alla ordinanza n. 367/1987 - Discrezionalità legislativa - Non fondatezza.

(Legge 20 settembre 1980, n. 576, art. 19, secondo comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giovanni CONSO;

Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576 («Riforma del sistema previdenziale forense») promosso con ordinanza emessa il 2 marzo 1989 dal Pretore di Napoli nel

procedimento civile vertente tra Napolitani Corrado e la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Avvocati e Procuratori, iscritta al n. 264 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di costituzione della Cassa Nazionale Previdenza ed Assistenza Avvocati e Procuratori nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 3 ottobre 1989 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Uditi l'avv. Maurizio Cinelli per la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori e l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio promosso dall'avv. Corrado Napolitani contro la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori legali per sentire dichiarare parzialmente prescritti i contributi dovuti in relazione agli anni 1975-1979, il Pretore di Napoli, con ordinanza del 2 marzo 1989, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576, nella parte in cui fa decorrere la prescrizione dei crediti contributivi della Cassa relativi al periodo suddetto dalla data di trasmissione all'Ente della dichiarazione dell'ammontare dei redditi prodotti e dei contributi dovuti prevista dall'art. 23 della legge citata.

Secondo il giudice remittente la norma impugnata deroga, senza alcuna giustificazione razionale, a due principi in tema di prescrizione, il principio di decorrenza dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 cod. civ.) e il principio che fissa in dieci anni il termine della prescrizione ordinaria (art. 2946). La deroga al primo principio e il conseguente allungamento del termine prescrizione oltre i dieci anni sarebbero ingiustificati perché la comunicazione dei redditi prodotti e l'autoliquidazione dei contributi dovuti, a norma dell'art. 23 della legge n. 576 del 1980, non sono una condizione di esigibilità del credito della Cassa.

Oltre che irrazionale in sé, la norma denunciata sarebbe anche fonte di ingiustificata disparità di trattamento fra gli iscritti alla Cassa debitori di contributi per gli anni compresi tra il 1975 e il 1979 (soggetti a termini prescrizione superiori ai dieci anni) e i debitori di contributi relativi agli anni successivi (soggetti a prescrizione decennale), nonché, e ancor più, i debitori di contributi relativi ad anni precedenti, ai quali, secondo costante giurisprudenza, si applica la prescrizione quinquennale.

2. — Nel giudizio davanti alla Corte si è costituita la Cassa di previdenza degli avvocati concludendo per l'inammissibilità o, in subordine, per l'infondatezza della questione.

La questione sarebbe inammissibile perché mancante del necessario carattere di pregiudizialità rispetto alla decisione di merito. Ammesso (ma non concesso, secondo la difesa della Cassa) che il titolo dell'obbligazione contributiva, cui si riferisce l'art. 23, quarto comma, sia sempre quello originario costituito dalla legge n. 319 del 1975, la dichiarazione prevista nel primo comma, in quanto implica riconoscimento del diritto da parte del soggetto passivo ai sensi dell'art. 2944 cod. civ., ne avrebbe interrotto la prescrizione determinando l'inizio di un nuovo periodo a partire dal 29 giugno 1981.

Quanto all'infondatezza, la Cassa sostiene in principalità che — allo scopo di rendere possibile l'applicazione del nuovo sistema di finanziamento della previdenza forense anche ai redditi prodotti nei cinque anni precedenti, per i quali gli obblighi contributivi non erano ancora prescritti — la norma transitoria dell'art. 23 ha sostituito tali obblighi con una nuova obbligazione avente titolo nella legge del 1980. Perciò l'art. 19 di questa legge, nella parte in cui applica il nuovo *dies a quo* della prescrizione decennale anche alle obbligazioni contributive di cui all'art. 23, non comporta alcuna deroga alla regola dell'art. 2935 cod. civ. Comunque, pur se si dovesse escludere tale effetto novativo, l'allungamento del termine di prescrizione sarebbe giustificato da esigenze eccezionali e transitorie inerenti alla fase di prima applicazione della nuova disciplina.

Si osserva infine che le differenze di trattamento rilevate dal giudice *a quo* fra le posizioni debitorie relative ai contributi per gli anni 1975-1979 e le posizioni debitorie relative agli altri periodi dipendono dal diverso riferimento temporale, trovando giustificazione nelle accennate ragioni inerenti alla fase di transizione dal vecchio al nuovo sistema.

3. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per la manifesta infondatezza della questione, sul riflesso che la determinazione del *dies a quo* della prescrizione rientra nella discrezionalità del legislatore, il quale ben può discostarsi dalla regola del codice civile; e tanto maggiore è tale discrezionalità quando si tratti di disciplina transitoria, volta a coordinare col nuovo regime situazioni pregresse non ancora definite.

Considerato in diritto

1. — Il Pretore di Napoli mette in dubbio la conformità all'art. 3 Cost. dell'art. 19, secondo comma, della legge n. 576 del 1980 sulla riforma della previdenza forense, nella parte in cui fa decorrere la prescrizione dei crediti della Cassa per i contributi relativi al periodo 1975-1979 dalla data di trasmissione alla medesima, da parte dell'obbligato, della dichiarazione dell'ammontare dei redditi e dei contributi dovuti prevista dall'art. 23.

L'eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza, preliminarmente opposta dalla Cassa sul riflesso che la nuova decorrenza della prescrizione disposta dalla norma impugnata non sarebbe che un'applicazione dell'art. 2944 cod.civ., non può essere accolta. Alla detta dichiarazione del debitore, in quanto atto dovuto, non è attribuibile il valore di riconoscimento del diritto ai fini dell'interruzione della prescrizione disposta dal codice civile.

Nemmeno si può sostenere che la disposizione transitoria dell'art. 23 ha determinato una novazione *ex lege* degli obblighi di contribuzione afferenti al quinquennio precedente. Tale interpretazione è contraddetta dall'art. 24, secondo comma, a mente del quale «relativamente ai redditi prodotti nell'anno anteriore all'entrata in vigore della presente legge e in quelli precedenti, restano dovuti i contributi previsti dalla legislazione rispettivamente vigente», salva la riduzione nei limiti del 10% dei contributi previsti dalla legge n. 319 del 1975 sui redditi superiori a sei milioni. La retroattività della legge n. 576 del 1980 non investe la disciplina sostanziale dell'obbligazione contributiva, ma è limitata ai modi di accertamento dei redditi prodotti e di liquidazione dei contributi, in ordine ai quali l'art. 19, secondo comma, rafforza la norma dell'art. 23 disponendo l'interruzione della prescrizione in guisa che il termine previsto dal primo comma non si applichi alla prescrizione in corso, ma abbia decorrenza *ex novo*.

2. — La questione non è fondata.

Questa Corte ha già avuto occasione di osservare (cfr. ordinanza n. 367 del 1987) che nessuna norma costituzionale impedisce al legislatore di prorarre i termini di prescrizione disponendone la sospensione, come nel caso dell'art. 2, comma 22, del d.l. n. 463 del 1983, convertito in legge n. 638 del 1983, o anche l'interruzione, come nel caso in esame, salvo soltanto il vincolo del principio di razionalità e di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost.

La retroattività del nuovo sistema di finanziamento della previdenza forense (fondato sui principi dell'autodenuncia dei redditi prodotti e dell'autoliquidazione dei contributi dovuti), in funzione della quale l'art. 23 della legge del 1980 prevede una fase di «prima applicazione» relativa ai contributi dovuti per gli anni precedenti e non ancora prescritti, si giustifica in considerazione dei gravi difetti della disciplina anteriore, i quali impedivano di fatto alla Cassa di esercitare tempestivamente i propri diritti nei confronti degli inadempienti.

Conseguentemente si è posta l'esigenza di omogeneizzare la disciplina della fase transitoria con quella della fase a regime, relativa agli anni successivi al 1980, anche per quanto riguarda la prescrizione dei contributi, in guisa da assicurare che, ai fini del controllo delle dichiarazioni di cui all'art. 23, la Cassa potesse disporre di tutto il tempo assegnato dal nuovo termine prescrizione stabilito dall'art. 19, primo comma, che prevede la prescrizione ordinaria di dieci anni in luogo della precedente prescrizione breve quinquennale. A tale esigenza ha congruamente risposto il secondo comma, il quale pertanto non merita censure sotto il profilo della razionalità.

3. — La norma è ineccepibile anche dal punto di vista del principio di eguaglianza. Le differenze di durata della prescrizione dei contributi dovuti per gli anni 1975-1979 comportate dalla detta operazione omogeneizzatrice (e rilevate sia dal raffronto reciproco sia dal raffronto con i contributi dovuti per gli anni successivi) si giustificano in ragione del riferimento del nuovo *dies a quo* a crediti della Cassa insorti in momenti diversi del tempo, il fluire del quale costituisce per se stesso un elemento differenziatore (cfr. sentenze n. 159 del 1987, n. 238 del 1984, nn. 138 e 65 del 1979).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576 («Riforma del sistema previdenziale forense»), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 novembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 490

Sentenza 25 ottobre-7 novembre 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Reati militari - Carabiniere - Sottufficiale.- Furto militare aggravato - Condanna - Automatica applicazione della pena accessoria della rimozione dal grado - Ingiustificato richiamo alla sentenza n. 971/1988 - Richiesta di sentenza additiva - Inammissibilità.**

(C.P.M.P., art. 230, terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 27).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giovanni CONSO;*Giudici:* prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 230, comma terzo, del codice penale militare di pace, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 10 gennaio 1989 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Solla Giovanni, iscritta al n. 234 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1989;2) ordinanza emessa il 31 gennaio 1989 dal Tribunale militare di Verona nel procedimento penale a carico di Fiore Franco, iscritta al n. 235 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice relatore Ettore Gallo:

Ritenuto in fatto

1. — Il Tribunale militare di Padova, con ordinanza 10 gennaio 1989, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 230, comma terzo, codice penale militare di pace con riferimento agli artt. 3 e 27 Costituzione.

Riferiva l'ordinanza che innanzi al predetto Tribunale pendeva procedimento nei confronti di un carabiniere, imputato di furto militare, aggravato anche ai sensi dell'art. 47 n. 2, per essersi impossessato, al fine di trarne profitto, di una paletta segnaletica sottraendola all'Amministrazione militare che la deteneva. L'aggravante dell'art. 47 n. 2 era in dipendenza dalla qualità di carabiniere che, corrispondendo, com'è noto, al caporale dell'Esercito, è graduato di truppa. Ne deriva che, in caso di condanna, gli va applicata, oltre alla pena principale, anche quella accessoria della rimozione, che lo fa discendere alla condizione di semplice soldato o militare di ultima classe: il che significa la perdita automatica della qualità di carabiniere e la conseguente dimissione dall'Arma.

Ritiene, tuttavia, il Tribunale rimettente che il fatto rivesta caratteri di lievissima entità, anche perché assistito da motivazioni che metterebbero in luce l'attaccamento all'Arma del militare. In tali condizioni, l'automatica applicazione di così grave pena accessoria, che priva l'imputato anche del lavoro, appare al Tribunale sproporzionata sia al fatto che alla personalità del colpevole, per cui ritiene di riproporre la detta questione di compatibilità del denunciato automatismo con i parametri costituzionali richiamati.

Per verità, il giudice rimettente non ignora che la questione è stata da questa Corte ripetutamente dichiarata inammissibile: e non tanto perché non fosse auspicabile di consentire quanto più possibile al giudice di valutare tutte le circostanze e la stessa entità del fatto, in modo da adeguare proporzionalmente le conseguenze sanzionatorie in aderenza ai principi costituzionali, ma perché la modificazione del sistema vigente postula previsioni diversificate e alternative, e disposizioni articolate, che competono esclusivamente al potere discrezionale del legislatore.

Secondo il Tribunale, però, la giurisprudenza di questa Corte avrebbe avuto una successiva evoluzione, culminata nella sentenza n. 971 del 1988 che ha dichiarato la parziale illegittimità dell'art. 85/a del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 (Statuto degli impiegati civili dello Stato) che prevedeva analogo provvedimento automatico (destituzione di diritto) per l'impiegato civile, irrevocabilmente condannato per uno dei reati elencati nella citata norma (fra cui il furto). In tale asserita analoga ipotesi, la Corte ha sentenziato che l'impiegato doveva essere sottoposto a procedimento disciplinare e non all'automatica destituzione, proprio per consentire alla Commissione disciplinare di adeguare anche la sanzione accessoria all'entità del fatto e delle sue circostanze; e ciò dopo che, anche in quel settore, si erano verificate alcune decisioni di inammissibilità, motivate nello stesso senso di quelle sopra accennate, concernenti le analoghe questioni precedentemente sollevate dai Tribunali militari.

2. — Identica questione, riferita però esclusivamente all'art. 3 della Costituzione, veniva sollevata, con le stesse argomentazioni, dal Tribunale militare di Verona. Riferiva questo, infatti, con ordinanza 31 gennaio 1989, di trovarsi nella stessa situazione di disagio in relazione al giudizio in corso nei confronti di un sottufficiale effettivo dell'Esercito (Sergente maggiore) che, dopo essersi impossessato di lire quarantacinquemila, sottraendole ad altro militare, le aveva immediatamente restituite subito dopo la sottrazione.

Rilevava il Tribunale rimettente che, intendendo concedere al sottufficiale due attenuanti comuni (art. 62 nn. 4 e 6 codice penale), largamente prevalenti sull'aggravante (e perciò una pena lievissima), sarebbe stato ciononostante costretto ad applicare la pena accessoria della rimozione, con la conseguente perdita del grado e del lavoro da parte del sottufficiale.

Conseguenza considerata aberrante dal giudice *a quo* perché avrebbe determinato irragionevole dissoluzione del rapporto di adeguatezza fra la sanzione irroganda e l'entità del fatto.

3. — Interveniva, in ambo i giudizi davanti alla Corte, il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, la quale chiedeva dichiararsi infondate le questioni sollevate dai due Tribunali militari.

Secondo l'Avvocatura, il principio ravvisato nella sentenza n. 971 del 1988 di questa Corte non sarebbe applicabile all'ordinamento militare, trattandosi di aree completamente diverse nei loro assetti e nelle rispettive esigenze. D'altra parte, la sanzione accessoria non sarebbe una pena in senso proprio, in guisa che la sua realtà ontologica assolutamente diversa non postulerebbe le stesse garanzie della pena.

Al dibattimento, l'Avvocatura si rimetteva alle già prese conclusioni.

Considerato in diritto

1. — Le due ordinanze prospettano la stessa questione con identiche argomentazioni e con riferimento almeno ad un parametro comune (art. 3 Costituzione). I procedimenti possono, pertanto, essere riuniti per essere definiti con unica sentenza.

2. — Il problema riguarda l'automaticità della pena accessoria, della «rimozione», prevista in via generale, in relazione ad una certa gravità della pena principale inflitta, nell'art. 29, codice penale militare di pace, e specificamente poi comminata, indipendentemente dall'entità della pena irrogata, a seguito di condanna per determinati reati, e non soltanto militari (cfr. art. 33 n. 2 e 3 codice penale militare di pace): fra questi è anche il furto militare (art. 230 codice penale militare di pace) di cui alla fattispecie dei due casi in esame, come del resto il furto comune, anche semplice (art. 33 n. 2 codice penale militare di pace).

Secondo i Giudici *a quibus*, un siffatto automatismo viola innanzitutto l'art. 3 della Costituzione perché determina un trattamento gravemente differenziato a danno dei militari rispetto agli impiegati civili dello Stato, per i quali, in situazioni analoghe, la Corte ha eliminato la «destituzione di diritto» con sentenza 12 ottobre 1988 n. 971.

Ma secondo il Tribunale di Padova — esso automatismo contrasta altresì con l'art. 27, primo e terzo comma, della Costituzione perché impedisce al giudice di avvalersi del suo potere discrezionale per adeguare il trattamento sanzionatorio alla concreta gravità dell'illecito: e ciò tanto al fine di adempiere al principio di proporzionalità quanto allo scopo di favorire la rieducazione del condannato.

L'Avvocatura, però, contrasta siffatti assunti, affermando che lo specifico dell'ordinamento militare, ispirato ad esigenze e ad assetti diversi da quello civile, non consentirebbe l'estensione del principio affermato nella citata sentenza di questa Corte per gli impiegati civili dello Stato. Peraltro, poi, la sanzione accessoria, non essendo pena in senso proprio, avrebbe realtà ontologica così diversa dalla pena principale da non postulare le stesse garanzie.

3. — Proprio quest'ultima opinione non può essere accolta, in quanto, se fosse esatta, il problema sollevato nemmeno si porrebbe.

In realtà la pena accessoria, anche a prescindere dalla denominazione normativa, è vera e propria pena criminale, anche se a carattere interdittivo, (almeno limitatamente alle specie che incidono sulla libertà del cittadino) e come tale considerata dai Lavori preparatori (cfr. Relazione ministeriale progetto codice penale. Lavori preparatori, V: I, p.64); non esiste, pertanto, altro criterio di distinzione dalla pena principale se non appunto la sua astratta «complementarietà». «Astratta» perché, in effetti, esistono invece rilevanti situazioni nelle quali la pena accessoria è virtualmente la sola ed unica residua risposta sanzionatoria al reato, dato che viene a scindersi l'apparente indissolubilità con la pena principale. Si allude all'ipotesi della sospensione condizionale, che incide sulla pena principale rendendola ineseguibile, ma non sulla pena accessoria (art. 166 codice penale), nonché a quella della liberazione condizionale che sottrae il condannato all'esecuzione della pena principale ma non lo libera dalla pena accessoria (come si argomenta dal silenzio degli artt. 176 e 177 del codice penale). Altrettanto dicasi per l'indulto e la grazia, se il decreto non dispone diversamente (art. 174, primo comma, codice penale). Del resto, a riprova di quanto radicata negli ordinamenti sia la consapevolezza dell'omologia fra le due specie di sanzioni, riferibili ad una stessa natura penale, va ricordato che il codice Zanardelli utilizzava talune delle attuali pene accessorie (come — ad esempio — l'interdizione dai pubblici uffici) come pene principali.

Quanto all'altro argomento dell'Avvocatura, esso non può essere assunto nella estrema genericità in cui viene proposto. Parlare ancora di aree «completamente diverse nei loro assetti e nelle loro esigenze» quando si mettono a raffronto l'organizzazione militare e quella civile, è per lo meno imprudente. C'è il rischio, infatti, di scivolare verso desuete concezioni istituzionistiche dell'ordinamento militare, trascurando l'evoluzione che l'istituzione ha subito nell'ultimo trentennio, sottovalutando il principio di democrazia repubblicana che la Costituzione vi ha immesso (art. 52, ultima parte, Costituzione), e ignorando la generale tendenza al maggiore possibile avvicinamento dei diritti del cittadino militare a quelli del cittadino che tale non è.

Il che, tuttavia, non esclude che talune particolari situazioni, proprie dello specifico dell'una o dell'altra istituzione, effettivamente sussistano. Esse, però, vanno esaminate caso per caso, nella razionalità dell'eventuale particolarità che le giustifichi, e non nel contesto di una presunta generale diversità delle due aree.

4. — In realtà, sul piano metodologico, il quesito si propone in termini diversi. Ciò che va considerata, infatti, è la natura delle due sanzioni che vengono poste a raffronto, visto che si chiede di estendere alla pena accessoria il principio che la Corte ha applicato alla «destituzione di diritto» di cui all'art. 85 a) del citato decreto presidenziale.

Ora, si è già visto che la pena accessoria, benché interdittiva, ha natura di vera e propria «pena criminale»: non così, invece, per la «destituzione di diritto» che la pubblica amministrazione doveva applicare agli impiegati civili dello Stato condannati per taluni reati. Si consideri che, proprio perché pena, soltanto il magistrato può applicare la prima, mentre la competenza ad infliggere la seconda è attribuita dal legislatore alla pubblica amministrazione. Basta già questo per ravvisare nella seconda una sanzione amministrativa, sia pure di carattere affittivo-interdittivo, che rivela, specie dopo la sentenza n. 971 del 1988 della Corte che ha prescritto il previo procedimento, la sua manifesta natura disciplinare.

La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che la sanzione amministrativa, quando non sia meramente risarcitoria o ripristinatoria o revocatoria, ha bensì carattere eterogeneo affittivo, ma va tenuta assolutamente distinta dalla sanzione penale, soprattutto perché adempie a funzioni diverse. Ben è vero che la sanzione disciplinare ha caratteri e trattamento particolari nel campo delle sanzioni amministrative punitive, come dimostra la legge 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale) che, nell'ultimo inciso dell'art. 12, ha escluso le sanzioni disciplinari dall'applicazione di quei principi generali, largamente invece dettati per le altre sanzioni amministrative. Ed è proprio questa specie di *jus singulare*, che ha sempre regolato l'illecito disciplinare (come, del resto, quello finanziario-tributario; cfr. art. 39 della citata legge n. 689 del 1981), a giustificare l'adozione di una particolare previa garanzia processuale che questa Corte ha ritenuto di introdurre, con la più volte richiamata sentenza, nell'art. 85 a) del d.P.R. n. 3 del 1957.

Ma né talune apparenti affinità esteriori del procedimento disciplinare amministrativo, né quelle analoghe adombrate dalle sanzioni disciplinari (derivanti soltanto dal comune carattere punitivo) possono mai fondare una comparazione con l'illecito e con le sanzioni penali, attesa la loro natura assolutamente diversa e le ben distinte funzioni cui adempiono i due settori.

Tanto meno, perciò, è ipotizzabile una specie di applicazione analogica al campo del diritto penale di ciò che questa Corte ha statuito in quello delle sanzioni amministrative, sia pure disciplinari.

5. — Va confermato, tuttavia, come più volte, del resto, è stato riconosciuto, che il problema esiste: esso resta, però, nei termini già ventilati nelle precedenti sentenze, e non è nemmeno un problema che riguardi soltanto il diritto penale militare.

Come bene ha osservato l'Avvocatura Generale, se un confronto è da instaurarsi, esso semmai andrebbe posto nei riguardi dell'analoga pena accessoria, prevista dal codice penale comune: l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Anche questa, infatti, come la rimozione, consegue in via generale a pene inflitte che superino un determinato limite (anni 5 di reclusione), ed è poi prevista in via specifica, indipendentemente dalla pena irrogata, per taluni più gravi delitti, come quelli di peculato o malversazione, previsti negli articoli da 314 a 317 codice penale.

Ora, si deve convenire che, dal diritto penale in genere, presunzioni e pene fisse *de jure* dovrebbero essere bandite. Specie dopo l'avvento della Costituzione, sia l'art. 3 che il primo e il terzo comma dell'art. 27 comportano effettivamente che la pena sia proporzionata all'entità del fatto commesso e alla personalità dell'autore, e che consenta la rieducazione del condannato: ed è ovvio che soltanto il giudice può compiere questo dosaggio, valutando le circostanze tutte del fatto e la personalità del soggetto agente.

È possibile che l'introduzione di quegli strumenti illiberali nascondesse, in realtà, una certa sfiducia del legislatore nei confronti del potere discrezionale del giudice: anche se poi contraddittoriamente, in altre stagioni, si è ecceduto in senso opposto, ponendo a carico del giudice, mediante un rilevante allargamento del potere discrezionale, operazioni di cui il legislatore avrebbe dovuto assumersi la responsabilità procedendo alla riforma della parte speciale del codice, o almeno di talune fattispecie che più urgentemente la richiedevano (cfr. la riforma n. 220 del 1974).

Ciononostante la difficoltà che questa Corte ha sempre opposto è quella di un intervento settoriale, al di fuori di una riforma legislativa organica, mediato da una giurisprudenza costituzionale che non ha poteri per l'articolazione di provvedimenti conseguenti e coordinatori indispensabili, e per di più in un diritto penale speciale, qual è quello militare, che lascerebbe inalterato il corrispondente settore del diritto penale comune di cui è complementare. Perciò la Corte ha sempre rimandato al legislatore, che ha già in corso una riforma del codice penale militare di pace, e che ha pure attivato finalmente lo studio di una legge-delega per la riforma del codice penale comune. Anche se si ipotizzasse un adeguamento, ad opera della giurisprudenza costituzionale, del terzo comma dell'art. 230 codice penale militare di pace al temperamento che il secondo inciso del secondo comma dell'art. 314 codice penale introduce al rigore della perpetuità dell'interdizione dai pubblici uffici, il problema resterebbe tuttavia insoluto. L'art. 314, infatti, non esclude la pena accessoria quando venga inflitta una pena principale inferiore ai tre anni di reclusione, ma si limita a prevedere una pena accessoria più mite, qual'è appunto l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Il codice penale militare, però, non conosce una rimozione temporanea (l'art. 29 la definisce, infatti, esclusivamente «perpetua»), mentre la corrispondente disposizione generale del codice penale comune (che, per coincidenza, porta lo stesso numero 29) distingue l'interdizione dai pubblici uffici in «perpetua» e «temporanea».

D'altra parte, ogni altra soluzione, quale la possibilità di disporre a discrezione della pena accessoria fino ad escluderla, se del caso, oppure a graduarla per adeguarla al caso concreto in riferimento ai principi costituzionali, postula necessariamente l'intervento del legislatore: sia per la formulazione di criteri e limiti, in relazione alla pena principale inflitta o ad altri parametri, sia e soprattutto per l'eventuale introduzione *ex novo* di una pena accessoria temporanea, che nel codice penale militare non ha attualmente cittadinanza.

Provvedimenti tutti che sicuramente eccedono i poteri della Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudici, dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 230, comma terzo, codice penale militare di pace con riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, sollevata dai Tribunali militari di Padova e Verona, rispettivamente con ordinanze 10 e 31 gennaio 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 novembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 491

Sentenza 25 ottobre-7 novembre 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Lavoro - Periodo del servizio militare di leva - Causa di sospensione del lavoro non inclusa ai fini del computo nella retribuzione annua, dell'equivalente della retribuzione normale per il calcolo del trattamento di fine rapporto - Correlazione del trattamento di fine rapporto alle retribuzioni effettivamente percepite - Non fondatezza.****(C.C., art. 2120, terzo comma, modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297).****(Cost., artt. 3 e 136).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giovanni CONSO;*Giudici:* prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CATANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2120, terzo comma, del codice civile nel testo sostituito dall'art. 1, della legge 29 maggio 1982, n. 297 («Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica»), promosso con l'ordinanza emessa il 12 novembre 1988 dal Pretore di Modena nel procedimento civile vertente tra Melotti Maurizio e la Ditta Officine Bindi di Bertocchi Franco, iscritta al n. 205 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice relatore Luigi Mengoni:

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio promosso da Melotti Maurizio nei confronti della ditta officine Bindi di Bertocchi Franco, per la determinazione del trattamento di fine lavoro, il Pretore di Modena, con ordinanza del 12 novembre 1988 ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2120, terzo comma, cod. civ., nel testo sostituito dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, nella parte in cui — a differenza di quanto è stabilito per i periodi di assenza dal lavoro dovuti a una delle cause di cui all'art. 2110 cod. civ., nonché per il caso di sospensione totale o parziale del lavoro con intervento della Cassa integrazione guadagni — non include il servizio militare di leva tra le cause di sospensione della prestazione di lavoro per le quali deve essere computato nella retribuzione annua, ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, l'equivalente della retribuzione normale.

La questione è sollevata in riferimento non all'art. 52 Cost. — profilo già esaminato dalla Corte con la sentenza n. 802 del 1988 e l'ordinanza n. 36 del 1989 — ma agli artt. 3 e 136, sulla base della premessa che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte nella sentenza citata, il trattamento di rapporto è, come l'indennità originariamente prevista dall'art. 2120, un effetto dell'anzianità.

Posta questa premessa, il giudice remittente denuncia:

- a) ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle ipotesi di sospensione previste dalla norma impugnata, trattandosi anche nell'ipotesi in questione di sospensione dovuta a causa non imputabile al lavoratore;
- b) in particolare, ingiustificata disparità di trattamento dei lavoratori, obbligati — essi soltanto — al servizio militare di leva, rispetto al trattamento delle lavoratrici in caso di gravidanza e puerperio.

2. — Secondo il giudice *a quo* non varrebbe osservare in contrario che solo nelle ipotesi di sospensione previste dalla norma denunciata, e non pure durante il servizio militare di leva, il lavoratore ha diritto alla retribuzione o a una prestazione previdenziale sostitutiva, sia perché anche chi presta servizio militare ha diritto ad una prestazione pecuniaria erogata dallo Stato, in aggiunta ad altre attribuzioni in natura, sia perché, comunque, nelle dette ipotesi la legge non si riferisce alle somme effettivamente percepite dal lavoratore, ma alla retribuzione che gli sarebbe spettata in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro;

c) irrazionale disparità di trattamento rispetto ai pubblici dipendenti, per i quali, a norma dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, anche il periodo di servizio militare di leva è calcolato agli effetti del trattamento di fine servizio (indennità di buonuscita, premio di fine servizio ecc.);

d) violazione dell'art. 136, primo comma, Cost., avendo il legislatore del 1982 reintrodotto surrettiziamente una norma (l'art. 1, secondo comma, del d.leg. C.p.S. 13 settembre 1946, n. 303, che escludeva il servizio militare dal computo ai fini del calcolo dell'indennità di anzianità) già espunta dall'ordinamento dalla sentenza di questa Corte n. 8 del 1963.

Considerato in diritto

1. — La legittimità costituzionale dell'art. 2120, terzo comma, cod.civ., modificato dalla legge n. 297 del 1982, nella parte in cui non prevede il servizio militare di leva tra i periodi di sospensione della prestazione di lavoro computabili nel calcolo del trattamento di fine rapporto, già riconosciuta da questa Corte con la sentenza n. 802 del 1988 in riferimento all'art. 52 della Costituzione, è rimessa in discussione dal Pretore di Modena in riferimento ad altri parametri costituzionali, e precisamente agli artt. 3 e 136.

2. — La questione non è fondata.

Secondo la premessa di fondo assunta dal giudice *a quo*, dalla quale dipende tutta la motivazione dell'ordinanza, il trattamento di fine rapporto non ha natura diversa dall'indennità di anzianità originariamente prevista dall'art. 2120. Contrariamente alla dottrina accolta dalla citata sentenza n. 802 del 1988, il diritto del lavoratore previsto dal nuovo testo della norma sarebbe sempre un «effetto dell'anzianità» e la differenza rispetto alla precedente indennità di anzianità consisterebbe soltanto «nel diverso criterio di calcolo del loro ammontare».

Questa valutazione riduttiva non avverte che il criterio di calcolo è necessariamente connesso con la natura dell'indennità, di guisa che la radicale modificazione di quello non può non comportare una radicale trasformazione di questa. Il rilievo che «il trattamento di fine rapporto, non diversamente dall'indennità di anzianità, sarà di entità tanto maggiore quanti più sono gli anni di servizio» non coglie il significato specifico e tecnico della regola di «proporzionalità agli anni di servizio» che qualificava l'indennità di anzianità come un effetto dell'anzianità.

Tale proporzione significa che quanto maggiore è il numero degli anni di servizio prestato tanto più elevata è la base di computo dell'indennità, costituita dall'ultima retribuzione o, nel caso di retribuzione costituita in tutto o in parte da compensi variabili, dalla media degli emolumenti percepiti negli ultimi tre anni. L'indennità non era una retribuzione accantonata, correlata alle retribuzioni guadagnate durante il rapporto di lavoro, ma era un corrispettivo distinto, collegato all'anzianità per se stessa, la quale entrava direttamente nel calcolo in funzione di moltiplicatore.

Dopo la legge del 1982 l'anzianità non è più un fattore di calcolo, e in questo senso il trattamento di fine rapporto non è un effetto dell'anzianità. Essò è formato dalla somma di accantonamenti annuali calcolati sul coacervo delle retribuzioni percepite in ciascun anno e rivalutati annualmente a partire dall'anno successivo. Ne consegue che, *ceteris paribus*, il frazionamento dell'anzianità di servizio conseguente a passaggi del lavoratore da un'azienda all'altra non incide sull'ammontare complessivo del trattamento di fine rapporto. Una delle ragioni della ristrutturazione dell'istituto, oltre alla riduzione del costo del lavoro, è stata l'esigenza di favorire la mobilità del lavoro, fortemente penalizzata dalla disciplina precedente a causa appunto della proporzione diretta all'anzianità di servizio, che caratterizzava l'indennità come premio di fedeltà all'azienda.

L'anzianità conserva solo una rilevanza indiretta in ragione degli incrementi automatici di retribuzione ad essa collegati («scatti di anzianità», notevolmente ridotti dalla recente contrattazione collettiva, e passaggi automatici di qualifica, limitati ai livelli più bassi). Ma ciò significa che la progressione dell'anzianità influisce, attraverso i connessi automatismi salariali, sull'entità delle quote annuali di accantonamento, non già che il trattamento di fine rapporto è proporzionale all'anzianità.

3. — La correlazione del trattamento di fine rapporto alle retribuzioni effettivamente percepite esclude la computabilità dei periodi di sospensione della prestazione di lavoro durante i quali il lavoratore non conserva la retribuzione, né direttamente, né in forme equivalenti di previdenza. Tale è il periodo del servizio militare di leva secondo la disciplina del d.lgs. C.p.S. n. 303 del 1946, in base alla quale si giustifica, in relazione all'art. 3 Cost., la discriminazione operata dalla norma impugnata rispetto ai periodi di assenza dal lavoro considerati dall'art. 2110 cod. civ. La *ratio* dell'art. 2120, terzo comma, non è, come ritiene il giudice *a quo*, la non imputabilità al lavoratore dell'impedimento sopravvenuto (non tutte e non sempre le sopravvenienze previste dall'art. 2110 sono indipendenti dalla volontà del prestatore di lavoro), bensì il diritto di conservare la retribuzione in deroga al principio di sinallagmaticità delle prestazioni.

Il riferimento della legge alla retribuzione normale non fornisce argomento per sostenere che le ipotesi in essa richiamate sono trattate come periodi di retribuzione figurativa (cioè fittizia) indipendentemente dalla conservazione della retribuzione a norma dell'art. 2110 cod. civ., così che la mancanza di analoga tutela nel caso del servizio militare di leva non giustificherebbe l'esclusione di questo periodo dal calcolo degli accantonamenti di cui al primo comma. La dipendenza logica della norma dell'art. 2120, terzo comma, dal presupposto della conservazione della retribuzione è confermata dall'equiparazione alle ipotesi di cui all'art. 2110 dei soli periodi di sospensione del lavoro assistiti dall'intervento della Cassa integrazione guadagni. Ciò significa che il riferimento alla retribuzione normale ha soltanto una funzione di arrotondamento (nei casi di conservazione della retribuzione limitata a una aliquota percentuale) analoga a quella della norma del primo comma circa il computo delle frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni.

Nemmeno vale obiettare che «anche chi presta servizio militare ha diritto a una elargizione pecuniaria erogata dallo Stato e integrata da attribuzioni ulteriori in natura». Tali prestazioni, corrisposte a tutti i militari, non sono «forme equivalenti di previdenza» sostitutive dell'obbligazione retributiva del datore di lavoro, la quale in questa ipotesi resta sospesa al pari dell'obbligazione di lavoro.

Manifestamente inconsistente è poi l'estrapolazione dalle ipotesi contemplate dall'art. 2120, terzo comma, del caso di gravidanza e puerperio per metterlo a confronto col caso del lavoratore chiamato ad adempiere il dovere civico del servizio militare di leva e trarne argomento di violazione dell'art. 3 Cost. sotto lo specifico profilo del principio di parità dei sessi.

Non è produttivo nemmeno il confronto con la disciplina legislativa del trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici, fatta salva dall'art. 4, sesto comma, della legge n. 297 del 1982. Che il periodo del servizio di leva si computi ai fini di questo trattamento si spiega perché l'indennità di buonuscita per il personale statale, l'indennità di anzianità per i dipendenti degli enti parastatali e l'indennità premio di servizio per i dipendenti degli enti locali, la cui disciplina il legislatore ha ritenuto, almeno per il momento, di non modificare, hanno natura analoga a quella dell'indennità di anzianità originariamente prevista dal codice civile per i rapporti di lavoro privato, cioè sono corrispettive all'anzianità come tale, nella quale, giusta la sentenza n. 8 del 1963 di questa Corte, deve essere computato anche il tempo trascorso in servizio militare di leva.

4. — Non sussiste infine la pretesa violazione dell'art. 136 Cost. La sentenza appena citata ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del d.lgs. C.p.S. 13 settembre 1946, n. 303, il quale escludeva, salva diversa disposizione del contratto collettivo, che il periodo trascorso in servizio militare di leva dovesse essere computato «agli effetti dell'anzianità». Questa norma non è stata ripristinata dall'art. 2120, terzo comma, nel nuovo testo dettato dalla legge n. 297 del 1982. Il periodo del servizio di leva continua ad essere computato nell'anzianità di servizio a tutti i suoi effetti: scatti periodici di anzianità (cfr. Cass. n. 6166 del 1988), durata del preavviso, delle ferie annuali e del comporta per malattia, passaggi automatici di qualifica. Ma tra questi effetti non v'è più il diritto all'indennità di anzianità, al quale la legge del 1982 ha sostituito un trattamento di natura diversa.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2120, terzo comma, cod.civ., modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297 («Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica»), nella parte in cui non prevede il servizio militare di leva tra i periodi di sospensione della prestazione di lavoro computabili nel calcolo del trattamento di fine rapporto, sollevata, in relazione agli artt. 3 e 136 della Costituzione, dal Pretore di Modena, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 novembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 492

*Ordinanza 25 ottobre-7 novembre 1989***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Pena - Beneficio della non menzione della condanna - Concessione subordinata al limite della pena pecuniaria non superiore a un milione - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 304/1988) - Manifesta inammissibilità.****(C.P., art. 175, primo comma).****(Cost., artt. 3 e 27).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: prof. Giovanni CONSO;*Giudici:* prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 175, comma primo, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 19 dicembre 1988 dal Pretore di Verona nel procedimento penale a carico di Colombrita Mario, iscritta al n. 215 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Pretore di Verona con ordinanza emessa il 19 dicembre 1988 ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 175, primo comma, codice penale, nella parte in cui determina nella somma di lire un milione il limite della pena pecuniaria entro cui può essere concesso il beneficio della non menzione della condanna, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione;

Considerato che la questione è manifestamente inammissibile poiché l'art. 175 codice penale è già stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, *in parte qua*, con sentenza n. 304 del 1988, e proprio per le ragioni addotte dal rimettente;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI**LA CORTE COSTITUZIONALE**

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 175, primo comma, codice penale — nella parte in cui determina nella somma di lire un milione il limite della pena pecuniaria entro cui può essere concesso il beneficio della non menzione della condanna — promossa dal Pretore di Verona con ordinanza emessa il 19 dicembre 1988, perché già dichiarato illegittimo con sentenza 10-17 marzo 1988 n. 304.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1989.

Il Presidente: CONSO*Il redattore:* GALLO*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 novembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 493

Ordinanza 25 ottobre-7 novembre 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Ilor - Redditi degli agenti di assicurazione - Natura di reddito di impresa oppure di lavoro autonomo - Problema interpretativo non sottoponibile al sindacato della Corte - Richiamo alle ordinanze nn. 120/1987 e 161 e 253 del 1986 e alla sentenza n. 87/1986 - Manifesta inammissibilità.

(Legge 9 ottobre 1971, n. 825, art. 4, n. 1; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, art. 1).

(Cost., artt. 3 e 53).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giovanni CONSO;

Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 1, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria) e dell'art. 1 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (Istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi), promosso con ordinanza emessa il 3 dicembre 1985 dalla Commissione tributaria di 2° grado di Milano sul ricorso proposto da Volpi Gian Battista contro il 1° Ufficio Distrettuale II. DD. di Rho, iscritta al n. 247 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri:

Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice relatore Aldo Corasaniti:

Ritenuto che la Commissione tributaria di secondo grado di Milano, nel giudizio promosso da Volpi Gianbattista nei confronti dell'Ufficio distrettuale Imposte dirette di Rho, ha sollevato, con ordinanza emessa il 3 dicembre 1985, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 1, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e dell'art. 1 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, nella parte in cui dette disposizioni non escludono dall'ILOR il reddito degli agenti di assicurazione che — assimilato dal legislatore al reddito d'impresa — è da collegare in misura assai trascurabile all'impiego di capitale ed in misura invece assai rilevante all'attività lavorativa del contribuente, apparendo così sostanzialmente assimilabile ai redditi di lavoro autonomo; ne deriverebbe, ad avviso del giudice *a quo*, la violazione del principio di eguaglianza tributaria e contributiva, tenuto conto che è il requisito della patrimonialità — cioè il fatto che il reddito derivi totalmente o almeno prevalentemente da investimenti di capitale — a costituire la *ratio* giustificatrice dell'ILOR;

che è intervenuto, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata;

Considerato che, con le ordinanze n. 120 del 1987 e nn. 161 e 253 del 1986, questa Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile analoga questione, richiamandosi alla precedente declaratoria di inammissibilità adottata con la sentenza n. 87 del 1986, fondata sul duplice rilievo che la Corte costituzionale «non è abilitata ad introdurre in materia — mediante pronunce di accoglimento parziale — nuove classificazioni dei tipi di reddito, interne rispetto a quelle operate o, comunque, considerate dalla legislazione tributaria»; e che «la proposta impugnativa non raggiunge il livello delle questioni di legittimità costituzionale, sottoposte al sindacato della Corte, per la semplice ragione che trattasi di un problema interpretativo», spettando ai giudici tributari apprezzare caso per caso se i redditi in contestazione siano qualificabili come redditi di impresa oppure come redditi di lavoro autonomo;

che, non essendo stati prospettati nuovi elementi di giudizio, questa Corte ritiene di non doversi discostare dalle proprie precedenti pronunce;

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, n. 1, della legge 9 ottobre 1971 n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria) e 1 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 599 (Istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi) sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione dalla ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 novembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C1104

N. 494

Ordinanza 25 ottobre-7 novembre 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico regione Campania - Personale sanitario - Inquadramento nel posto di infermiere professionale anche dell'infermiere generico o psichiatrico - Esclusione - Apprezzamento discrezionale del legislatore - Manifesta inammissibilità.

(Legge regione Campania 3 gennaio 1983, n. 3, art. 1, primo comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giovanni CONSO;

Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge Regione Campania 3 gennaio 1983, n. 3 (Norme concernenti la trasformazione di posti di infermiere generico e psichiatrico in posti di infermiere professionale), promosso con ordinanza emessa il 5 maggio 1988 dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione di Salerno, sul ricorso proposto da Scuoppo Matteo contro la Regione Campania ed altro, iscritta al n. 182 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sez. di Salerno, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge Regione Campania 3 gennaio 1983, n. 3, nella parte in cui non prevede che il beneficio dell'inquadramento nel posto di infermiere professionale spetti, oltre che a chi abbia ottenuto il diploma a seguito della frequenza dei corsi di straordinaria riqualificazione previsti dalla legge 3 giugno 1980, n. 243, nonché a seguito della frequenza del corso previsto dal d.P.R. 13 ottobre 1975, n. 867, anche all'infermiere generico o psichiatrico di ruolo in possesso del diploma conseguente al corso biennale disciplinato dal d.m. 30 settembre 1938;

che il giudice *a quo* ritiene violato l'art. 3 Cost., giacché con la previsione impugnata la legge avrebbe determinato una ingiustificata disparità di trattamento fra soggetti che si trovano in una condizione sostanzialmente identica;

Considerato che — come si osserva nella stessa ordinanza di rimessione — il diploma di infermiere professionale secondo la disciplina del d.m. 30 settembre 1938 prevedeva una durata biennale, anziché triennale, del corso di studi, con un programma di insegnamento diverso e comunque più contenuto;

che, inoltre — come sempre l'ordinanza sottolinea — la norma impugnata è diretta ad incentivare la qualificazione del personale infermieristico delle unità sanitarie della Regione, mediante il riconoscimento della qualifica superiore ai dipendenti che abbiano superato gli speciali corsi abilitanti previsti dalla legge n. 243 del 1980 o il normale corso di studi per infermieri professionali disciplinato dal d.P.R. n. 867 del 1975;

che la previsione dei titoli e delle modalità concernenti l'inquadramento giuridico ed economico del personale, previsione diretta a promuoverne il perfezionamento professionale, rientra nell'apprezzamento discrezionale del legislatore e non si presta di per sé ad essere sindacata dal giudice delle leggi, tranne che nella sua formulazione non si incorra in palesi irrazionalità o nella violazione di altre regole costituzionali;

che ciò non può certo ravvisarsi nel caso di specie, dato che la stessa ordinanza di rimessione, pur invocando soltanto il principio di eguaglianza, dà conto della diversità delle situazioni considerate dalla legge;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge Regione Campania 3 gennaio 1983, n. 3 (Norme concernenti la trasformazione di posti di infermiere generico e psichiatrico in posti di infermiere professionale), sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione di Salerno, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 novembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C1105

N. 495

Ordinanza 25 ottobre-7 novembre 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Locazione - Immobili non ad uso abitativo - Sfratto per finita locazione - Indennità di avviamento - Mancato pagamento - Fatto impeditivo dell'esecuzione dello sfratto anziché fatto impeditivo della pronuncia di convalida - Pregiudizio del conduttore soccombente in ordine alle spese di giudizio anche in mancanza del pagamento dell'indennità - Razionalità della scelta legislativa esclusiva di ogni nesso tra il momento cognitivo del rapporto e la circostanza dell'avvenuta corresponsione dell'indennità - Manifesta infondatezza.

(Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 69, undicesimo comma; c.p.c., art. 657, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giovanni CONSO;

Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69, undicesimo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), e dell'art. 657, secondo comma, del codice di procedura civile, promosso con

ordinanza emessa il 6 febbraio 1989 dal Pretore di Tolentino nel procedimento civile vertente tra Domizi Quinto ed altri e Castignani Costanzo, iscritta al n. 196 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito, nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che il Pretore di Tolentino, nel corso di un giudizio per convalida di sfratto per finita locazione e contestuale determinazione dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, con ordinanza emessa il 6 febbraio 1989, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 69, undicesimo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui, nei giudizi per convalida di sfratto per finita locazione di immobili non abitativi, subordina alla previa corresponsione dell'indennità d'avviamento l'esecuzione del provvedimento di rilascio, anziché la stessa proponibilità della domanda;

b) dell'art. 657, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui, limitatamente alle locazioni la cui risoluzione dà diritto al conduttore di conseguire l'indennità di avviamento, consente al locatore di promuovere il giudizio di sfratto dopo la scadenza del rapporto, ma anteriormente alla corresponsione della suddetta indennità e comunque indipendentemente da essa;

che, in particolare, il Pretore rimettente rileva che il conduttore non può essere condannato al pagamento delle spese di giudizio, non essendo responsabile della lite per non aver rilasciato l'immobile in mancanza del pagamento dell'indennità, posto che, se tanto avesse fatto, avrebbe rinunciato alla possibilità — dalla legge garantitagli — di non restituire l'immobile se non previa corresponsione dell'indennità stessa;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto tramite l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto la declaratoria d'infondatezza della questione:

Considerato che l'impugnato art. 69 testualmente subordina al pagamento dell'indennità di avviamento la sola esecuzione del provvedimento di rilascio, in virtù di una scelta legislativa razionalmente esclusiva di ogni nesso tra il momento cognitivo del rapporto, volto alla formazione del titolo, e la circostanza dell'avvenuta corresponsione dell'indennità, idonea a condizionare esclusivamente l'azione esecutiva del titolo stesso;

che, quindi, la pregiudizialità, tra pagamento dell'indennità e cognizione del merito, configurata dal giudice *a quo* sulla base degli invocati parametri costituzionali, appare erronea, atteso che il primo presuppone l'avvenuto accertamento della conclusione della locazione e mai potrebbe perciò atteggiarsi a condizione di proponibilità della relativa domanda;

che il conduttore è in ogni caso facultizzato ad effettuare formale offerta dell'immobile condizionatamente al pagamento dell'indennità e legittimamente, in mancanza di tale corresponsione, può ulteriormente godere del bene locato, in tal modo evitando le conseguenze paventate dal giudice *a quo* riguardo alle spese processuali;

che queste ultime, nella fattispecie, si pongono al Pretore, quanto a liquidazione, nella prospettata, problematica forma a causa del verificatosi, anomalo, *simultaneus processus* relativo a convalida e determinazione — giudizi viceversa disciplinati, rispettivamente, dal procedimento *ex artt.* 657 e seguenti del codice di procedura civile e dal rito speciale del lavoro — nonché in dipendenza della mancata applicazione dell'art. 663 del codice di procedura civile in tema di non-opposizione del convenuto;

ché pertanto le due questioni sollevate appaiono manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, undicesimo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), sollevata, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Tolentino con l'ordinanza di cui in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 657, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in relazione agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Tolentino con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 novembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C1106

N. 496

- Sentenza 26 ottobre-10 novembre 1989

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Regione - Regione Abruzzo - Determinazione dell'ordine di precedenza tra le varie cariche pubbliche nelle pubbliche manifestazioni, indette nell'ambito della regione - Tradizionale prerogativa dello Stato - Mancanza di attribuzione alle regioni della competenza in materia - Spettanza allo Stato - Annullamento degli atti della regione Abruzzo impugnati.

(Deliber. 29 dicembre 1988, n. 846 dell'uff. pres. cons. reg.; delib. 9 febbraio 1989 cons. reg.; lett. 9 marzo 1989, n. 1972 e lett. 9 marzo 1989, n. 1973).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giovanni CONSO;

Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 5 maggio 1989, depositato in Cancelleria il 15 maggio 1989 ed iscritto al n.7 del registro ricorsi 1989, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della deliberazione 29 dicembre 1988, n. 846, dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Regione Abruzzi, contenente approvazione di risoluzione interna in tema di «ordine delle precedenze nelle pubbliche funzioni in occasione di manifestazioni indette nell'ambito delle Regioni»; della deliberazione 9 febbraio 1989 del Consiglio regionale della Regione Abruzzi, contenente «presa d'atto» della predetta deliberazione; della lettera circolare 9 marzo 1989, n.1972 inviata ai Sindaci dei comuni abruzzesi e della lettera 9 marzo 1989, n.1973, indirizzata al Commissario di Governo nella menzionata Regione;

Visto l'atto di costituzione della Regione Abruzzo;

Udito nell'udienza pubblica del 3 ottobre 1989 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Udito l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

Con ricorso 24 aprile 1989 il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, sollevava conflitto di attribuzione nei confronti della Regione Abruzzi in relazione alla Deliberazione 29 dicembre 1988 n. 846 dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che aveva approvata la proposta di risoluzione interna concernente l'Ordine delle precedenze nelle pubbliche funzioni, in occasione di manifestazioni indette nell'ambito della Regione: proposta avanzata dal Dirigente del Servizio Informazione, Stampa e Pubbliche relazioni del Consiglio Regionale.

Il ricorso si estendeva altresì alla Deliberazione 9 febbraio 1989 del Consiglio Regionale, che aveva «preso atto» del predetto provvedimento dell'Ufficio di Presidenza, nonché alla lettera circolare 9 marzo 1989 n.1972 diretta, in argomento, ai Sindaci dei Comuni abruzzesi, e della lettera pari data n.1973 diretta, sullo stesso oggetto, al Commissario del Governo per la Regione stessa.

Dalle predette lettere risulta effettivamente che l'Ufficio di Presidenza del Consiglio (e il Consiglio stesso nel prenderne atto) ha ritenuto di approvare la proposta del citato Servizio consiliare nell'intento di sopperire — in attesa di auspicata riforma — alle carenze della Circolare 26 dicembre 1950, n. 92019/12840/6 della Presidenza del Consiglio dei Ministri che, pur aggiornando il r.d. 16 dicembre 1927 n. 2210, non teneva conto della istituzione delle Regioni a Statuto ordinario né di alcune nuove alte cariche dello Stato, come il Presidente della Corte Costituzionale.

Rilevava, in proposito, il ricorrente che la determinazione dell'ordine di precedenza tra le varie cariche pubbliche, e in genere nelle pubbliche manifestazioni, costituisce una delle più antiche prerogative del potere centrale dello Stato (art.1 n.9 del r.d. 14 novembre 1901 n. 466). Attualmente la materia è disciplinata dal r.d. 16 dicembre 1927 n. 2210 e dalla Circolare del 1950 della Presidenza del Consiglio dei Ministri sopra richiamata (peraltro aggiornata da quella del 1959).

Quanto all'ulteriore aggiornamento di tale atto, è all'opera presso la Presidenza stessa del Consiglio dei Ministri un gruppo di lavoro cui partecipano i rappresentanti degli organi costituzionali e di vertice della Repubblica.

Va anche aggiunto che il cosiddetto «cerimoniale diplomatico», inteso come insieme di regole di comportamento per il corretto svolgimento dei rapporti tra gli Stati e tra le persone che li rappresentano, è disciplinato con precisione da fonti di diritto internazionale.

Ne consegue che, in un così complesso quadro di riferimento normativo, anche internazionale, soltanto lo Stato è in grado di disciplinare l'ordine di precedenza fra i partecipanti a manifestazioni pubbliche, quando si consideri che essi esprimono la presenza di molteplici Istituzioni della Repubblica di vario livello (costituzionale e non) e di vario ambito territoriale, oltre che eventualmente di Stati esteri e di organizzazioni comunitarie e internazionali.

È per questo che un siffatto potere non è compreso nelle materie di competenza regionale elencate nell'art.117, primo comma, della Costituzione, ed è perciò che i citati atti della Regione Abruzzo sono in contrasto tanto con il predetto art. 7 quanto con l'art. 5 Cost. e con i principi fondamentali desumibili dalle altre menzionate disposizioni legislative: sicché devono essere considerati illegittimi ed invasivi dei poteri attribuiti allo Stato.

Chiede, perciò, conclusivamente il ricorrente che la Corte Costituzionale dichiari spettare esclusivamente allo Stato, nell'ordinamento interno della Repubblica, il potere di stabilire l'ordine di precedenza di cui si è detto, annullando di conseguenza gli atti della Regione Abruzzo, in relazione ai quali è stato sollevato il conflitto.

Innanzitutto alla Corte è intervenuto soltanto il Presidente del Consiglio dei Ministri, sempre tramite l'Avvocatura generale dello Stato, che all'udienza si è riportata alle dette conclusioni.

Considerato in diritto

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Regione Abruzzi, investendo nel ricorso più di un provvedimento.

Innanzitutto la Deliberazione 29 dicembre 1988 n. 846, dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che approvava una proposta di risoluzione interna concernente l'«Ordine delle precedenze nelle pubbliche funzioni, in occasione di manifestazioni indette nell'ambito della Regione»: proposta presentata da un Capo Servizio del Consiglio stesso.

In secondo luogo la Deliberazione 9 febbraio 1989 del Consiglio Regionale, che — senza alcun rilievo — aveva «preso atto» del predetto provvedimento dell'Ufficio di Presidenza.

Ed infine, due lettere del Presidente del Consiglio Regionale: l'una, datata 9 marzo 1989 n. 1972, a carattere «circolare», diretta a tutti i Sindaci dei Comuni abruzzesi, e l'altra, di pari data, n.1973, diretta al Commissario del Governo per la Regione stessa. In tali lettere il Presidente, parafrasando sostanzialmente il contenuto della relazione del Capo servizio che accompagnava la proposta, rilevava che la Circolare 26 dicembre 1950, n. 92019/12840/6 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che regola l'Ordine delle precedenze nelle pubbliche cerimonie, necessitava ormai di un aggiornamento in quanto l'esperienza l'ha dimostrata manchevole. In particolare, le lettere — come, del resto, la relazione e il contenuto della «risoluzione» dell'Ufficio di Presidenza — si riferiscono ad un'asserita grave lacuna, come quella di avere ommesso un'alta carica dello Stato, qual'è sicuramente il Presidente della Corte Costituzionale, nonché alcune rilevanti Autorità locali.

Le lettere concludevano, perciò, alludendo ad un apposito Comitato che stava elaborando, per conto dei Consigli Regionali, proposte di modifiche, e comunicando che «nel frattempo» l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con la presa d'atto del Consiglio stesso, aveva provveduto a fare chiarezza elaborando un Ordine delle precedenze da valere in occasione di manifestazioni indette in ambito regionale.

Il ricorrente, rilevato che la determinazione dell'ordine di precedenza tra le varie cariche pubbliche di qualunque livello rappresenta una delle più antiche prerogative dello Stato, e che comunque la Costituzione non prevede alcuna competenza in materia delle Regioni, sicchè gli atti impugnati sono invasivi dell'esclusiva competenza statale, chiede che questa Corte dichiari formalmente la spettanza allo Stato di tale competenza, annullando di conseguenza gli atti impugnati.

2. — Il ricorso è fondato.

Pur essendo esatto quanto affermato nel ricorso, secondo cui effettivamente quella qui in contestazione è una delle più tradizionali prerogative dello Stato, ciononostante l'argomento non potrebbe essere di per sé risolutivo. Infatti, con la scomparsa dello Stato a struttura centralizzata, e l'avvento di una Legge fondamentale che riconosce, ed anzi promuove, le autonomie locali, adeguando alle esigenze dell'autonomia e del decentramento i principi ed i metodi della sua legislazione (art. 5 Cost.), molte antiche prerogative statali sono state, in realtà, trasferite alle Regioni.

Ma sta di fatto che, proprio sul piano normativo costituzionale, non esiste alcuna disposizione che abbia attribuito alle Regioni siffatta competenza nè legislativa nè amministrativa. Non sul piano legislativo, perchè esso è espressamente e tassativamente contenuto nei limiti delle materie elencate nell'art. 117 Cost.; nè esistono altre leggi costituzionali che, a' sensi dell'ultimo inciso del primo comma del detto articolo, attribuiscono questa materia alle Regioni.

Non sul piano amministrativo, perchè queste funzioni sono correlative a quelle normative, nè risulta che lo Stato abbia con legge delegato alla Regione l'esercizio di siffatta funzione, a' sensi del secondo comma dell'art. 118 Cost.

Ed è conforme a logica che questo e non altro possa essere in materia lo stato dell'ordinamento della Repubblica.

Soltanto lo Stato, infatti, come correttamente assume il ricorrente, è effettivamente in grado di disciplinare l'ordine di precedenza fra le alte cariche e fra queste e le altre Istituzioni della Repubblica di vario livello, anche non costituzionale. Così come soltanto allo Stato spetta di precisare e coordinare le precedenze dei vari organi statali localmente decentrati, tenendo conto anche delle corrispettive competenze territoriali a livello interregionale, regionale, provinciale o locale.

Ma anche per ciò che concerne le varie Autorità degli Enti territoriali autonomi, soltanto lo Stato ha la possibilità di inserirle adeguatamente fra le altre cariche dello Stato, opportunamente apprezzando e dosando precedenze che, in tal caso, vengono necessariamente a confronto con poteri statali istituzionali e persino costituzionali. Situazione che diventa delicata, poi, quando interferiscano alti rappresentanti di Stato esteri e di organizzazioni comunitarie e internazionali.

Si spiega, dunque, perchè il difficile e delicato coordinamento di così varie e complesse situazioni non possa e non debba competere ad altri che allo Stato. Del resto, la riprova di una siffatta necessità è rappresentata proprio dal documento elaborato dalla Regione Abruzzi che si dimostra erroneo e nemmeno adeguatamente informato.

Infatti, l'intervento dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale abruzzese viene giustificato, nella lettera ai Sindaci e al Commissario del Governo, dalla necessità di aggiornare la citata Circolare della Presidenza del Consiglio del 1950 che, fra l'altro, avrebbe dimenticato un'alta carica dello Stato.

Dimostra così la Regione di non essere nemmeno aggiornata con gli atti della Presidenza del Consiglio: non è vero, infatti, che quell'alta Autorità non figuri nell'Ordine delle precedenze perchè la richiamata Circolare del 1950 è stata integrata con la nota 10 dicembre 1959 del Presidente del Consiglio che ha collocato quell'alta Autorità al livello che le compete.

3. — Accertata così la spettanza dell'attribuzione allo Stato, non sembra possa sorgere dubbio sulla effettiva invasività degli atti denunciati.

Benchè si definisca «risoluzione interna» l'approvazione dell'«Ordine delle precedenze» deliberata dall'Ufficio di Presidenza, sta di fatto che il Consiglio Regionale ne ha preso atto, senza muovere alcuna obiezione nè sulla competenza nè sul merito, e il Presidente del Consiglio Regionale l'ha poi trasmessa a tutti i Sindaci della Regione con manifesto intento di aggiornamento, sia pure transitorio, della Circolare 26 dicembre 1950 del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Per tal modo si è interferito nella competenza dello Stato, che fra l'altro aveva già provveduto ad un parziale aggiornamento con la citata Circolare 10 dicembre 1959 e con la successiva Disposizione del 30 novembre 1988; e che, fin dal 1985, ha costituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Gruppo di lavoro composto da rappresentanti della Presidenza della Repubblica, delle due Camere e della Corte Costituzionale, nonché dei Ministri degli Esteri e della Difesa, per un definitivo aggiornamento e riordinamento di tutta la materia.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta esclusivamente allo Stato il potere di stabilire l'ordine di precedenza fra le varie cariche pubbliche, anche con riferimento alle pubbliche cerimonie e manifestazioni;

Consequentemente annulla i seguenti atti della Regione Abruzzi: 1) La Deliberazione 29 dicembre 1988 n. 846 dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale; 2) La Deliberazione 9 febbraio 1989 del Consiglio Regionale che «prende atto» della predetta Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza consiliare; 3) La lettera 9 marzo 1989, n. 1972 prot., diretta a tutti i Sindaci della Regione Abruzzi; 4) La lettera 9 marzo 1989, n. 1973 prot., diretta al Commissario del Governo per la Regione Abruzzi.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 novembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C1124

N. 497

Sentenza 26 ottobre-10 novembre 1989

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e provincia autonoma.

Province - Provincia autonoma di Trento - Ordinamento scolastico - Soppressione, trasformazione e trasferimento di scuole esistenti - Competenza della provincia - Revoca dell'atto oggetto del conflitto - Cessazione della materia del contendere (telex n. 20092 Min. pubbl. istr.).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giovanni CONSO;

Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Provincia autonoma di Trento notificato il 27 maggio 1989, depositato in Cancelleria il 5 giugno 1989 ed iscritto al n. 9 del registro ricorsi 1989, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del telex n. 20092 in data 1° aprile 1989 del Ministro della pubblica istruzione, recante: «Piano di razionalizzazione di

scuole medie per l'anno scolastico 1989/90», indirizzato al Provveditore agli studi di Trento, con il quale si è comunicato che, con provvedimento in corso, viene disposta, a decorrere dal 1° settembre 1989, la trasformazione delle scuole medie di Canal San Bovo, Grigno, Lavarone e Spiazzo Rendena, in altrettante sezioni staccate dipendenti rispettivamente dalle scuole medie di Primiero, Strigno, Vigolo Vattaro e Pinzolo;

Udito nell'udienza pubblica del 3 ottobre 1989 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola:

Ritenuto in fatto

Con ricorso notificato il 27 maggio 1989, la Provincia autonoma di Trento ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, a seguito del telex n. 20092 con cui il Ministro della pubblica istruzione, in data 1° aprile 1989, aveva comunicato al Provveditore agli studi di Trento che, con provvedimento in corso, veniva disposta, a decorrere dal 1° settembre 1989, la trasformazione delle scuole medie di Canal San Bovo, Grigno, Lavarone e Spiazzo Rendena in altrettante sezioni staccate dipendenti rispettivamente dalle scuole medie di Primiero, Strigno, Vigolo Vattaro e Pinzolo, nell'ambito del piano di razionalizzazione di scuole medie per l'anno scolastico 1989-1990 adottato ai sensi del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, nella legge 6 ottobre 1988, n. 426.

Si evidenzia nel ricorso che, per quanto riguarda la Provincia autonoma di Trento, è sopraggiunto — fra la data di pubblicazione del decreto-legge e la data di pubblicazione della legge di conversione — il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 405 (pubblicato in *G.U.* n. 219 del 17 settembre 1988) che, dettando norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in Provincia di Trento, stabilisce all'art. 1 che le attribuzioni dell'Amministrazione in materia di istruzione elementare e secondaria sono esercitate, nell'ambito del proprio territorio, dalla Provincia di Trento; all'art. 5 vengono poi ribadite le competenze anche nello specifico tema della soppressione, trasformazione e trasferimento delle scuole esistenti.

Le disposizioni ricordate fanno ritenere — secondo la ricorrente — che anche il piano di razionalizzazione della rete scolastica di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 323 del 1988, convertito, con modificazioni, nella legge 6 ottobre 1988, n. 426, deve essere predisposto, per quanto riguarda le scuole ubicate in Provincia di Trento, dalla Provincia medesima. Nella specie invece il Ministero, avocando tale competenza e decidendo circa la trasformazione di alcune scuole in sezioni staccate, ha assunto provvedimenti di competenza della Provincia, per i quali, per di più, non sarebbe stata neppure necessaria l'intesa della Provincia con il Ministero, in quanto, non trattandosi di istituzione di scuole, non derivava alcun onere per lo Stato in materia di personale.

Conclude la ricorrente chiedendo a questa Corte: a) di dichiarare che non spetta allo Stato definire il piano di razionalizzazione della rete scolastica di cui all'art. 2 del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, nella legge 6 ottobre 1988, n. 426, per quanto concerne le scuole ubicate nella Provincia di Trento, e ciò in base agli artt. 9 e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, nonché agli artt. 1 e 5 del d.P.R. 15 luglio 1988 n. 405; b) di annullare conseguentemente il provvedimento del Ministro della pubblica istruzione di cui al telex n. 20092 del 1° aprile 1989.

Considerato in diritto

Nelle more del giudizio il Ministro della pubblica istruzione, con telegramma di Stato in data 12 giugno 1989 indirizzato alla Provincia autonoma di Trento, ha revocato il telex n. 20092 oggetto del conflitto.

Di tanto ha dato atto la stessa ricorrente Provincia, con memoria presentata nell'imminenza dell'udienza.

È conseguentemente venuta meno la materia del contendere.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 novembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 498

Sentenza 26 ottobre-10 novembre 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Procedimento penale - Istruttoria - Nomina da parte del giudice di un consulente tecnico d'ufficio all'imputato che non abbia provveduto a nominarlo o ne sia rimasto privo - Facoltà della parte - Richiamo alla sentenza n. 345/1987 - Non fondatezza.**

(Cod. proc. pen. 1930, artt. 128, primo comma, e 323, primo comma).

(Cost., art. 24, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giovanni CONSO;*Giudici:* prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CATANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 128, comma primo, e 323, comma primo, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 16 novembre 1988 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Napoli nel procedimento penale a carico di Guillari Raffaele, iscritta al n. 255 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto in fatto

1. — Il Giudice istruttore presso il Tribunale di Napoli, con ordinanza 16 novembre 1988, sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 128, primo comma, e 323, primo comma, codice procedura penale del 1930, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

Riferiva il Giudice nell'ordinanza che, nel corso della formale istruttoria, l'imputato, pur avendo ricevuto la comunicazione giudiziaria, non provvedeva a nominare un difensore di fiducia: il giudice gli nominava, perciò, ex art. 128 codice procedura penale 1930, un difensore d'ufficio. Disposta, però, ed espletata una perizia dattiloscopia, il difensore d'ufficio chiedeva che fosse nominato «d'ufficio» un consulente tecnico.

L'istanza veniva respinta in quanto la legge (art. 323 codice procedura penale 1930) non prevede che il giudice abbia a sostituirsi all'imputato anche nella nomina del consulente di parte. Il difensore d'ufficio presentava allora memoria, nella quale formulava eccezione d'illegittimità costituzionale dell'art. 128 codice procedura penale 1930, nella parte in cui non prevede che il giudice nomini anche un consulente tecnico d'ufficio all'imputato che non abbia provveduto a nominarlo o ne sia rimasto privo. Il Giudice istruttore, ritenendo la questione non manifestamente infondata, la sollevava innanzi a questa Corte osservando che il giudizio non poteva essere definito indipendentemente dalla soluzione della questione che, se fondata, avrebbe dato diritto all'imputato a ricevere d'ufficio l'integrazione della difesa attraverso un consulente tecnico di parte: e questi avrebbe potuto formulare osservazioni e riserve in ordine alla perizia d'ufficio in guisa da rendere effettiva ed efficiente la difesa della parte privata.

2. — È intervenuto nel giudizio innanzi a questa Corte il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, che ha chiesto dichiararsi infondata la questione.

Considerato in diritto

1. — Secondo il Giudice *a quo*, il combinato disposto degli artt. 128 e 323 del codice di procedura penale 1930 sarebbe incompatibile con l'inviolabilità del diritto di difesa, così come affermata nell'art. 24 della Costituzione. Resterebbe, infatti, senza tutela un aspetto essenziale della difesa, in quanto non è previsto che il giudice possa integrarla, nominando *ex officio* anche un consulente tecnico di parte, quando se ne ravvisi l'esigenza e l'imputato non vi abbia tuttavia provveduto.

Alla base della questione viene invocata anche la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il consulente tecnico appartiene all'Ufficio della difesa, com'è dimostrato anche dalle norme che lo equiparano al difensore nei diritti e nei doveri (artt. 341, 351 n. 2, codice procedura penale 1930 e 380 e 381 codice penale).

2. — La questione poteva essere più correttamente sollevata prima della decisione. Tuttavia, trattandosi di decisione assunta nel corso dell'istruttoria mediante ordinanza sempre revocabile, e poiché, d'altra parte, il difensore può sempre reiterare l'istanza che allo stato non ha trovato accoglimento, la questione, sotto questo riflesso, può essere ammessa.

Sarebbe stato altresì preferibile che l'ordinanza avesse accennato alle ragioni che hanno indotto il difensore a sollecitare dal Giudice istruttore la nomina del consulente tecnico, visto che tanto il codice del 1930 quanto il nuovo ne attribuiscono facoltà alla parte. Sarebbe stato utile, in altri termini, conoscere se l'istanza sia stata avanzata nell'impossibilità del difensore di avere con l'imputato qualsiasi contatto, oppure se questi abbia opposto un rifiuto al suggerimento del difensore.

Nel primo caso, infatti, l'intervento *ex officio* sarebbe stato richiesto perché il difensore avrebbe evidentemente ritenuto di non avere i poteri di procedere alla nomina nell'impossibilità di conoscere gli intendimenti della parte; e ciò, evidentemente, per una troppo letterale interpretazione dell'art. 323 del codice di procedura penale 1930, che sembra costituire la facoltà esclusivamente in capo alla «parte», sia pure a mezzo del difensore. Anche se non può escludersi che al fondo di tale comportamento s'annidi la preoccupazione per la responsabilità delle conseguenze economiche conseguenti alla nomina del consulente: nomina che, nel rapporto interno, si traduce in un vero e proprio incarico professionale di prestazione intellettuale.

Nel secondo caso, invece, il difensore, valutata positivamente la necessità di integrare la difesa con l'ausilio di un consulente tecnico, si rivolgerebbe al giudice per sostituire la volontà dell'ufficio a quella riluttante della parte.

L'ordinanza tace su tutto; probabilmente confidando che la questione, così come proposta, in analogia alla situazione concernente la nomina del difensore d'ufficio, possieda valenza tale da coprire ogni ipotesi. In realtà, invece, la questione è infondata sotto ambo i possibili profili.

3. — Quanto alla prima ipotesi, va rilevato che al difensore d'ufficio competono pienamente tutti i poteri che la legge processuale riconosce alla difesa. Ed è poi pacifico per dottrina, e per prassi ultracinquantennale, che l'espressione «la parte privata ... può, a mezzo del suo difensore, nominare un consulente tecnico», di cui all'art. 323, primo comma, codice di procedura penale 1930, sta a significare che è il difensore ad effettuare la nomina, valutato l'interesse della parte. Ovviamente, tenuto anche conto che la parte è esposta al relativo onere finanziario, questa può sempre espressamente revocare la nomina; ed, a tal fine, il difensore deve darne informativa all'imputato nell'indirizzo conosciuto. Dopodiché, prende vigore il principio secondo cui *vigilantibus jura succurunt*.

Certo, rimane il problema delle spese. Ma, se l'imputato non è abbiente, provvede il giudice penale, o lo stesso pubblico ministero, ad ammetterlo, ricorrendone gli estremi, al gratuito patrocinio, ai sensi dell'art. 3 del regio decreto 28 maggio 1931 n. 602 (Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale).

Se, invece, è abbiente, il difensore può recuperare spese ed onorari del consulente, esponendoli in parcella, ed eventualmente nel ricorso per decreto ingiuntivo, quali spese da lui anticipate.

Se, poi, infine, si facesse questione di anticipazione di spese ed onorari, allora è problema che spetta risolvere al legislatore. Si tratterebbe, infatti, di predisporre l'articolazione di una disciplina per un'eventuale prenotazione a debito mediante iscrizione a campione penale, o di dare altra soluzione che non rientra nei poteri di questa Corte.

Ma è questo un profilo che non è stato sollevato.

4. — Più delicata può sembrare, invece, la seconda ipotesi per la quale, considerata la qualità del consulente tecnico di integratore della difesa, si ritiene che l'ufficio, ricorrendone le condizioni, debba provvedere a nominarlo anche contro la riluttante volontà della parte.

Se il principio fosse vero, si dovrebbe, anzi, ritenere che la nomina possa avvenire *ex officio* anche contro la stessa volontà del difensore, dato che sempre di nominare un difensore tecnico si tratterebbe, così come, del resto, si propone che essa avvenga malgrado la volontà dell'autodifesa.

Ma anche questa ipotesi non ha fondamento.

Non devono far velo i principi che si riferiscono alla nomina del difensore d'ufficio, che non possono trovare applicazione nella nomina del consulente tecnico di parte. Pur avendo questi, infatti, a sua volta, veste di difensore, in quanto integra la difesa tecnica mediante l'apporto delle sue conoscenze scientifiche in discipline diverse da quelle giuridiche, tuttavia la tutela di cui all'art. 24, secondo comma, della Costituzione si esplica, nei suoi confronti, nel senso di rendere illegittimo qualunque ostacolo venga frapposto alla sua introduzione nel processo, ma non fino al punto di prescindere o addirittura di superare la volontà della parte.

E ciò perché diversa è la *ratio* che presiede all'imprescindibile esigenza del difensore principale nel processo. Questa è esigenza assoluta ed inderogabile perché introduce un protagonista senza il quale, specie e tanto più nel nuovo processo, esso non può, da un certo momento in poi, nemmeno proseguire. In realtà, l'imposizione all'imputato di un difensore, persino suo malgrado, mira ad assicurargli quelle cognizioni tecnico-giuridiche, quell'esperienza processuale e quella distaccata serenità, che gli consentono di valutare adeguatamente le situazioni di causa, in guisa da tutelare la sua più ampia libertà di determinazione nella scelta delle iniziative e dei comportamenti processuali.

In altri termini, il difensore è garante dell'autonomia e dell'indipendenza dell'imputato nella condotta di causa ed è consigliere della sua autodifesa, tanto che la trasgressione di qualunque norma concernente questa *ratio* è configurata dall'art. 185 n. 3 codice procedura penale 1930 come nullità assoluta.

Ma proprio perché imposizione del difensore e nullità insanabili non hanno altro intento se non quello illustrato, una volta instaurata la detta garanzia non è ammissibile alcuna altra intromissione dell'ufficio pubblico, nemmeno se il fine fosse quello di avvantaggiare l'imputato.

Da quel momento ogni scelta ulteriore, ogni possibile valutazione in ordine alle iniziative e ai comportamenti non possono che competere alla difesa nell'ambito della disciplina dettata dalla legge: intendendo per difesa quella costituita dal binomio difesa tecnica-autodifesa, nella quale alla fine è sempre la volontà della parte a prevalere su quella del difensore, con la sola esclusione della imprescindibile presenza di un difensore che l'assisti. E, del resto, la consulenza tecnica serve appunto per consentire una più adeguata valutazione di un mezzo di prova, qual'è la perizia.

Pretendere che il giudice o, peggio, il pubblico ministero, che è controparte, s'intromettano — sia pure a richiesta — nelle discrezionali valutazioni difensive per nominare d'ufficio all'imputato che non lo voglia un consulente tecnico, significherebbe trasgredire la regola di autodifesa che riconosce alla parte «la facoltà» di quella nomina, e quindi, in definitiva, violare il libero esercizio di quella difesa che l'art. 24 della Costituzione tutela. Come si è visto, infatti, l'unica imposizione all'imputato è quella del difensore, ma è mirata proprio a liberarlo da ogni soggezione, consentendogli di assumere liberamente le sue determinazioni con perfetta consapevolezza. Per il resto, il comportamento processuale dell'imputato non è mai doveroso né obbligatorio, se non nei limiti del rispetto, da lui dovuto come da tutti, alle regole di polizia del processo. Ciò che conta, agli effetti dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, è che all'imputato sia assicurata la «facoltà» di espletare liberamente i diritti di difesa che la legge gli riconosce: se lo si obbligasse ad esercitarli, l'art. 24 verrebbe violato per altro verso.

Affidare al giudice o al pubblico ministero la possibilità di assegnare d'ufficio all'imputato nolente un consulente tecnico, significa trasformare una «facoltà» della parte in un potere discrezionale del magistrato.

Al contrario, una volta che sia stata realizzata, di fiducia o d'ufficio, la difesa principale, spetta soltanto all'imputato stesso decidere sulla nomina di un consulente ad integrazione, così come sicuramente a lui soltanto spetta di nominare, se crede, un secondo difensore principale.

La giurisprudenza di questa Corte, e particolarmente quella espressamente richiamata dall'ordinanza, è sempre stata perfettamente coerente su questa linea. Riconoscendo, infatti, che il beneficio del gratuito patrocinio doveva estendersi all'assistenza del consulente tecnico di parte anche nel processo civile, la Corte ha chiaramente parlato di «facoltà» delle parti di darsi tale assistenza (sentenza 2 giugno 1983 n. 149): e così pure quando al giudice rimettente si è suggerito d'interpretare le norme concernenti la nomina eventuale di più periti rispettando la più ampia possibile tutela della «facoltà» che in materia la legge riconosce all'imputato (sentenza 15 ottobre 1987 n. 345).

Come si era premesso, appare dunque evidente che la questione, così come proposta, non è fondata, sotto ogni suo ipotizzabile profilo.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 128, primo comma, e 323, primo comma, codice di procedura penale 1930, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Napoli con ordinanza 16 novembre 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1989.

Il presidente: CONSO

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 novembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C1126

N. 499

Ordinanza 26 ottobre-10 novembre 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Radiocomunicazioni - Mancata ricezione di programmi televisivi - Canone di abbonamento comunque dovuto per la sua valenza di obbligo tributario - Identica questione già dichiarata manifestamente infondata (ordinanza n. 219/1989) e non fondata (sentenza n. 535/1988) - Manifesta infondatezza.

(R.D.-L. 21 febbraio 1938, n. 246, artt. 1, 10 e 25, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880; legge 14 aprile 1975, n. 103, art. 15, secondo comma).

(Cost., art. 53).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giovanni CONSO;

Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, 10 e 25 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880 (Disciplina del canone di abbonamento televisivo) e dell'art. 15, comma secondo, della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di radio diffusione e televisione), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 9 dicembre 1988 dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra Ronchini Diego ed altri e l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, iscritta al n. 239 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa il 9 dicembre 1988 dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra Aschbacher-Berger Cecilia e l'Amministrazione delle Finanze dello Stato (URAR), iscritta al n. 240 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Tribunale di Torino con due identiche ordinanze pronunziate il 9 dicembre 1988 ha sollevato, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 10 e 25 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880 (Disciplina del canone di abbonamento televisivo) e dell'art. 15, secondo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di radio diffusione e televisione).

Considerato che identica questione è stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 219 del 1989, seguita alla sentenza n. 535 del 1988 che già l'aveva dichiarata non fondata;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 10 e 25 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880 (Disciplina del canone di abbonamento televisivo) e dell'art. 15, secondo comma, della legge 14 aprile 1975 n. 103 (Nuove norme in materia di radio diffusione e televisione) promossa, con due identiche ordinanze del 9 dicembre 1988, dal Tribunale di Torino in riferimento all'art. 53 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 novembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C1127

N. 500

Ordinanza 26 ottobre-10 novembre 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Legge penale - Falso riconoscimento di figlio naturale - Differente e minore tutela del neonato a seconda che si versi nell'ipotesi di reato previsto dall'art. 567 del c.p. o in quella prevista dall'art. 495 del c.p. - Richiesta di sentenza additiva - Manifesta inammissibilità.

(C.P., artt. 495 e 567, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 30, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giovanni CONSO;

Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 495 e 567, capoverso, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 19 settembre 1988 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento penale a carico di Carta Gregorio ed altri, iscritta al n. 241 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, con ordinanza 19 settembre 1988, sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 495 e 567, secondo comma codice penale, con riferimento agli artt. 3 e 30, secondo comma, della Costituzione;

che riferiva il Tribunale di procedere nei confronti di tale Marsocci Antonio per avere denunciato come propria figlia naturale, e, come tale, riconosciuta nella formazione dell'atto di nascita; una bambina nata da tale D'Angelo Carmela, nubile, risultata poi invece frutto di altra non identificata relazione della D'Angelo, per cui veniva contestato ai due (e ad altri compartecipi) il delitto di cui all'art. 567, secondo comma, codice penale;

che osservava, però, il giudice *a quo* come, stando alla prevalente attuale giurisprudenza, doveva constatarsi grave disparità di trattamento nei confronti di chi veniva a versare in tale ipotesi, rispetto a chi rendeva analoga falsa dichiarazione all'Ufficiale di Stato civile successivamente alla formazione dell'atto di nascita; questi, infatti, veniva chiamato a rispondere al più del delitto di cui all'art. 495 codice penale, salvo che non venisse addirittura mandato esente da qualsiasi responsabilità, sotto il riflesso che la falsità in ordine alla procreazione non poteva rientrare nella nozione di falso sulle qualità personali;

Considerato che il giudice *a quo*, lamentando la differente e minore tutela del neonato, chiede alla Corte una pronuncia con cui anche il falso riconoscimento di figlio naturale successivo alla formazione dell'atto di nascita venga ricompreso nell'ipotesi di alterazione di stato prevista dall'art. 567, capoverso, codice penale;

che, come appare dalla stessa ordinanza, nella specie il falso riconoscimento è avvenuto contestualmente alla formazione dell'atto di nascita;

che, in tal modo, il giudice *a quo* chiede una pronuncia additiva in materia penale del tutto irrilevante nel processo in corso;

che, quindi, la questione è manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 495 e 567, secondo comma, codice penale, con riferimento agli artt. 3 e 30, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere con ordinanza 19 settembre 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 novembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C1128

N. 501

Ordinanza 26 ottobre-10 novembre 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Personale statale - Stipendi, salari e retribuzioni - Crediti valutati dallo Stato - Pignorabilità e sequestrabilità fino alla concorrenza di un quinto - Esclusione - Questione già decisa (sentenza n. 878/1988) con declaratoria di illegittimità costituzionale - Manifesta inammissibilità.

(D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 1).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giovanni CONSO;

Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (T.U. delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, dei salari e delle pensioni dei dipendenti delle P.P. A.A.),

promosso con ordinanza emessa il 16 novembre 1987 dal Tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra Fioravanti Umberto, nella qualità di esercente la patria potestà sulla figlia minore Fioravanti Silvia e Meli Adriano, iscritta al n. 210 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il Tribunale di Firenze, con ordinanza in data 16 novembre 1987, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, nella parte in cui non consente la pignorabilità e la sequestrabilità, fino alla concorrenza di un quinto, degli stipendi, salari e retribuzioni corrisposti dallo Stato per ogni credito vantato nei confronti del personale;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 878 del 1988, ha già deciso la questione, con riferimento all'art. 2, primo comma, n. 3 del predetto d.P.R., (sede in cui va più esattamente collocata), dichiarandone l'illegittimità costituzionale: «nella parte in cui non prevede la pignorabilità e la sequestrabilità degli stipendi, salari e retribuzioni corrisposti dallo Stato, fino alla concorrenza di un quinto, per ogni credito vantato nei confronti del personale»;

che quindi tale decisione assorbe ogni riferimento all'art. 1 della medesima legge effettuato dal giudice remittente, come già ritenuto nella ordinanza n. 131 del 1989 con la quale questa Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione anche in riferimento al citato art. 1;

che conseguentemente la questione ora sollevata va dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 (T.U. delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, dei salari e delle pensioni dei dipendenti delle P.P. A.A.), sollevata dal Tribunale di Firenze, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 novembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 85

Ricorso depositato in cancelleria il 27 ottobre 1989
(della provincia autonoma di Bolzano)

Provincia autonoma di Bolzano - Riforma nazionale degli enti pubblici di informazione statistica - Pretesa attribuzione mediante decreto legislativo del potere di istituire uffici di statistica nella provincia, potere, peraltro, già esercitato (l.p.a.B. n. 23/1980) e statutariamente riconosciuto - Costituzione del «Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica» presso l'Istat per l'esercizio di funzioni direttive vincolanti in materia di criteri organizzativi e di funzionalità degli uffici anche periferici - Sottoposizione degli enti provinciali di statistica (tra cui sono da ricomprendere anche quelli delle uu.ss.ll.) alle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione alla riorganizzazione o istituzione di tali uffici - Lesione dell'autonomia provinciale in materia di potestà legislativa e amministrativa - Attribuzione di un potere di indirizzo e coordinamento ad un organo (Comitato . . .) diverso dal Governo - Eccesso di delega, dovendo i poteri attribuiti all'Istat essere limitati al solo coordinamento tecnico - Richiamo ai principi della sentenza n. 242/1989.

(D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322, artt. 5, primo comma, 21, primo comma, lett. c), e 26, primo comma).

[Cost., art. 76; d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, artt. 8, 9 e 16 (stat. spec. T.-A.A.); d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017; d.P.R. 24 marzo 1981, n. 228; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, anche in relazione alla legge 11 marzo 1972, n. 118, artt. da 13 a 16].

Ricorso della provincia autonoma di Bolzano, in persona del presidente della giunta *pro-tempore* dott. Luis Durnwalder, giusta deliberazione della giunta provinciale n. 6183 del 9 ottobre 1989, rappresentata e difesa — in virtù di procura speciale del 16 ottobre 1989 (rep. n. 15712), rogata dall'avv. Giovanni Salghetti Drioli, vice segretario della giunta ed ufficiale rogante — dagli avv.ti proff.ri Sergio Panunzio e Roland Riz e presso il primo di essi elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese n. 3 (studio legale Guarino), contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica, per la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 5, primo comma, dell'art. 21, primo comma, lett. c), e dell'art. 26, primo comma, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; per violazione degli artt. 8, 9 e 16 dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e delle relative norme d'attuazione (in particolare stabilite dal d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017, dal d.P.R. 24 marzo 1981, n. 228, e dal d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474), in relazione altresì alle norme del titolo terzo (artt. 13 e 16) della legge 11 marzo 1972, n. 118; nonché dell'art. 76 della Costituzione.

FATTO

1. — È noto che l'art. 24 della legge n. 400/1988 ha attribuito al Governo una delega per la riforma degli enti pubblici di informazione statistica e per la istituzione di un sistema interconnesso di uffici statistici composto da «tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta e alla elaborazione dei dati statistici a livello centrale e locale» (art. 24, primo comma, lett. a). Come rilevato dal codesta ecc.ma Corte nella sentenza n. 242/1989 (che ebbe ad occuparsi anche di tale argomento) «L'istituzione di un sistema formato da una pluralità di fonti statistiche è direttamente consequenziale alla previsione costituzionale di una pluralità di centri di indirizzo politico e amministrativo — connaturata all'articolazione regionale o, più in generale, autonomistica del nostro ordinamento (art. 5 della Costituzione — dal momento che l'informazione statistica costituisce un potere implicito nelle competenze materiali affidate ai vari soggetti e organi pubblici)».

È chiaro, dunque, come aspetti alla provincia autonoma ricorrente una potestà legislativa (ed amministrativa) di livello primario in materia di attività statistiche, che è implicita in quella ad essa attribuita — per tutte le varie materie di specifica competenza (ma in particolare in materia di artigianato, di industria e di commercio, di igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria ed ospedaliera) — dagli artt. 8, 9 e 16, primo comma, dello statuto speciale di autonomia.

Non solo. Dovendo poi l'attività statistica di competenza della provincia essere svolta da appositi uffici od enti provinciali, spetta dunque alla provincia autonoma ricorrente anche una potestà legislativa (ed amministrativa) esclusiva (ex art. 8, n. 1. dello statuto) in ordine all'ordinamento degli uffici provinciali preposti all'attività statistica e del personale ad essi addetto.

Le disposizioni statutarie, su cui si fondano le potestà provinciali in materia statistica, hanno trovato anche integrazione ed attuazione dapprima con la legge 11 marzo 1972, n. 118, recante «Provvedimenti a favore delle popolazioni alto-atesine» (una legge che — com'è noto — costituisce specifica attuazione del c.d. «Pacchetto» del novembre 1969, che sta alla base della revisione dello statuto speciale di autonomia del 1972), che nel titolo terzo (artt. 13 e segg.) espressamente riconosce il «potere statistico» autonomo della regione Trentino-Alto Adige e delle province di Trento e di Bolzano. Successivamente è intervenuto il d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017 (recante norme di attuazione dello statuto in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati) che, fra l'altro, ha trasferito alla regione Trentino-Alto Adige le attribuzioni statali in materia di ordinamento delle camere di commercio, ed alle province di Trento e Bolzano le funzioni amministrative — comprese dunque quelle statistiche — già esercitate dalle stesse camere (artt. 2, primo comma, e 3, terzo comma); inoltre ha nuovamente riconosciuto il potere autonomo della provincia ricorrente per ciò che concerne le attività statistiche riservate alla sua competenza, ivi compreso quello di istituire con proprie leggi gli appositi uffici provinciali (art. 10, secondo comma); ed ha pure delegato alla medesima provincia (art. 10, primo comma) le residue funzioni statali in materia di statistica «attribuite agli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato e agli uffici di corrispondenza per il territorio provinciale previsti dalla legge 6 agosto 1966, n. 628» (un chiaro esempio, questo, di delega «necessaria» per la integrazione delle competenze «proprie» delle province, secondo l'insegnamento di codesta ecc.ma Corte: sentenza n. 559/1988). Infine, l'autonomia della provincia in materia di attività statistica ha trovato ulteriore riconoscimento nell'art. 1 del d.P.R. 24 marzo 1981, n. 228, che ha integrato le norme d'attuazione in materia, già stabilite dal d.P.R. n. 1017/1978.

Da ultimo, va anche ricordato come, sulla base delle suddette competenze costituzionalmente garantite, la provincia autonoma ricorrente abbia provveduto con la legge 20 giugno 1980, n. 23, alla istituzione dello «Istituto provinciale di statistica», mediante il quale essa esercita le sue funzioni in materia di statistica.

Non solo. Attività statistica viene svolta nella provincia di Bolzano anche dai servizi amministrativi delle u.s.l. della provincia (art. 10 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, come modificato dalla legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, art. 12), i cui dati affluiscono e vengono poi rielaborati dall'apposito «Ufficio sistema informativo sanitario» n. 175 della ripartizione ottava della provincia (v. allegato A, n. 175, della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11; ed art. 26, terzo comma, legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33), che ha fra i suoi compiti appunto quello della «produzione e diffusione di statistiche correnti e/o finalizzate».

2. — Ciò premesso, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 22 settembre 1989, è stato pubblicato il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400».

Tale decreto legislativo contiene delle disposizioni che appaiono lesive delle competenze costituzionalmente attribuite alla provincia autonoma, onde essa è costretta ad impugnarlo innanzi a codesta ecc.ma Corte, chiedendone la dichiarazione di incostituzionalità per i seguenti motivi:

DIRITTO

I. — Violazione, da parte dell'art. 5, primo comma, del decreto legislativo impugnato, delle competenze provinciali di cui agli artt. 8, 9 e 16 dello statuto speciale T.-A.A. e delle relative norme d'attuazione (in particolare d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017, d.P.R. 24 marzo 1981, n. 228, e d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474), in relazione altresì agli artt. da 13 a 16 della legge 11 marzo 1972, n. 118.

Dopo avere stabilito all'art. 2 che fanno parte del sistema statistico nazionale anche gli uffici di statistica delle regioni e delle province autonome, il decreto legislativo n. 322/1989 stabilisce poi al primo comma dell'art. 5 che «Spetta a ciascuna regione ed alle province autonome di Trento e Bolzano istituire con propria legge uffici di statistica».

Come si è già visto in precedenza, il potere della provincia ricorrente di istituire e disciplinare con proprie leggi gli uffici di statistica provinciali le spetta in via autonoma, in quanto fondato sulle norme costituzionali già richiamate, che le attribuiscono il potere di svolgere attività statistica nelle materie di propria competenza, e quello di istituire ed organizzare i propri uffici.

La legge ordinaria, dunque, non può né attribuire, né togliere alla provincia tale potere (oltretutto già esercitato con l'approvazione soprattutto della citata legge provinciale n. 23/1980, che ha istituito l'istituto provinciale di statistica); essendo esso fondato direttamente su norme costituzionali.

Viceversa la disposizione legislativa impugnata pretenderebbe di attribuire essa stessa alla provincia il potere di istituire i propri uffici di statistica, così misconoscendo l'autonomia che anche a questo riguardo è ad essa costituzionalmente riconosciuta. Di qui la sua palese incostituzionalità.

2. — Violazione, da parte dell'art. 21, primo comma, lett. c), del decreto legislativo impugnato, delle medesime competenze provinciali già precedentemente indicate, anche in relazione ai principi relativi alla funzione statale di indirizzo e coordinamento, ed all'art. 76 della Costituzione.

L'art. 17 del decreto legislativo n. 322/1989 prevede la costituzione di un «Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica» per l'esercizio delle funzioni direttive dell'Istat. In particolare il sesto comma dell'art. 17 stabilisce che «Il comitato emana direttive vincolanti nei confronti degli uffici di statistica costituiti ai sensi dell'art. 3, nonché atti di indirizzo nei confronti degli altri uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2» (di questi ultimi uffici — come si è visto in precedenza — fanno parte anche gli uffici statistici delle regioni e delle province autonome).

Occorre a questo punto ricordare (a noi stessi ed alla Presidenza del Consiglio) come i poteri di indirizzo e coordinamento esercitabili dall'Istat nei confronti delle regioni e province autonome siano già stati oggetto dell'esame di codesta Corte, in relazione a quanto previsto dall'art. 24, primo comma, lett. c), della legge n. 400/1988. Al riguardo, nella sentenza n. 242/1989 codesta ecc.ma Corte, ebbe infatti a precisare che tali poteri di indirizzo e coordinamento dell'Istat «non rientrano concettualmente nella funzione di indirizzo e di coordinamento che lo Stato esercita nei confronti delle regioni al fine di salvaguardare l'essenziale unitarietà della pluralità degli indirizzi politici e amministrativi connaturata a un ordinamento autonomistico, ma rappresentano, piuttosto, una forma di coordinamento tecnico, che ha il solo scopo di unificare o di rendere omogenee le metodologie statistiche utilizzate dai vari centri pubblici di informazione statistica e che, come tale, non incide sul potere — spettante alle regioni e alle province di Trento e di Bolzano entro i limiti di autonomia loro imposti — di programmare, dirigere e gestire l'attività dei propri uffici statistici secondo i propri bisogni».

Ciò premesso, viene a questo punto in rilievo ai fini del presente ricorso l'art. 21 del decreto legislativo impugnato. Questo, infatti, nel suo primo ed unico comma, stabilisce che «Le direttive e gli atti di indirizzo del comitato previsti dal sesto comma dell'art. 17 hanno ad oggetto:.....; c) i criteri organizzativi e la funzionalità degli uffici di statistica delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché degli enti e degli uffici facenti parte del sistema statistico nazionale».

Dunque, quest'ultima disposizione legislativa riconosce al Comitato di cui all'art. 17 (cioè ad una autorità pubblica diversa dal Governo) un potere di indirizzo e coordinamento (se non addirittura di direttiva) nei confronti della provincia ricorrente per ciò che riguarda i criteri organizzativi e la funzionalità del suo ufficio provinciale di statistica.

È palese come tale disciplina legislativa sia lesiva dell'autonomia provinciale. Diversamente da quanto era stato affermato dalla sentenza n. 242/1989 (per rendere costituzionalmente giustificato il riconoscimento del potere di indirizzo dell'Istat) il decreto delegato n. 322/1989 non ha affatto configurato il potere di indirizzo e coordinamento in questione come un potere di coordinamento meramente «tecnico», come tale avente per oggetto le sole «metodologie statistiche», ma invece come una espressione della vera e propria funzione di indirizzo e coordinamento statale nei confronti delle attività amministrative regionali e provinciali, onde si prevede appunto che esso può incidere addirittura proprio sulla organizzazione e sul funzionamento, in generale, degli uffici (statistici) regionali e provinciali: cioè su aspetti del tutto estranei al coordinamento tecnico delle metodologie statistiche.

Ne risulta dunque violata, in primo luogo, la competenza della provincia a disporre autonomamente in ordine alla organizzazione ed al funzionamento dei propri uffici, ed a svolgere attraverso di essi in modo autonomo l'attività statistica di propria competenza. Al tempo stesso risultano violati i principi che presidono all'esercizio della funzione statale di indirizzo e di coordinamento ed in particolare quello secondo cui la funzione di indirizzo e coordinamento nei confronti delle regioni e delle province autonome non può essere esercitato dall'autorità dello Stato diverse dal Governo (cfr. da ultimo sentenze nn. 242 e 338 del 1989).

Infine, la impugnata disposizione dell'art. 21 del decreto delegato n. 322/1989 è altresì viziata per eccesso di delega, essendo in contrasto col principio o criterio direttivo dell'art. 24, primo comma, lett. e), della legge n. 400/1989, secondo cui i poteri di indirizzo e coordinamento dell'Istat nei confronti della provincia ricorrente debbono essere

limitati al solo «coordinamento tecnico». Sotto questo profilo, si denuncia la incostituzionalità della disciplina impugnata perché adottata in violazione del combinato disposto delle già richiamate norme statutarie, attributive delle competenze provinciali in materia di attività statistica e di organizzazione dei relativi uffici, e dell'art. 76 della Costituzione.

3. — Violazione, da parte dell'art. 26, primo comma, del decreto legislativo impugnato, delle stesse competenze provinciali già precedentemente indicate, in relazione ai medesimi parametri di costituzionalità.

Il primo comma dell'art. 26 del decreto legislativo impugnato stabilisce che «Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni e gli enti di cui agli artt. 3 e 4 inviano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sulla situazione degli uffici di statistica esistenti e sui provvedimenti necessari per il loro adeguamento alle norme del presente decreto. Entro i successivi tre mesi, le amministrazioni e gli enti provvedono, anche sulla base delle eventuali direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla riorganizzazione o istituzione degli uffici di statistica, secondo le norme del presente decreto».

Fra le «amministrazioni e gli enti» cui si riferisce l'art. 26 sono ricompresi (in base al terzo comma dell'art. 3) le province, i comuni, le camere di commercio, le u.s.l. e gli altri enti locali. Ne risulta che, dunque, anche tali enti sono sottoposti alle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri relative alla riorganizzazione o istituzione dei loro uffici di statistica.

Si è già detto come la provincia ricorrente, in quanto titolare di funzioni proprie (e di funzioni «necessariamente delegate») in materia di statistica, esercita in piena autonomia le competenze relative alla istituzione ed organizzazione dei propri uffici statistici, anche ai sensi dell'art. 8, primo comma, n. 1, dello statuto.

Da questo ne deriva che — per motivi analoghi a quelli già richiamati a proposito della censurata disposizione dell'art. 21, primo comma, lett. c) — anche il primo comma dell'art. 26 è incostituzionale ove esso comporti il riconoscimento alla Presidenza del Consiglio di un potere di direttiva (neppure, quindi, di semplice indirizzo e coordinamento) relativamente alla riorganizzazione o istituzione degli uffici statistici della stessa provincia ricorrente. La qual cosa il tenore del combinato disposto dagli artt. 3 e 26, primo comma, non sembra escludere.

Ma se anche così non fosse, la impugnata disposizione dell'art. 26 è certamente incostituzionale e lesiva della autonomia provinciale per il fatto che essa, in ogni caso, stabilisce che le direttive in questione della Presidenza del Consiglio abbiano per oggetto la riorganizzazione o istituzione anche degli uffici di statistica della u.s.l. della provincia di Bolzano.

In tal caso, infatti, ne risulta lesa la competenza della provincia ad organizzare concretamente le u.s.l. del proprio territorio anche per quanto concerne l'esercizio di attività statistiche, ed eventualmente ad istituire appositi uffici di statistica delle uu.ss.ll. Competenza che è riservata alla provincia in base agli artt. 8, n. 1, e 9, n. 10, dello statuto. La lesione della competenza provinciale risulta poi tanto più evidente per il fatto che — come si è già detto in precedenza — la provincia ha già regolato con proprie leggi l'attività statistica nell'ambito del Servizio sanitario provinciale, anche negli aspetti di competenza delle uu.ss.ll.

Al riguardo osserviamo fin d'ora che sarebbe vano cercare di giustificare la disposizione legislativa in questione sostenendo che il potere da essa previsto sia espressione del generale potere di indirizzo e coordinamento governativo sulle attività di competenza propria della provincia. L'art. 26 prevede infatti un potere di «direttiva» vincolante e puntuale, non un potere di indirizzo coordinamento. In ogni caso, se anche si trattasse di quest'ultimo, esso non sarebbe conforme ai principi che — secondo l'insegnamento di codesta ecc.ma Corte — presiedono all'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento in via amministrativa (fra l'altro non è previsto l'intervento del Consiglio dei Ministri, né vi è predisposizione di criteri vincolanti: ma su ciò ci si riserva di tornare, ove occorra, in successivi atti difensivi).

P. Q. M.

Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare la incostituzionalità delle impugnate disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, come meglio specificato in epigrafe;

Con ogni conseguenza di legge.

Roma, addì 18 ottobre 1989

Prof. avv. Sergio PANUNZIO - Prof. avv. Roland RIZ

n. 86

Ricorso depositato in cancelleria il 27 ottobre 1989
(della provincia autonoma di Trento)

Provincia autonoma di Trento - Riforma nazionale degli enti pubblici di informazione statistica - Pretesa attribuzione mediante decreto legislativo del potere di istituire uffici di statistica nella provincia, potere, peraltro, già esercitato (l.p.a.T. n. 6/1981) e statutariamente riconosciuto - Costituzione del «Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica» presso l'Istat per l'esercizio di funzioni direttive vincolanti in materia di criteri organizzativi e di funzionalità degli uffici anche periferici - Lesione della sfera di competenza legislativa e amministrativa della provincia - Attribuzione di un potere di indirizzo e coordinamento ad un organo (Comitato . . .) diverso dal Governo - Eccesso di delega, dovendo i poteri attribuiti all'Istat essere limitati al coordinamento tecnico - Richiamo ai principi della sentenza n. 242/1989.

(D. Lgs. 6 settembre 1989, n. 322, artt. 5, primo comma, 21, primo comma, lett. c).

[Cost., art. 76; d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, artt. 8, 9 e 16 (stat. spec. T.-A.A.); d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017; d.P.R. 24 marzo 1981, n. 228; legge 11 marzo 1972, n. 118, artt. da 13 a 16].

Ricorso della provincia autonoma di Trento, in persona del presidente della giunta *pro-tempore* sig. Mario Malossini, giusta deliberazione della giunta provinciale n. 12231 del 13 ottobre 1989, rappresentata e difesa — in virtù di procura speciale del 16 ottobre 1989, per notaio Pier Luigi Mott in Trento (rep. n. 54258) — dall'avv. prof. Sergio Pannunzio e presso di esso elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese n. 3 (studio legale Guarino), contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica, per la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 5, primo comma, e dell'art. 21, primo comma, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; per violazione degli artt. 8, 9 e 16 dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e delle relative norme d'attuazione (in particolare stabilite dal d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017, e dal d.P.R. 24 marzo 1981, n. 228), in relazione altresì alle norme del titolo terzo (artt. 13 e 16) della legge 11 marzo 1972, n. 118; nonché dell'art. 76 della Costituzione.

FATTO

1. — È noto che l'art. 24 della legge n. 400/1988 ha attribuito al Governo una delega per la riforma degli enti pubblici di informazione statistica e per la istituzione di un sistema interconnesso di uffici statistici composto da «tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta e alla elaborazione dei dati statistici a livello centrale e locale» (art. 24, primo comma, lettera a). Come rilevato da codesta ecc.ma Corte nella sentenza n. 242/1989 (che ebbe ad occuparsi anche di tale argomento). «L'istituzione di un sistema formato da una pluralità di fonti statistiche è direttamente consequenziale alla previsione costituzionale di una pluralità di centri di indirizzo politico e amministrativo — connaturata all'articolazione regionale o, più in generale, autonomistica del nostro ordinamento (art. 5 della Costituzione) —, dal momento che l'informazione statistica costituisce un potere implicito nelle competenze materiali affidate ai vari soggetti e organi pubblici».

È chiaro, dunque, come spetti alla provincia autonoma ricorrente una potestà legislativa (ed amministrativa) di livello primario in materia di attività statistiche, che è implicita in quella ad essa attribuita — per tutte le varie materie di specifica competenza (ma in particolare in materia di artigianato, di industria e di commercio) — degli artt. 8, 9 e 16, primo comma, dello statuto speciale di autonomia.

Non solo. Dovendo poi l'attività statistica di competenza della provincia essere svolta da appositi uffici od enti provinciali, spetta dunque alla provincia autonoma ricorrente anche una potestà legislativa (ed amministrativa) esclusiva (*ex art. 8, n. 1, dello statuto*) in ordine all'ordinamento degli uffici provinciali preposti alla attività statistica e del personale ad essi addetto.

Le disposizioni statutarie, su cui si fondano le potestà provinciali in materia statistica, hanno trovato anche integrazione ed attuazione dapprima con la legge 11 marzo 1972, n. 118, recante «Provvedimenti a favore delle popolazioni alto-atesine» (una legge che — com'è noto — costituisce specifica attuazione del c.d. «Pacchetto» del novembre 1969, che sta alla base della revisione dello statuto speciale di autonomia del 1972), che nel titolo terzo (artt. 13 e segg.) espressamente riconosce il «potere statistico» autonomo della regione Trentino-Alto Adige e delle province di Trento e di Bolzano. Successivamente è intervenuto il d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017 (recante norme di attuazione dello statuto in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio,

fiere e mercati) che, fra l'altro, ha trasferito alla regione Trentino-Alto Adige le attribuzioni statali in materia di ordinamento delle camere di commercio, ed alle province di Trento e Bolzano le funzioni amministrative — comprese dunque quelle statistiche — già esercitate dalle stesse camere (artt. 2, primo comma, e 3, terzo comma); inoltre ha nuovamente riconosciuto il potere autonomo della provincia ricorrente per ciò che concerne le attività statistiche riservate alla sua competenza, ivi compreso quello di istituire con proprie leggi gli appositi uffici provinciali (art. 10, secondo comma); ed ha pure delegato alla medesima provincia (art. 10, primo comma) le residue funzioni statali in materia di statistica «attribuite agli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato e agli uffici di corrispondenza per il territorio provinciale previsti dalla legge 6 agosto 1966, n. 628» (un chiaro esempio, questo, di delega «necessaria» per la integrazione delle competenze «proprie» delle province, secondo l'insegnamento di codesta ecc.ma Corte: sentenza n. 559/1988). Infine, l'autonomia della provincia in materia di attività statistica ha trovato ulteriore riconoscimento nell'art. 1 del d.P.R. 24 marzo 1981, n. 228, che ha integrato le norme d'attuazione in materia, già stabilite dal d.P.R. n. 1017/1978.

Da ultimo, va anche ricordato come, sulla base delle suddette competenze costituzionalmente garantite, la provincia autonoma ricorrente abbia provveduto con la legge 13 aprile 1981, n. 6, alla istituzione dello «Ufficio di statistica della provincia di Trento», mediante il quale essa esercita le sue funzioni in materia di statistica.

2. — Ciò premesso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 22 settembre 1989, è stato pubblicato il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400».

Tale decreto legislativo contiene delle disposizioni che appaiono lesive delle competenze costituzionalmente attribuite alla provincia autonoma, onde essa è costretta ad impugnarlo innanzi a codesta ecc.ma Corte, chiedendone la dichiarazione di incostituzionalità per i seguenti motivi.

DIRITTO

1. — Violazione da parte dell'art. 5, primo comma, del decreto legislativo impugnato, delle competenze provinciali di cui agli artt. 8, 9 e 16 dello statuto speciale T.-A.A. e delle relative norme d'attuazione (in particolare d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017, e d.P.R. 24 marzo 1981, n. 228), in relazione altresì agli artt. da 13 a 16 della legge 11 marzo 1972, n. 118.

Dopo aver stabilito all'art. 2 che fanno parte del sistema statistico nazionale anche gli uffici di statistica delle regioni e delle province autonome, il decreto legislativo n. 322/1989 stabilisce poi al primo comma dell'art. 5 che «Spetta a ciascuna regione ed alle province autonome di Trento e Bolzano istituire con propria legge uffici di statistica».

Come si è già visto in precedenza, il potere della provincia ricorrente di istituire e disciplinare con proprie leggi gli uffici di statistica provinciali le spetta in via autonoma, in quanto fondato sulle norme costituzionali già richiamate, che le attribuiscono il potere di svolgere attività statistica nelle materie di propria competenza, e quello di istituire ed organizzare i propri uffici.

La legge ordinaria, dunque, non può né attribuire, né togliere alla provincia tale potere (oltretutto già esercitato con l'approvazione della citata legge provinciale n. 6/1981, che ha istituito l'ufficio statistico provinciale), essendo esso fondato direttamente su norme costituzionali.

Viceversa la disposizione legislativa impugnata pretenderebbe di attribuire essa stessa alla provincia il potere di istituire i propri uffici di statistica, così misconoscendo l'autonomia che anche a questo riguardo è ad essa costituzionalmente riconosciuta. Di qui la sua palese incostituzionalità.

2. — Violazione, da parte dell'art. 21, primo comma, lett. c), del decreto legislativo impugnato, delle medesime competenze provinciali già precedentemente indicate, anche in relazione ai principi relativi alla funzione statale di indirizzo e coordinamento, ed all'art. 76 della Costituzione.

L'art. 17 del decreto legislativo n. 322/1989 prevede la costituzione di un «Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica» per l'esercizio delle funzioni direttive dell'Istat. In particolare il sesto comma dell'art. 17 stabilisce che «Il comitato emana direttive vincolanti nei confronti degli uffici di statistica costituiti ai sensi dell'art. 3, nonché atti di indirizzo nei confronti degli altri uffici facenti parte del sistema statistico nazionale di cui all'art. 2» (di questi ultimi uffici — come si visto in precedenza — fanno parte anche gli uffici statistici delle regioni e delle province autonome).

Occorre a questo punto ricordare (a noi stessi ed alla Presidenza del Consiglio) come i poteri di indirizzo e coordinamento esercitabili dall'Istat nei confronti delle regioni e province autonome siano già stati oggetto dell'esame di codesta Corte, in relazione a quanto previsto dall'art. 24, primo comma, lettera c), della legge n. 400/1988. Al riguardo, nella sentenza n. 242/1989 codesta ecc.ma Corte, ebbe infatti a precisare che tali poteri di indirizzo e

coordinamento dell'Istat «non rientrano concettualmente nella funzione di indirizzo e di coordinamento che lo Stato esercita nei confronti delle regioni al fine di salvaguardare l'essenziale unitarietà della pluralità degli indirizzi politici e amministrativi connotata a un ordinamento autonomistico, ma rappresentano, piuttosto, una forma di coordinamento tecnico, che ha il solo scopo di unificare o di rendere omogenee le metodologie statistiche utilizzate dai vari centri pubblici di informazione statistica e che, come tale, non incide sul potere — spettante alle regioni e alle province di Trento e di Bolzano entro i limiti di autonomia loro imposti — di programmare, dirigere e gestire l'attività dei propri uffici statistici secondo i propri bisogni».

Ciò premesso, viene a questo punto in rilievo ai fini del presente ricorso l'art. 21 del decreto legislativo impugnato. Questo, infatti, nel suo primo ed unico comma, stabilisce che «Le direttive e gli atti di indirizzo del comitato previsti dal sesto comma dell'art. 17 hanno ad oggetto: ; c) i criteri organizzativi e la funzionalità degli uffici di statistica delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché degli enti e degli uffici facenti parte del sistema statistico nazionale».

Dunque, quest'ultima disposizione legislativa riconosce al comitato di cui all'art. 17 (cioè ad una autorità pubblica diversa dal Governo) un potere di indirizzo e coordinamento (se non addirittura di direttiva) nei riguardi della provincia ricorrente per ciò che riguarda i criteri organizzativi e la funzionalità del suo ufficio provinciale di statistica.

È palese come tale disciplina legislativa sia lesiva dell'autonomia provinciale. Diversamente da quanto era stato affermato dalla sentenza n. 242/1989 (per rendere costituzionalmente giustificato il riconoscimento del potere di indirizzo dell'Istat) il decreto delegato n. 322/1989 non ha affatto configurato il potere di indirizzo e coordinamento in questione come un potere di coordinamento meramente «tecnico», come tale avente per oggetto le sole «metodologie statistiche», ma invece come una espressione della vera e propria funzione di indirizzo e coordinamento statale nei confronti delle attività amministrative regionali e provinciali, onde si prevede appunto che esso può incidere addirittura proprio sulla organizzazione e sul funzionamento, in generale, degli uffici (statistici) regionali e provinciali: cioè su aspetti del tutto estranei al coordinamento tecnico delle metodologie statistiche.

Ne risulta dunque violata, in primo luogo, la competenza della provincia a disporre autonomamente in ordine alla organizzazione ed al funzionamento dei propri uffici, ed a svolgere attraverso di essi in modo autonomo l'attività statistica di propria competenza. Al tempo stesso risultano violati i principi che presidono all'esercizio della funzione statale di indirizzo e di coordinamento ed in particolare quello secondo cui la funzione di indirizzo e coordinamento nei confronti delle regioni e delle province autonome non può essere esercitato da autorità dello Stato diverse dal Governo (cfr. da ultimo sentt. nn. 242 e 338 del 1989).

Infine, l'impugnata disposizione dell'art. 21 del decreto delegato n. 322/1989 è altresì viziata per eccesso di delega, essendo in contrasto col principio o criterio direttivo dell'art. 24, primo comma, lettera c), della legge n. 400/1989, secondo cui i poteri di indirizzo e coordinamento dell'Istat nei confronti della provincia ricorrente debbono essere limitati al solo «coordinamento tecnico». Sotto questo profilo, si denuncia la incostituzionalità della disciplina impugnata perché adottata in violazione del combinato disposto delle già richiamate norme statutarie, attributive delle competenze provinciali in materia di attività statistica e di organizzazione dei relativi uffici, e dell'art. 76 della Costituzione.

P. Q. M.

Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare la incostituzionalità delle impugnate disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, come meglio specificato in epigrafe. Con ogni conseguenza di legge.

Roma, addì 18 ottobre 1989

Prof. avv. Sergio PANUNZIO

n. 87

*Ricorso depositato in cancelleria il 23 ottobre 1989
(della regione autonoma Trentino-Alto Adige)*

Regione Trentino-Alto Adige - Riforma nazionale degli enti pubblici di informazione statistica - Pretesa attribuzione mediante norme statali del potere di istituire uffici di statistica nella regione, potere, peraltro, già esercitato (ll.reg. T. A.A. nn. 15/1983 e 5/1987) e statutariamente riconosciuto - Costituzione del «Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica» presso l'Istat per l'esercizio di funzioni direttive vincolanti in materia di criteri organizzativi e di funzionalità degli uffici anche periferici - Sottoposizione degli enti regionali di statistica (tra cui sono da ricomprendere quelli delle uu.ss.ll., delle camere di commercio e dei comuni) alle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione alla riorganizzazione e istituzione di tali uffici - Lesione della sfera di competenza legislativa e amministrativa della regione - Attribuzione di un potere di indirizzo e coordinamento ad un organo (Comitato . . .) diverso dal Governo - Eccesso di delega, dovendo i poteri attribuiti all'Istat essere limitati al solo coordinamento tecnico - Richiamo ai principi della sentenza n. 242/1989.

(D. Lgs. 6 settembre 1989, n. 322, artt. 3, terzo e quinto comma, 5, primo comma, 17, sesto comma, 21, primo comma, lett. c), e 26, primo comma).

(Cost., art. 76; d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, artt. 4, nn. 1, 7 e 8; 5, n. 1 e 16; d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017, artt. 2 e 10; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, art. 2, anche in relazione alla legge 11 marzo 1972, n. 118, artt. da 13 a 16).

Ricorso della regione autonoma Trentino-Alto Adige, in persona del vice-presidente della giunta *pro-tempore* cav. gran croce Aldo Balzarini, giusta deliberazione della giunta regionale 12 ottobre 1989 n. 1658, rappresentata e difesa — in virtù di procura speciale del 16 ottobre 1989 (rep. n. 2736), rogata dall'avv. Franco Visetti, segretario della giunta ed ufficiale rogante — dall'avv. prof. Sergio Panunzio e presso di esso elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese n. 3 (studio legale Guarino), contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica, per la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 3, terzo e quinto comma, dell'art. 5, primo comma, dell'art. 17, sesto comma, dell'art. 21, primo comma, lett. c), e dell'art. 26, primo comma, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; per violazione dell'art. 4 (spec. nn. 1, 7 ed 8), dell'art. 5 (spec. n. 1) e dell'art. 16 dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e delle relative norme d'attuazione (in particolare stabilite dagli artt. 2 e 10 del d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017, e dall'art. 2 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474), in relazione altresì alle norme del titolo terzo (artt. 13 e 16) della legge 11 marzo 1972, n. 118; nonché dei principi relativi alla funzione statale di indirizzo e di coordinamento dell'art. 76 della Costituzione.

FATTO

1. — È noto che l'art. 24 della legge n. 400/1988 ha attribuito al Governo una delega per la riforma degli enti pubblici di informazione statistica e per la istituzione di un sistema interconnesso di uffici statistici composto da «tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta e alla elaborazione dei dati statistici a livello centrale e locale» [art. 24, primo comma, lett. a)]. Come rilevato da codesta ecc.ma Corte nella sentenza n. 242/1989 (che ebbe ad occuparsi anche di tale argomento) «L'istituzione di un sistema formato da una pluralità di fonti statistiche è direttamente consequenziale alla previsione costituzionale di una pluralità di centri di indirizzo politico e amministrativo — connaturata all'articolazione regionale o, più in generale, autonomistica del nostro ordinamento (art. 5 della Costituzione —, dal momento che l'informazione statistica costituisce un potere implicito nelle competenze materiali affidate ai vari soggetti e organi pubblici».

È chiaro, dunque, come spetti alla regione autonoma ricorrente una potestà legislativa (ed amministrativa) di livello primario in materia di attività statistiche, che è implicita in quella ad essa attribuita — per tutte le varie materie di specifica competenza — dagli artt. 4, 5 e 16, primo comma, dello statuto speciale di autonomia.

Non solo. Dovendo poi l'attività statistica di competenza della regione essere svolta da appositi uffici od enti regionali, spetta dunque alla regione autonoma ricorrente anche una potestà legislativa (ed amministrativa) esclusiva (ex art. 4, n. 1, dello statuto) in ordine all'ordinamento degli uffici regionali preposti alla attività statistica e del personale ad essi addetto.

Infine si deve considerare che fra gli enti i cui uffici statistici sono inseriti nel sistema statistico nazionale, e che quindi soggiacciono, per vari aspetti, alla disciplina del decreto legislativo n. 322/1989, ve ne sono alcuni — quali i comuni, le unità sanitarie locali e le camere di commercio (art. 2, primo comma, lettere e) ed f) del d.l.n. 322/1989) —

i cui ordinamenti costituiscono oggetto della competenza legislativa (ed amministrativa) riservata dallo statuto alla regione ricorrente: v. infatti art. 4, n. 7, e n. 9, dello statuto, che attribuisce alla regione una competenza esclusiva nell'ordinamento delle uu.ss.lla. e delle camere di commercio; ed art. 5, n. 1, dello statuto, che le attribuisce una competenza concorrente per l'ordinamento dei comuni. Tutti enti, questi, in relazione ai quali la istituzione ed organizzazione dei relativi uffici statistici, costituisce, dunque, specifico oggetto della competenza riservata alla regione per ciò che concerne tutto il loro «ordinamento» ed il relativo personale.

Le suddette disposizioni statutarie, su cui si fondano le potestà regionali in materia di statistica, hanno trovato anche integrazione ed attuazione dapprima con la legge 11 marzo 1972, n. 118, recante «Provvedimenti a favore delle popolazioni alto-atesine» (una legge che — com'è noto — costituisce specifica attuazione del c.d. «Pacchetto» del novembre 1969, che sta alla base della revisione dello statuto speciale di autonomia del 1972), che nel titolo terzo (artt. 13 e segg.) espressamente riconosce il «potere statistico» autonomo della regione Trentino-Alto Adige e delle province di Trento e di Bolzano. Successivamente è intervenuto il d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017 (recante norme di attuazione dello statuto in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati) che, fra l'altro, ha trasferito alla regione Trentino-Alto Adige le attribuzioni statali in materia di ordinamento delle camere di commercio, (art. 2, primo comma), ed ha nuovamente riconosciuto il potere autonomo della regione ricorrente per ciò che concerne le attività statistiche di sua competenza (art. 10, quinto comma).

Va infine ricordato come, sulla base delle suddette competenze costituzionalmente garantite (ed in particolare su quella di cui all'art. 4, n. 1, dello statuto), la regione ricorrente abbia provveduto a costituire un proprio ufficio statistico, nell'ambito del «Servizio studi e relazioni linguistiche» (art. 8 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, come sostituito dall'art. 3, della legge regionale 11 giugno 1987, n. 5); ad esso, infatti, la legge regionale attribuisce il compito di provvedere «alle indagini e rilevazioni statistiche nelle materie di competenza legislativa ed amministrativa della regione in conformità al disposto degli artt. 13, 14 e 15 della legge 11 marzo 1972, n. 118» (così l'allegato A alla legge regionale n. 15/1983, come sostituito dalla legge regionale n. 5/1987).

Inoltre la stessa regione ha esercitato più volte la propria competenza legislativa per ciò che concerne la disciplina dell'ordinamento degli enti subregionali, i cui eventuali uffici statistici entrano a far parte, secondo l'art. 2 del decreto legislativo impugnato, del sistema statistico nazionale. In particolare si ricorda che l'ordinamento delle uu.ss.lla. è stato disciplinato dalla legge regionale 30 aprile 1980, n. 6, e poi anche dalla legge regionale 11 gennaio 1981, n. 1; l'ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trento e di Bolzano è stato disciplinato dalla legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 (che ne prevede anche le attività di rilevazione statistica), successivamente modificata dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 14; infine l'ordinamento dei comuni del Trentino-Alto Adige è stato disciplinato dalla legge regionale 21 ottobre 1963, n. 9, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. — Ciò premesso, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 22 settembre 1989, è stato pubblicato il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400».

Tale decreto legislativo contiene delle disposizioni che appaiono lesive delle competenze costituzionalmente attribuite alla regione Trentino-Alto Adige, onde essa è costretta ad impugnarlo innanzi a codesta ecc.ma Corte, chiedendone la dichiarazione di incostituzionalità per i seguenti motivi.

DIRITTO

1. — Violazione, da parte dell'art. 3, terzo comma, del decreto legislativo impugnato, delle competenze regionali di cui agli artt. 4, n. 7, e n. 8, 5, n. 1, e 16, dello statuto speciale T.-A.A. e delle relative norme d'attuazione (in particolare art. 2 del d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017, ed art. 2 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474).

Dopo avere stabilito all'art. 2 [rispettivamente, lettere e) ed f)] che fanno parte del sistema statistico nazionale «gli uffici di statistica dei comuni singoli o associati e delle unità sanitarie locali» e «gli uffici di statistica delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura», il decreto legislativo impugnato stabilisce poi, al terzo comma dell'art. 3, che «Le attività e le funzioni degli uffici statistici delle province, dei comuni e delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura sono regolate dalla legge 16 novembre 1939, n. 1823, e dalle relative norme di attuazione, nonché dal presente decreto nella parte applicabile. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli enti locali, ivi comprese le unità sanitarie locali che non vi abbiano ancora provveduto, istituiscono l'ufficio di statistica anche in forma associata o consortile. I comuni con più di 100.000 abitanti istituiscono con effetto immediato un ufficio di statistica che fa parte del Sistema statistico nazionale». Il successivo quinto comma dello stesso art. 3 stabilisce inoltre che «Gli uffici di statistica di cui al secondo, terzo e quarto comma esercitano le proprie attività secondo le direttive e gli atti di indirizzo del comitato di cui all'art. 17», ma quest'ultima disposizione dell'art. 3 sarà specificamente esaminata e censurata in seguito, unitamente all'art. 17.

Si è visto come sia riservata alla regione ricorrente la competenza legislativa a disciplinare l'ordinamento delle uu.ss.ll. delle camere di commercio e dei comuni, e quindi anche la eventuale istituzione presso tali enti di appositi uffici di statistica.

Non spessa pertanto alla legge dello Stato di disporre la istituzione dei suddetti uffici statistici, come invece è stabilito dal terzo comma dell'art. 3 del decreto legislativo impugnato che è, pertanto, palesemente lesivo della competenza regionale.

Si osservi anche che la disposizione impugnata ha un contenuto assolutamente puntuale.

Essa è priva di quei caratteri che sono necessariamente propri delle norme statali di principio: le sole che la legge statale possa validamente porre nelle materie di competenza regionale concorrente. In ogni caso solo la competenza regionale relativa all'ordinamento dei comuni è di grado concorrente, mentre quella relativa all'ordinamento delle uu.ss.ll. è di grado primario o esclusivo: onde essa non può essere limitata neppure dai principi stabiliti dalla legge dello Stato (ma solo dai principi dell'ordinamento giuridico), e quindi tanto più evidente ne risulta la violazione della competenza regionale.

La incostituzionalità della disciplina in questione rileva poi anche sotto un ulteriore profilo, consistente nel fatto che il terzo comma dell'art. 3 stabilisce che le «attività e le funzioni» degli uffici statistici dei comuni e delle camere di commercio «sono regolate dalla legge 16 novembre 1939, n. 1823, e dalle relative norme d'attuazione, nonché dal presente decreto nella parte applicabile». Viceversa anche l'attività di tali uffici — ove siano stati istituiti dalla legge regionale — è riservata alla competenza legislativa della regione.

2. — Violazione, da parte dell'art. 5, primo comma, del decreto legislativo impugnato, delle competenze regionali di cui agli artt. 4 (n. 1 e segg.), 5 e 16 dello statuto speciale T.-A.A. e delle relative norme d'attuazione, in relazione altresì agli articoli da 13 a 16 della legge 11 marzo 1972, n. 118.

Dopo aver stabilito all'art. 2 che fanno parte del sistema statistico nazionale anche gli uffici di statistica delle regioni e delle province autonome, il decreto legislativo n. 322/1989 stabilisca poi al primo comma dell'art. 5 che «Spetta a ciascuna regione ed alle province autonome di Trento e Bolzano istituire con propria legge uffici di statistica».

Come si è già visto in precedenza, il potere della regione ricorrente di istituire e disciplinare con proprie leggi gli uffici di statistica regionali le spetta in via autonoma, in quanto fondato sulle norme costituzionali già richiamate, che le attribuiscono il potere di svolgere attività statistica nelle materie di propria competenza, e quello di istituire ed organizzare i propri uffici.

La legge ordinaria, dunque, non può né attribuire, né togliere alla regione tale potere (oltretutto già esercitato con l'approvazione soprattutto della citata legge regionale n. 5/1987, art. 3 ed allegato A), essendo esso fondato direttamente su norme costituzionali.

Viceversa la disposizione legislativa impugnata pretenderebbe di attribuire essa stessa alla regione il potere di istituire i propri uffici di statistica, così misconoscendo l'autonomia che anche a questo riguardo è ad essa costituzionalmente riconosciuta. Di qui la sua palese incostituzionalità.

3. — Violazione, da parte degli artt. 17, sesto comma, e 21, primo comma, lett. c), del decreto legislativo impugnato delle competenze regionali di cui agli artt. 4 (spec. nn. 1, 7 ed 8), 5 (spec. n. 1) e 16 dello statuto speciale T.-A.A. e delle relative norme d'attuazione (spec. art. 2 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, ed art. 2 del d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017), in relazione altresì agli articoli da 13 a 16 della legge 11 marzo 1972, n. 118. Violazione delle medesime competenze regionali anche in relazione ai principi relativi alla funzione statale di indirizzo e coordinamento, ed all'art. 76 della Costituzione.

3.1. — L'art. 17 del decreto legislativo n. 322/1989 prevede la costituzione di un «Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica» per l'esercizio delle funzioni direttive dell'Istat. In particolare il sesto comma dell'art. 17 stabilisce che «Il comitato emana direttive vincolanti nei confronti degli uffici di statistica costituiti ai sensi dell'art. 3, nonché atti di indirizzo nei confronti degli altri uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2» (di questi ultimi uffici — come si è visto in precedenza — fanno parte anche gli uffici statistici delle regioni e delle province autonome).

Occorre a questo punto ricordare (a noi stessi ed alla Presidenza del Consiglio) come i poteri di indirizzo e coordinamento esercitabili dall'Istat nei confronti delle regioni e province autonome siano già stati oggetto dell'esame di codesta Corte, in relazione a quanto previsto dall'art. 24, primo comma, lett. c), della legge n. 400/1988. Al riguardo, nella sentenza n. 242/1989 codesta ecc.ma Corte, ebbe infatti a precisare che tali poteri di indirizzo e coordinamento dell'Istat «non rientrano concettualmente nella funzione di indirizzo e di coordinamento che lo Stato

esercita nei confronti delle regioni al fine di salvaguardare l'essenziale unitarietà della pluralità degli indirizzi politici e amministrativi connaturata a un ordinamento autonomistico, ma rappresentano, piuttosto, una forma di coordinamento tecnico, che ha il solo scopo di unificare o di rendere omogenee le metodologie statistiche utilizzate dai vari centri pubblici di informazione statistica e che, come tale, non incide sul potere — spettante alle regioni e alle province di Trento e di Bolzano entro i limiti di autonomia loro imposti — di programmare, dirigere e gestire l'attività dei propri uffici statistici secondo i propri bisogni».

Ciò premesso, viene a questo punto in rilievo ai fini del presente ricorso anche l'art. 21 del decreto legislativo impugnato. Questo, infatti, nel suo primo ed unico comma, stabilisce che «Le direttive e gli atti di indirizzo del comitato previsti dal sesto comma dell'art. 17 hanno ad oggetto:; c) i criteri organizzativi e la funzionalità degli uffici di statistica delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché degli enti e degli uffici facenti parte del sistema statistico nazionale».

Dunque, quest'ultima disposizione legislativa riconosce al comitato di cui all'art. 17 (cioè ad una autorità pubblica diversa dal Governo) un potere di indirizzo e coordinamento (se non addirittura di direttiva) nei confronti della regione ricorrente per ciò che riguarda i criteri organizzativi e la funzionalità dei suoi uffici statistici.

È palese come tale disciplina legislativa (artt. 17, sesto comma, e 21) sia lesiva dell'autonomia regionale. Diversamente da quanto era stato affermato dalla sentenza n. 242/1989 (per rendere costituzionalmente giustificato il riconoscimento del potere di indirizzo dell'Istat) il decreto delegato n. 322/1989 non ha affatto configurato il potere di indirizzo e coordinamento in questione come un potere di coordinamento meramente «tecnico», come tale avente per oggetto le sole «metodologie statistiche», ma invece come espressione della vera e propria funzione di indirizzo e coordinamento statale nei confronti delle attività amministrative regionali e provinciali, onde si prevede appunto che esso può incidere addirittura propria sulla organizzazione e sul funzionamento, in generale, degli uffici (statistici) regionali e provinciali: cioè su aspetti del tutto estranei al coordinamento tecnico delle metodologie statistiche.

Ne risulta dunque violata, in primo luogo, la competenza della regione a disporre autonomamente in ordine alla organizzazione ed al funzionamento dei propri uffici, ed a svolgere attraverso di essi in modo autonomo l'attività statistica di propria competenza. Al tempo stesso risultano violati i principi che presidono all'esercizio della funzione statale di indirizzo e di coordinamento ed in particolare quello secondo cui la funzione di indirizzo e coordinamento nei confronti delle regioni e delle province autonome non può essere esercitato da autorità dello Stato diverse dal Governo (cfr. da ultimo sentenze nn. 242 e 338/1989).

Infine, la impugnata disciplina degli artt. 17, sesto comma, e 21 del decreto delegato n. 322/1989 è altresì viziata per eccesso di delega, essendo in contrasto col principio o criterio direttivo dell'art. 24, primo comma, lett. c), della legge n. 400/1989, secondo cui i poteri di indirizzo e coordinamento dell'Istat nei confronti della regione ricorrente debbono essere limitati al solo «coordinamento tecnico». Sotto questo profilo, si denuncia la incostituzionalità della disciplina impugnata perché adottata in violazione del combinato disposto delle già richiamate norme statutarie, attributive delle competenze regionali in materia di attività statistica e di organizzazione dei relativi uffici, e dell'art. 76 della Costituzione.

3.2. — Si è visto come l'art. 17 del decreto legislativo impugnato stabilisca al sesto comma che il comitato di indirizzo e coordinamento di cui sopra «emana direttive vincolanti nei confronti degli uffici di statistica costituiti ai sensi dell'art. 3»: cioè, fra gli altri, nei confronti degli uffici di statistica delle uu.ss.ll. delle Camere di commercio e dei comuni della regione Trentino-Alto Adige. Anche sotto questo profilo la disciplina impugnata è incostituzionale e lesiva dell'autonomia regionale.

Ancora una volta dobbiamo ricordare quanto affermato da codesta ecc.ma Corte nella sentenza n. 242/1988. Essa, da un lato, ha rilevato la necessità (perché il sistema statistico nazionale sia efficiente) che esista una istituzione statistica centrale che abbia la funzione di armonizzare le definizioni, le classificazioni, i metodi di analisi e gli altri aspetti tecnici della attività statistica: dall'altro aveva pure osservato come, in base all'art. 24 della legge n. 400/1988, questa funzione «volta a stabilire gli indirizzi tecnici e le misure di coordinamento che si rendano necessari al fine di omogeneizzare le metodologie statistiche, è attribuita all'Istat, che la esercita in un duplice modo. Nei confronti degli uffici statistici incardinati nell'amministrazione centrale dello Stato e nelle aziende autonome, l'Istat svolge il predetto ruolo mediante l'esercizio dei poteri di direzione conseguenti alla posizione di quegli uffici alle proprie dipendenze funzionali (art. 24, primo comma, lett. b). Nei confronti degli uffici statistici regionali e, in genere, di quelli inseriti in enti dotati di autonomia costituzionale, l'Istat esercita la medesima funzione grazie all'attribuzione allo stesso dei «compiti di indirizzo e di coordinamento», stabilita, per l'appunto, dalla norma impugnata (art. 24, primo comma, lett. c).

Dunque, come chiarito dalla citata sentenza, il Comitato di cui all'art. 17 del decreto impugnato, può adottare direttive vincolanti solo nei confronti degli uffici statistici statali, non anche di quelli regionali o degli enti sub regionali il cui ordinamento — come quello delle uu.ss.ll., delle Camere di commercio e dei comuni — è riservato alla competenza legislativa ed amministrativa della regione ai sensi degli artt. 4, n. 7 e n. 8, 5, n. 1 e 16 dello statuto. Né si tratta, nel caso in questione, di direttive nei confronti di competenze «delegate» dallo Stato (nel qual caso occorrerebbe comunque che le direttive siano adottate dal Governo e non dall'Istat).

L'autonomia della regione risulta dunque lesa sotto un duplice profilo:

- a) perché trattandosi di uffici statistici di enti la disciplina del cui ordinamento è riservata alla regione spettava dunque alla legge regionale, e non a quella statale, disciplinare il potere di direttiva in questione;
- b) perché tale potere di direttiva può essere esercitato dalla regione, ma non dallo Stato (non trattandosi di competenze da questo delegate) e meno che mai da un organo di un ente ausiliario dello Stato.

Infine, la impugnata disciplina dell'art. 17, sesto comma, del decreto legislativo n. 322/1989 è altresì viziata per eccesso di delega, essendo in contrasto col principio o criterio direttivo dell'art. 24, primo comma, lettere b) e c), della legge n. 400/1988, secondo cui le direttive dell'Istat possono rivolgersi solo agli uffici statistici dello Stato posti alle sue dipendenze funzionali, mentre nei confronti degli uffici statistici come quelli delle camere di commercio, delle uu.ss.ll. e dei comuni, i poteri dell'Istat sono limitati al semplice «coordinamento tecnico». Sotto questo aspetto, si denuncia la incostituzionalità della disciplina impugnata perché adottata in violazione delle già richiamate norme statutarie, e dell'art. 76 della Costituzione.

4. — Violazione, da parte dell'art. 26, primo comma, del decreto legislativo impugnato, delle stesse competenze regionali già precedentemente indicate, in relazione ai medesimi parametri di costituzionalità.

Il primo comma dell'art. 26 del decreto legislativo impugnato stabilisce che «Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni e gli enti di cui agli artt. 3 e 4 inviano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sulla situazione degli uffici di statistica esistenti e sui provvedimenti necessari per il loro adeguamento alle norme del presente decreto. Entro i successivi tre mesi, le amministrazioni e gli enti provvedono, anche sulla base delle eventuali direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla riorganizzazione o istituzione degli uffici di statistica, secondo le norme del presente decreto».

Fra le «amministrazioni e gli enti» cui si riferisce l'art. 26 sono ricompresi (in base al terzo comma dell'art. 3) i comuni, le Camere di commercio, le uu.ss.ll. e gli altri enti locali. Ne risulta che, dunque, anche tali enti sono sottoposti alle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri relative alla riorganizzazione o istituzione dei loro uffici di statistica.

Tale disciplina stabilita dall'art. 26 è certamente incostituzionale e lesiva della autonomia regionale proprio per il fatto che essa, stabilisce che le direttive in questione della Presidenza del Consiglio abbiano per oggetto la riorganizzazione o istituzione anche degli uffici di statistica delle uu.ss.ll., delle Camere di commercio e dei comuni della regione Trentino-Alto Adige.

In tal caso, infatti, ne risulta lesa la competenza della regione ad organizzare i suddetti enti anche per quanto concerne l'esercizio di attività statistiche, ed eventualmente ad istituire appositi uffici di statistica presso i medesimi. Competenza che è riservata alla regione in base agli artt. 4, n. 7 e n. 8, 5, n. 1, e 16 dello statuto.

Al riguardo osserviamo fin d'ora che sarebbe vano cercare di giustificare la disposizione legislativa in questione sostenendo che il potere da essa previsto sia espressione del generale potere di indirizzo e coordinamento governativo sulle attività di competenza propria della regione. L'art. 26 prevede infatti un potere di «direttiva» vincolante e puntuale, non un potere di indirizzo coordinamento. In ogni caso, se anche si trattasse di quest'ultimo, esso non sarebbe conforme ai principi che — secondo l'insegnamento di codesta ecc.ma Corte — presiedono all'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento in via amministrativa (fra l'altro non è previsto l'intervento del Consiglio dei Ministri, né vi è predisposizione di criteri vincolanti; ma su ciò ci si riserva di tornare, ove occorra, in successivi atti difensivi).

P. Q. M.

*Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare la incostituzionalità delle impuginate disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, come meglio specificato in epigrafe;
Con ogni conseguenza di legge.*

Roma, addì 23 ottobre 1989

Prof. avv. Sergio PANUNZIO

N. 514

*Ordinanza emessa il 5 giugno 1989 dal pretore di Prato
nel procedimento penale a carico di Cinieri Cosimo*

Edilizia e urbanistica - Illeciti edilizi - Concessioni in sanatoria per le opere accertate conformi agli strumenti urbanistici - Estinzione del reato - Spontanea demolizione dell'opera abusiva - Mancata previsione del beneficio - Altra questione - Estinzione del reato in caso di demolizione od eliminazione entro la data di entrata in vigore del d.-l. n. 146/1985 - Mancata previsione del beneficio in caso di demolizione eseguita in epoca successiva - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe.

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 13 e 22).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Rilevato che a seguito di denuncia pervenuta il 10 febbraio 1987 del comune di Prato l'imputato Cinieri Cosimo è stato tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 20 lett. b) della legge n. 47/1985 e, in sede d'interrogatorio, confermava la circostanza, già in atti, della avvenuta spontanea demolizione, avvenuta antecedentemente al 20 agosto 1987, dell'opera abusiva e conseguente rimessa in pristino dello stato dei luoghi, sull'istanza formulata dalla difesa per effetto dell'eccepita illegittimità costituzionale, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 8-*quater* del d.-l. 23 aprile 1985, n. 145;

OSSERVA

La legge di conversione 21 giugno 1985, n. 298, all'art. 8-*quater* ha previsto la non perseguibilità in qualunque sede di coloro che abbiano demolito o eliminato le opere abusive entro la data di entrata in vigore della legge stessa e cioè il 22 giugno 1985; se ne deduce che la demolizione dell'opera abusiva elimina l'antigiuridicità nel fatto ripristinando la situazione ambientale che non costituisce quindi modificazione o alterazione punibile dell'ambiente. Ciò è disposto dalla legge che converte il d.-l. 23 aprile 1985, n. 146, e che proroga alcuni termini della legge n. 47/1985 e, quindi, anche per ciò solo, deve ritenersi che l'integrazione apportata dall'art. 8-*quater* sia logicamente conforme alla proroga dei termini operata dall'art. 1 cosicché le opere eventualmente demolite dopo il 22 giugno 1985 debbano essere suscettibili di trattamento sanzionatorio, alla stregua delle denunce presentabili entro il 31 dicembre 1985 e 31 dicembre 1986, e trovano giustificazione, tali apparenti discriminazioni temporali, della necessità di consentire un legittimo trattamento nei confronti di coloro che, in virtù delle disposizioni contenute nella legge n. 47/1985, hanno adempiuto alle ordinanze sindacali di demolizione od hanno provveduto tempestivamente ad eliminare le opere abusive. Per tali motivi questo pretore ritiene di non dover accogliere l'eccezione proposta dalla difesa perché manifestamente infondata.

Diversamente, d'ufficio, il pretore ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 3 della Costituzione degli artt. 13 e 22 della legge n. 47 del 28 febbraio 1985 della parte in cui tali norme non estendono il beneficio della estinzione del reato di costruzione edilizia abusiva conseguente il rilascio di concessione in sanatoria anche nel caso in cui l'opera sia stata demolita dall'interessato a seguito della modificazione della ordinanza sindacale di demolizione e spontaneamente.

Se è vero infatti che il responsabile dell'abuso ha la facoltà di ottenere la concessione a sanatoria a seguito di accertamento di conformità agli strumenti urbanistici al momento attuale ed a quello di realizzazione, conseguendo dal fatto l'estinzione del reato, non si vede perché tale importante conseguenza non possa derivare dal volontario comportamento del responsabile dell'abuso che ottiene il medesimo risultato di ristabilire la situazione preesistente limitando l'alterazione e la modificazione dell'ambiente, e quindi in modo ancora più efficace. Ne scaturisce quindi una disparità di trattamento fra chi può ottenere la concessione a sanatoria e quindi beneficiare della conseguente declaratoria di estinzione del reato, mantenendo però l'opera abusiva pur conforme agli strumenti urbanistici, e chi ripristina la situazione ambientale e quindi certamente la conformità agli strumenti urbanistici, con la demolizione dell'opera abusiva. Poiché, come detto, la situazione finale è identica in ambedue i casi, esiste indubbiamente una disparità di trattamento non ispirata a criteri di ragionevolezza. Infatti dell'estinzione del reato viene a beneficiare soltanto colui che ottiene un provvedimento formale che acclara la situazione di conformità, e non colui che realizza in via di fatto la conformità agli strumenti urbanistici.

Tale ultima questione assume indubbia rilevanza al fine della decisione del presente procedimento, cosicché la definizione dovrà avvenire dopo che la Corte costituzionale si sia pronunciata sulla legittimità costituzionale delle citate norme.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 22 della legge n. 47/1985 con riferimento all'art. 3 della Costituzione;

Sospende il presente giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio e per la comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Prato, addì 5 giugno 1989

Il pretore: (firma illeggibile)

89C1091

N. 515

Ordinanza emessa il 27 aprile 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale il 20 ottobre 1989) dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Menicucci Lydia in Manes contro il Ministero dell'industria, commercio e artigianato.

Pensioni civili e militari - Trattamento pensionistico dei dirigenti dello Stato - Disparità di trattamento rispetto ai particolari benefici previsti per gli impiegati del ruolo ad esaurimento - Conseguente ingiustificata modificazione, in parte qua, del rapporto tra carriera dirigenziale e ruolo ad esaurimento.

(Legge 11 luglio 1980, n. 312, art. 162).

(Cost., artt. 3 e 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 117/1986 proposto da Lydia Menicucci in Manes, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Colarizi, con domicilio presso lo studio del medesimo in Roma, via Guido d'Arezzo, 18, contro il Ministero dell'industria, commercio e artigianato, in persona del Ministro in carica rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, sua domiciliataria, per l'annullamento del provvedimento 16 novembre 1985, n. 46739, del Ministero dell'industria con quale è stata rigettata l'istanza della ricorrente intesa all'attribuzione, ai fini pensionistici e di buonuscita, della qualifica di dirigente generale;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costruzione in giudizio del Ministero intimato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore per la pubblica udienza del 27 aprile 1988 in consigliere Ciminelli e uditi, altresì, l'avvocato Colarizi per la ricorrente e l'avvocato dello Stato Polizzi per l'amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

La dott.ssa Lydia Menicucci, primo dirigente del Ministero dell'industria, è stata collocata a riposo nel 1973, ai sensi dell'art. 67 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, col trattamento di fine servizio di dirigente superiore. Intervenuta la legge 11 luglio 1980, n. 312, sul riassetto retributivo e funzionale del personale statale — il cui art. 162, interpretando il terzo comma dell'art. 67 del d.P.R. n. 748/1972, dispone che «tutti gli impiegati promossi nei ruoli ad esaurimento, con decorrenza 12 dicembre 1972, debbono essere considerati, agli effetti dei benefici sull'esodo volontario previsto dal

decreto medesimo, in possesso delle corrispondenti qualifiche indicate nella prima parte del comma stesso» —, la dott.ssa Menicucci, ritenendo estensibile la nuova normativa anche ai primi dirigenti collocati a riposo ai sensi del citato art. 67, in data 27 giugno 1984 avanzava domanda al Ministero dell'industria perché le venisse riconosciuta, ai fini dell'indennità di buonuscita e della pensione, la qualifica di dirigente generale.

Senonché il Ministero dell'industria con provvedimento 16 novembre 1985, n. 469739, ha rigettato l'istanza sul presupposto che l'art. 162 citato (secondo una tesi della Corte dei conti, sezione contr. Stato, espressa nella delibera 14 gennaio 1982, n. 1259) consente l'estensione dell'art. 67 del d.P.R. n. 748/1972 soltanto ai primi dirigenti pervenuti in qualifica alla data di entrata in vigore dello stesso decreto sulla dirigenza (12 dicembre 1972) sicché, essendo la Menicucci inquadrata a tale data come direttore di divisione del ruolo ad esaurimento e soltanto dal 14 giugno 1973 inquadrata come primo dirigente, il beneficio non poteva accordarsi.

Con ricorso notificato il 20 gennaio 1986, depositato il 25 successivo in segreteria, la dott.ssa Menicucci ha impugnato il provvedimento, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi.

I Motivo. — Violazione del combinato disposto degli artt. 59, 60, 62 e 67 del d.P.R. n. 748/1972 e 162 della legge n. 312/1980; eccesso di potere per illogicità e difetto di motivazione.

Secondo la ricorrente, condizionando l'applicazione dell'art. 162 ai primi dirigenti al possesso della qualifica alla data del 12 dicembre 1972, con esclusione di quanti avessero «conseguito» gli inquadramenti e le promozioni a primo dirigente successivamente, l'amministrazione avrebbe equivocato tra «inquadramento» nella dirigenza e «promozione» a dirigente, ponendo sullo stesso piano situazioni diverse mentre nella specie, indipendentemente dalla data del conferimento delle funzioni — per tutti successiva al 12 dicembre 1972 — ed indipendentemente da eventuali retrodatazioni, tutti i destinatari del primo inquadramento nella dirigenza sono stati posti dal d.P.R. n. 748/1972 sullo stesso piano, sia per quanto riguarda i requisiti di accesso alla dirigenza sia per quel che riguarda il riconoscimento di anzianità pregresse (artt. 59, primo ed ottavo comma, e 62, secondo comma).

II Motivo. — Illegittimità costituzionale degli artt. 67 del d.P.R. n. 748/1972 e 162 della legge n. 312/1980 per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.

La tesi dell'amministrazione crea disparità di trattamento sia fra i direttori di divisione nominati primi dirigenti in sede di primo inquadramento sia, e ancor più, fra i direttori di divisione del ruolo ad esaurimento, potendo alcuni conseguire la qualifica di dirigente generale altri la qualifica a dirigente superiore, e ciò in virtù di un termine di riferimento — la data del 12 dicembre 1972 — assolutamente ininfluente sull'effettivo svolgimento delle funzioni dirigenziali, con evidente sperequazione in ordine al beneficio dell'art. 67 tra direttori di divisione inquadrati primi dirigenti (e cioè in posizione peggiore) e direttori di divisione rimasti nei ruoli ad esaurimento, ben potendo quest'ultimi, per effetto di promozioni successive al 12 dicembre 1972 (ma con decorrenza anteriori), conseguire la qualifica di dirigente generale, preclusa, invece, ai colleghi inquadrati primi dirigenti.

Costitutosi in giudizio, il Ministero dell'industria con memoria del 16 aprile 1988 si è opposto al ricorso ribadendo la tesi della Corte fatta propria nell'atto impugnato.

DIRITTO

Come noto, il d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, entrato in vigore il 12 dicembre 1972 ha istituito le qualifiche di primo dirigente, dirigente superiore e dirigente generale, trasformando contestualmente in qualifiche ad esaurimento quelle preesistenti di direttore di divisione e di ispettore generale. Ai fini del c.d. «esodo», l'art. 67, terzo comma, del decreto ha previsto poi che il personale che alla data di entrata in vigore del decreto rivestisse le qualifiche di direttore di divisione o di ispettore generale venisse assimilato ai funzionari con qualifica di primo dirigente o di dirigente superiore per l'attribuzione, al momento del collocamento a riposo, delle qualifiche di dirigente superiore e di dirigente generale, ai fini del trattamento di quiescenza. Con l'art. 162 della legge 11 luglio 1980, n. 312, il terzo comma dell'art. 67 del d.P.R. n. 748/1972 è stato «interpretato» nel senso che tutti coloro che avessero conseguito le promozioni nel ruolo ad esaurimento, con decorrenza 12 dicembre 1972, fossero considerati in possesso della qualifica dirigenziale, con la conseguenza per i direttori di divisione e gli ispettori generali del ruolo ad esaurimento di poter essere collocati a riposo, rispettivamente, con la qualifica di dirigente superiore e dirigente generale.

2. — La ricorrente, già primo dirigente nell'amministrazione dell'industria e commercio, inquadrata in tale qualifica nel giugno 1973, è stata collocata a riposo ai sensi dell'art. 67, terzo comma, del d.P.R. n. 748/1972, con un aumento di sette anni di anzianità e la qualifica di dirigente superiore, fruendo del relativo trattamento di fine servizio. Nel 1983, chiedeva all'amministrazione il riesame della propria posizione onde fruire del trattamento di quiescenza del dirigente generale in applicazione dell'art. 162 della legge n. 312/1980. Col provvedimento impugnato la domanda è stata respinta sul presupposto che la qualifica superiore poteva attribuirsi, secondo il citato art. 162, soltanto ai primi dirigenti già tali al 12 dicembre 1972, data di entrata in vigore del decreto sulla dirigenza (oltre, naturalmente, ai funzionari del ruolo ad esaurimento con qualifica, sempre a tale data, di ispettore generale).

3. — Nel primo motivo si denuncia violazione del d.P.R. n. 748/1972 sostenendosi che l'amministrazione non poteva ritenersi vincolata alla data del 12 dicembre 1972 per individuare i primi dirigenti aventi diritto al beneficio perché, secondo il sistema di accesso alla dirigenza previsto dal citato d.P.R. n. 748/1972, rileva *ex art. 62*, secondo comma, la posizione di carriera acquisita prima dell'entrata in vigore del decreto, ond'è che, indipendentemente dal momento dell'effettivo inquadramento, il direttore di divisione pervenuto alla qualifica di primo dirigente può fruire dell'art. 162 se col riconoscimento dell'anzianità pregressa risultava in qualifica a tale data. Sicché nella specie, pur essendo stata inquadrata primo dirigente il 14 giugno 1973, la ricorrente sostiene che con i due anni a lei riconosciuti nella qualifica *ex citato art. 62*, secondo comma, ben poteva ottenere il trattamento pensionistico di dirigente generale.

La tesi però va respinta perché palesemente in contrasto con l'espressa disposizione dell'art. 67, secondo comma, del d.P.R. n. 748/1972, ribadita dall'art. 162 della legge di riassetto, che fa riferimento alla data del 12 dicembre 1972 per l'attribuzione del beneficio.

4. — Fondati sembrano invece i rilievi di incostituzionalità sollevati in subordine dalla ricorrente contro il citato art. 162.

4.1. — Ed invero non è chi non veda che l'assimilazione delle qualifiche previste dall'art. 162 fra quelle della carriera direttiva del ruolo ad esaurimento e quelle dirigenziali introdotte dal d.P.R. n. 748/1972 in realtà comporta una radicale innovazione nel sistema del pensionamento anticipato regolato dall'art. 67, terzo comma, del citato d.P.R., dato che in tal modo si assicura ai funzionari della vecchia carriera direttiva un trattamento pensionistico superiore a quello dei dirigenti, e dunque inversamente proporzionale alla posizione che il personale delle due categorie rispettivamente assume nell'ordinamento.

La qualcosa, diversamente da come si riteneva dalla sezione nella decisione 24 dicembre 1984, n. 924, non costituisce un evento di mero fatto determinato dalla libera scelta di chi abbia preferito il pensionamento anticipato, perché la richiesta di pensionamento anticipato può comportare la rinuncia a possibili sviluppi di carriera ma non giustificare che funzionari che all'atto del collocamento a riposo sono in posizioni deteriori vedano invertita in sede di pensionamento la loro posizione rispetto a chi abbia sviluppato meglio la propria carriera.

E tutto ciò, come già rilevato nella precedente ordinanza della sezione n. 2253, del 21 dicembre 1987, non appare solo in contrasto col principio di ragionevolezza dell'art. 3 della Costituzione, ma sembra violare anche il successivo art. 97, primo comma, dal momento che l'art. 162 in questione non sembra contenere — almeno espressamente — alcuna possibilità per l'amministrazione di riesaminare situazioni che, come quella di specie, di fatto pongano in evidenza tali discordanze.

4.2. — Il collegio peraltro conosce la decisione 26 novembre-17 dicembre 1987, n. 521, con cui la Corte costituzionale ha giudicato non fondata analoga questione di illegittimità sollevata dalla Corte dei conti (con ordinanza 26 febbraio 1986, terza sezione, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 52, 1^a serie speciale 1986). Nondimeno reputa che non possano ritenersi superati gli effetti perversi dall'art. 162 sul mero rilievo formale — su cui poggia la decisione — che gli ispettori generali ad esaurimento, in quanto pervenuti a tale qualifica previo scrutinio per merito comparativo (secondo gli artt. 168 e 169 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e 38 del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077), siano meritevoli di maggiore apprezzamento dei colleghi passati alla dirigenza *ex art. 59*, terzo comma, del d.P.R. n. 748/1972, sulla base della sola anzianità in ruolo e su semplice giudizio di non demerito. E ciò sotto un duplice profilo.

Primo, perché dopo l'inquadramento nella dirigenza ai sensi dell'art. 59 del d.P.R. n. 748/1972 e la copertura dei posti residui nelle qualifiche dirigenziali, secondo il successivo art. 62, da parte degli ispettori generali e dei direttori di divisione ad esaurimento, le promozioni in queste due qualifiche mediante scrutini per merito comparativo, per le conseguenti riduzioni di personale interessato, aggravate anche dagli effetti dell'esodo volontario previsto dall'art. 67 dello stesso d.P.R. (peraltro in coincidenza anche con le prime attuazioni della legge 24 maggio 1970, n. 336), non possono assimilarsi alle procedure selettive originariamente concepite dagli artt. 168 e 169 del d.P.R. n. 3/1957, e 38 del d.P.R. n. 1077/1970: sicché non del tutto diversi sono in realtà da considerare il sistema di accesso alla dirigenza e quello di accesso alle qualifiche direttive ad esaurimento. Secondo, perché la qualifica di primo dirigente, per tutta la serie di compiti, di responsabilità e di oneri che notoriamente la caratterizzano (cfr. in particolare gli artt. 6, 9, 10, 11, 12, 19 e 20 del più volte citato d.P.R. n. 748/1972), deve necessariamente ritenersi più elevata della qualifica di ispettore generale ad esaurimento che si contrappone nella specie: a prescindere dalla brevità di tempo in cui le funzioni dirigenziali siano state, come nella specie, esercitate.

Ed invero i dirigenti, come noto, massimamente per quanto disposto dall'art. 19 del d.P.R. n. 748/1972, vanno considerati in una posizione del tutto differenziata dal personale direttivo ad esaurimento, sia per l'ampia autonomia d'azione di cui fruiscono, essendo chiamati ad impartire le generali direttive dell'amministrazione nel quadro degli indirizzi politici-amministrativi segnati dagli organi politici od elettivi, sia per la rilevanza esterna delle loro funzioni allorché preposti in settori operativi.

4.3. — Di qui, dunque, la rilevata incongruenza che sembra discendere in sede di trattamento di quiescenza tra i funzionari già transitati alla dirigenza allorché intervenne l'art. 162 della legge di riassetto e gli ispettori generali ad esaurimento promossi in questa qualifica dalla data di entrata in vigore del d.P.R. n. 748/1972. Sicché si rende opportuno rimettere la questione alla Corte costituzionale perché voglia affermare se la norma contenuta nel ripetuto art. 162 possa intendersi nel senso da consentire alle amministrazioni statali rivalutazioni pensionistiche dei funzionari interessati, atte a compensare la discordanza fin qui evidenziata, o se, non permettendo tali operazioni, la norma contrasti con detti principi costituzionali.

P. Q. M.

Rimette alla Corte costituzionale la questione di legittimità dell'art. 162 della legge n. 312/1980 — nei limiti di cui in motivazione — rispetto agli artt. 3 e 97, primo comma, della Costituzione, ravvisando la non manifesta infondatezza della questione stessa;

Dispone che a cura della segreteria della sezione siano trasmessi gli atti del giudizio alla Corte costituzionale insieme alla presente ordinanza, e che la stessa sia notificata alle parti in causa nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, e che sia altresì comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Così deciso a Roma il 27 aprile 1988.

Domenico MICELI, *presidente*

Nicandro CIMINELLI, *consigliere estensore*

89C1092

N. 516

Ordinanza emessa il 6 luglio 1989 dal pretore di Venezia, sezione distaccata di Dolo, nel procedimento penale a carico di Zanon Domenico ed altro

Dogana - Importazione temporanea di veicoli a motore - Inosservanza del limite di sei mesi - Configurabilità del delitto di contrabbando doganale - Irrilevanza del fatto che si tratti o meno di cittadini comunitari - Violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento comunitario.

(Legge 27 ottobre 1957, n. 1163; d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 216).

(Cost., art. 11).

IL PRETORE

Letti gli atti del procedimento penale n. 5532/1987 r.g. di questo ufficio;

Letti i motivi di opposizione al decreto penale n. 310/1988 pronunciato in data 23 settembre 1988 nei confronti di Zanon Domenico e Carraro Severino imputati del reato previsto e punito dagli artt. 110 del c.p. e 292 del testo unico delle leggi doganali n. 43/1973 in riferimento al dettato dell'art. 216 del medesimo testo unico nella parte in cui prevede che la violazione della Convenzione di New York del 4 giugno 1954, approvata e resa esecutiva in Italia con legge del 27 ottobre 1957, n. 1163, sia sanzionata penalmente ai sensi delle disposizioni relative al contrabbando doganale;

Rilevato che a mente dei principi traibili dal Trattato istitutivo della Comunità economica europea e, in particolare, dai principi traibili dall'interpretazione dell'art. 95 del detto Trattato, così come sistematicamente dichiarato dalla giurisprudenza comunitaria, è fatto divieto agli Stati membri di ripristinare dazi doganali o misure d'effetto equivalenti compromettendo così il principio della libera circolazione delle merci in ambito comunitario, e che l'attuazione concreta di detto principio è assicurata a mezzo dell'eliminazione di ogni forma di protezione di tal che gli Stati membri lederebbero il fondamento della detta libertà di transito qualora applicassero alle merci provenienti da paesi membri verso il proprio territorio diritti di transito o altre imposizioni relative al transito che non fossero dirette a compensare gli oneri relativi alle sole spese di trasporto (Corte di giustizia, sentenza 16 marzo 1983, ma anche sentenza 3 ottobre 1985);

Rilevato ancora che la stessa suprema Corte di cassazione ha testualmente pronunciato che ove si tratti di merce comunitaria in temporanea importazione, l'importazione definitiva conseguente alla immissione al consumo della stessa merce nel territorio doganale non determina anche la sottrazione al pagamento dei diritti di confine, dato che tali diritti non sono affatto dovuti, appunto per il carattere comunitario dei beni, con ciò negando la sussistenza del delitto di contrabbando doganale alla luce del concetto di unione doganale comunitaria (Cass. 26 giugno 1988, n. 1363);

Rilevato altresì che il delitto di contrabbando doganale si perfeziona nei confronti di chiunque violi il disposto della citata Convenzione di New York rammentata dall'art. 216 del t.u.l.d., ovvero sia nei confronti di chiunque, avendo la residenza normale in Stato diverso da quello verso cui effettui l'importazione, immetta al consumo il veicolo importato attraverso la cessione dello stesso oppure lo usi oltre il termine semestrale entro cui è concessa la franchigia dai diritti doganali, indipendentemente dal fatto che l'autore di tale condotta sia o meno cittadino comunitario;

Considerato che Zanon Domenico è cittadino italiano immigrato definitivamente dalla Francia il 13 febbraio 1987 e, a suo favore, reclama l'attuazione dei su detti principi il cui apprezzamento ed applicazione sono competenza esclusiva della Corte costituzionale alla quale spetta la valutazione di conformità all'art. 11 della Carta fondamentale di tutte le disposizioni di legge statale che si assumano costituzionalmente illegittime in quanto pregiudichino la perdurante osservanza di principi fondamentali dell'ordinamento comunitario direttamente desumibili dal Trattato di Roma (25 marzo 1957) istitutivo della C.E.E. (Corte costituzionale, sentenza 23 dicembre 1986, n. 286, e sentenza n. 170/1984 nonché ordd. nn. 47, 48 e 81 del 1985);

Considerato ancora che per le conseguenze che potrebbero derivare da una pronuncia di accoglimento da parte del giudice delle leggi la questione si presenta rilevante rispetto al giudizio in cui viene sollevata e, per quanto in motivazione della presente ordinanza, non manifestamente infondata;

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 11 della Carta, della legge di approvazione ed esecuzione della Convenzione di New York 27 ottobre 1957, n. 1163, e dell'art. 216 del testo unico delle leggi doganali n. 43/1973 nella parte in cui prevedono che la inosservanza dei limiti posti alla importazione temporanea di veicoli a motore integri il delitto di contrabbando doganale, indipendentemente dal fatto che trattasi o meno di cittadini comunitari;

Sospende il presente giudizio;

Manda la cancelleria perché la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento e trasmessa, con gli atti del procedimento, alla cancelleria della Corte costituzionale in Roma.

Dolo, addì 6 luglio 1989

(Seguono le firme)

89C1093

N. 517

Ordinanza emessa il 18 maggio dal tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra la S.p.a. Comei - Compagnia mercantile internazionale - e Soc. coop. a r.l. Cattolica di assicurazioni

Dogana - Diritti doganali - Fidejussione stipulata dal solo spedizioniere con terzo assicuratore, a garanzia della amministrazione doganale - Solidarietà, per costante giurisprudenza della Corte di cassazione, del proprietario delle merci - Conseguente responsabilità di quest'ultimo, nei confronti del fidejussore, surrogatosi alla amministrazione doganale, anche in caso di già avvenuta estinzione dell'obbligazione verso lo spedizioniere - Conseguente possibilità che il proprietario delle merci (condebitore non contraente) subisca (in mancanza della previsione del suo diritto ad esserne avvertito) l'efficacia della fidejussione, col rischio di dover pagare due volte (come nella specie) i tributi doganali - Prospettato contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza e difesa.

(C.C. art. 1936 in relazione all'art. 1951 stesso codice; d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, artt. 38 e 56).

(Cost., artt. 3 e 4).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza;

Premesso che con atto di citazione notificato il 5 marzo 1988 la Comei - Compagnia mercantile internazionale S.p.a. ha convenuto in giudizio la società Cattolica di assicurazioni chiedendo che in suo contraddittorio fosse accertata l'insussistenza del suo obbligo di pagare alla società assicuratrice l'importo di diritti doganali relativi a merce presentata per suo conto alla dogana dallo spedizioniere Tekna Spedizioni S.p.a., avendo già estinta la sua obbligazione verso lo spedizioniere;

che disconosceva la parte attrice il diritto della Cattolica assicurazioni di surrogarsi alla dogana a favore della quale aveva prestato fidejussione, essendo la Comei estranea al contratto stipulato tra lo spedizioniere Tekna, suo coobbligato solidale, e la società assicuratrice, riconoscendo solo il diritto del fidejussore di agire in regresso surrogandosi allo spedizioniere per il quale aveva pagato;

che costituendosi in giudizio la società Cattolica assicurazioni contestava le tesi della parte attrice invocando la costante giurisprudenza della Cassazione che afferma il diritto del soggetto che abbia prestato fidejussione a favore della dogana in forza di contratto stipulato con lo spedizioniere, di agire nei confronti del proprietario delle merci surrogandosi all'amministrazione doganale.

RILEVA

che la Corte di cassazione con motivazioni varie e spesso contraddittorie ha sempre tenuto ferma la tesi secondo la quale il fidejussore doganale ha diritto di surrogarsi all'amministrazione doganale nei confronti del proprietario delle merci presentate in dogana dallo spedizioniere, qualora questi non paghi in adempimento dell'obbligazione assunta in solido al momento della presentazione delle merci.

Nessun rilievo ha — secondo la giurisprudenza della Cassazione — il fatto che la fidejussione sia richiesta e rispettivamente presentata in funzione della concessione del pagamento differito accordato allo spedizioniere con cumulo in apposito conto dei debiti da lui assunti in solido con i proprietari delle merci (v. bollette doganali in rif. artt. 38 e 56 della legge doganale).

Neppure rilevante sarebbe il fatto che nella polizza fidejussoria sia stabilito che la fidejussione viene prestata per il soggetto che stipula il contratto e paga il premio, perché su tale delimitazione contrattuale dovrebbe prevalere la clausola scritta che spiegherebbe che la fidejussione riguarda i diritti dovuti dai proprietari delle merci sdoganate dalla ditta stipulante ed ammesse al beneficio del pagamento differito.

Nessun rilievo avrebbe neppure la interpretazione della clausola dattiloscritta la quale, riferendo alle merci l'ammissione al beneficio del pagamento differito, in realtà intende riferirsi allo spedizioniere che è il beneficiario di tale concessione in funzione della quale stipula la polizza fidejussoria a sue spese, cosicché il riferimento ai diritti dovuti dai proprietari delle merci ha il solo valore di delimitare l'oggetto della obbligazione garantita.

Secondo la Cassazione anche se la fidejussione fosse stata prestata per un solo dei coobbligati all'insaputa dell'altro, essa avrebbe efficacia per il proprietario delle merci perché la fidejussione riguarda anche il suo debito e l'ignoranza della prestata fidejussione non esclude l'efficacia di essa nei suoi confronti.

In definitiva pur nel variare delle motivazioni nelle decisioni della suprema Corte, il punto fermo è dato dall'affermazione secondo la quale l'unicità dell'obbligazione garantita consente al fidejussore che l'abbia adempiuta di rivolgersi indifferentemente ad uno qualunque dei coobbligati solidali, indipendentemente dalla conoscenza che egli abbia della prestata fidejussione ed anche se essa sia stata prestata in forza di un contratto stipulato con uno solo dei coobbligati nell'interesse di lui e verso corrispettivo.

Se questa è l'interpretazione da dare all'art. 1951 del c.c. la norma in esso contenuta, posta in relazione all'art. 1936, secondo comma, appare gravemente sospetta di contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza e di difesa (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Invero la norma dettata dal 1951 del c.c. creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra obbligato singolare e obbligato solidale nonché tra coobbligati solidali, i cui vincoli obbligatori sono distinti e suscettibili di diversa regolamentazione anche se hanno per contenuto la medesima prestazione (art. 1293 del c.c.), assoggettando ad una identica disciplina situazioni ontologicamente e giuridicamente molto diverse.

La diversità delle varie situazioni obbligatorie appare di tutta evidenza ove si consideri che nel caso di obbligazione singolare il debitore non può subire pregiudizi dalla fidejussione anche se la ignora. Il fidejussore infatti paga ciò che l'obbligato principale deve, e comunque, prima di pagare deve avvertirlo in modo che egli possa in ogni caso tutelarsi (art. 1592 del c.c.).

Nelle obbligazioni solidali invece, qualora — come nel caso delle fidejussioni doganali — il contratto di fidejussione sia stipulato da uno solo dei coobbligati solidali a favore del terzo creditore, il condebitore estraneo al contratto di fidejussione, ignaro della prestata fidejussione, non ha diritto ad essere avvertito dal fidejussore prima di pagare in quanto egli nel contratto non è considerato debitore principale. Tutti i contratti di fidejussione doganale recano infatti, nelle condizioni generali, la premessa che è considerato debitore principale il soggetto che stipula il contratto e paga il premio.

Ne deriva che il coobbligato estraneo al contratto, ignorando i rapporti intercorsi tra lo spedizioniere doganale, l'amministrazione doganale e l'assicuratore fidejussore, è indotto a regolare tempestivamente i rapporti interni con il coobbligato ammesso al pagamento differito rimanendo sempre esposto al rischio di dover pagare una seconda volta non al suo creditore (dogana) ma ad un terzo con cui non ha ragioni di debito, ed in funzione di un contratto di fidejussione cui è estraneo ed al quale non ha interesse.

La situazione prospettata espone il condebitore ignaro alla ingiusta conseguenza di dover subire l'efficacia di un contratto stipulato da altri in suo danno. Infatti lo spedizioniere condebitore solidale nello stesso tempo in cui costituisce la garanzia a copertura del suo debito globale nei confronti della dogana, espone il condebitore terzo rispetto al contratto di garanzia, al rischio del doppio pagamento, mentre il legislatore ha inteso evitare tale evenienza predisponendo, per l'obbligato singolo, apposite misure (*ex art. 1592 del c.c.*).

Va aggiunto che il sistema adottato della garanzia fidejussoria a copertura dell'esposizione debitoria dello spedizioniere ha favorito l'utilizzazione del contratto in danno dei proprietari delle merci, determinando quel generalizzato fenomeno di insolvenza di cui vittime inconsapevoli sono i proprietari delle merci costretti da una interpretazione giurisprudenziale di dubbia compatibilità con la Costituzione a pagare due volte i tributi doganali.

La elevata frequenza e diffusione del fenomeno è la prova storica inconfutabile della anomalia della disciplina della fattispecie secondo la interpretazione ad essa data dalla Cassazione, e richiede un intervento chiarificatore della Corte costituzionale.

P. Q. M.

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale affinché sia risolta la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1936 in relazione agli artt. 1951 del c.c., 38 e 56 della legge doganale secondo la costante interpretazione ad essi data dalla Corte di cassazione con riferimento alle fidejussioni doganali, per possibile contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicati ai Presidenti della Camera e del Senato.

Milano, addì 18 maggio 1989

Il richiedente: (firma illeggibile)

89C1094

N. 518

*Ordinanza emessa il 15 aprile 1989 dal pretore di Aragona
nel procedimento penale a carico di Rizzo Giuseppe*

Regione Sicilia - Elezioni dei consigli comunali - Reati elettorali - Esclusione dell'applicabilità dei benefici della sospensione condizionale della pena, della conseguente estinzione del reato e della non menzione della condanna nel certificato del casellario - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai reati elettorali, relativi alle elezioni dei consigli comunali del restante territorio dello Stato, ai quali per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 121/1980 sono applicabili i predetti benefici.

(D.P.R.S. 20 agosto 1960, n. 3, art. 79, ultimo comma).

(Cost., artt. 3 e 25).

IL PRETORE

Letti gli atti del procedimento penale n. 139/1988 r.g. a carico di Rizzo Giuseppe;

Esaminata l'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa dell'imputato che assume l'incostituzionalità dell'art. 79, ultimo comma, del t.u. delle leggi per le elezioni dei consigli comunali nella regione siciliana approvato con decreto del presidente della regione siciliana del 20 agosto 1963;

Ritenuto che la disposizione denunciata esclude l'applicabilità dei benefici di cui agli artt. 163, 167, 175 del c.p., e 487, del c.p.p. ai reati elettorali;

Considerato, che in relazione agli artt. 3 e 25 della Costituzione, l'incostituzionalità della indicata esclusione appare non manifestamente infondata anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale 17-20 luglio 1980, n. 121 (dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 102, ultimo comma, della legge 16 maggio 1960, n. 560) da cui trae efficacia la disposizione regionale;

Considerato che il procedimento penale non può essere definito indipendentemente dalla soluzione del problema sollevato con l'eccezione proposta dalla difesa;

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata la eccezione di legittimità costituzionale posta dalla difesa;

Sospende, pertanto, il presente procedimento;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Aragona, addì 15 aprile 1989

Il v. pretore reggente: Lo Dico

89C1095

N. 519

Ordinanza emessa il 7 agosto 1989 dal pretore di La Spezia, sezione distaccata di Aulla, nel procedimento civile vertente tra la S.r.l. Lunicar e l'esattoria comunale di Aulla ed altra

Riscossione delle imposte - Esclusione del potere del giudice ordinario di sospensione del procedimento di riscossione coattiva fiscale - Violazione del diritto di difesa e del principio della tutela giurisdizionale contro gli atti illegittimi della p.a. - Riferimento alla decisione della Corte n. 63/1982 (non fondatezza dell'analoga questione sollevata riguardo alle commissioni tributarie) ritenuta superabile dal giudice rimettente.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 15, 39, 53 e 54).

(Cost., artt. 24 e 113).

IL PRETORE

A scioglimento della riserva che precede;

RILEVA

che la Lunicar S.r.l., con ricorso *ex art.* 700 del c.p.p. a questo giudice, esponeva che l'esattoria comunale di Aulla le notificò, a seguito di avvisi di accertamento emessi dall'ufficio delle ii.dd. di Aulla, cartella esattoriale, portante la richiesta di pagamento di L. 28.018.668, relativa alla iscrizione provvisoria a ruolo generale di un terzo delle imposte accertate dall'ufficio, inerenti gli esercizi 1984-85.

Contro tali avvisi di accertamento la ricorrente aveva proposto ricorsi alla commissione tributaria di primo grado di La Spezia in data 17 luglio 1987 ed in data 20 luglio 1987 richiedendo lo sgravio totale della suddetta cartella esattoriale, notificata in data 2 febbraio 1988, per una serie di motivi: *in primis* la illegittimità costituzionale dell'art. 38 del d.P.R. n. 600/1973 in rapporto agli artt. 3, 23, 24 e 53 della Costituzione; secondariamente la errata applicazione dell'art. 15 del d.P.R. n. 602/1973 per inesistenza di una norma che preveda l'iscrizione a ruolo generale di un terzo dell'imposta accertata dall'ufficio nei confronti del contribuente che abbia già presentato ricorso.

Dopo la presentazione dei ricorsi, la Lunicar, S.r.l. aveva chiesto con esito negativo la sospensione della riscossione dell'imposta, provvisoriamente e parzialmente iscritta a ruolo, all'Intendente di finanza, ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. n. 602/1973. Nel ricorso *ex art.* 700 del c.p.c. la ricorrente Lunicar S.r.l. sostiene che attraverso tale sistema in cui è negato alla commissione tributaria ogni potere sospensivo dell'esecutività della riscossione della imposta accertata e parzialmente e provvisoriamente iscritta a ruolo ed in cui, invece, tale potere sospensivo è demandato all'Intendente di finanza, ai sensi degli artt. 39 e 53 del d.P.R. n. 602/1973, non si garantisce alcuna tutela giurisdizionale anche se di tipo cautelare, al cittadino, in violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione; ciò in quanto l'Intendente di finanza non può considerarsi evidentemente organo giurisdizionale, bensì organo della p.a. (amministrazione finanziaria), ed in quanto tale parte in causa nel processo.

La Lunicar S.r.l. sostiene anche che attraverso tale sistema si reintroduce nell'ordinamento, anche se in modo «mascherato», il principio *del solve ed repete*, già dichiarato illegittimo costituzionalmente.

La ricorrente motiva la sua richiesta di sospensione nel fatto che la imminenza del pregiudizio e del grave e irreparabile danno esistono *in re ipsa*, senza bisogno di alcuna particolare motivazione circa la propria soggettiva situazione patrimoniale.

Venne disposta la sospensione della riscossione dell'eventuale esecuzione coattiva e la comparizione delle parti.

Costituendosi in contraddittorio l'Amministrazione finanziaria, per mezzo dell'avvocatura dello Stato eccepisce: il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, in quanto il potere di sospensione, in materia tributaria, non è attribuito dalla legge ad alcun giudice, né ordinario né speciale; la non ammissibilità, per il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, della tutela cautelare *ex art. 700 del c.p.c.*, quando la materia del contendere non rientri nell'ambito della giurisdizione ordinaria (nel caso specifico alle commissioni tributarie); il contemperamento attuato dal legislatore con l'art. 15 del d.P.R. n. 602/1973 delle contrapposte esigenze del debitore, che vuole evitare una esecuzione in ipotesi illegittima, e del creditore che tente a non ritardarne la conclusione, nel timore che il ritardo possa pregiudicare la effettiva riscossione del credito; l'importo non elevato della richiesta dell'amministrazione finanziaria in rapporto al patrimonio ed al capitale della società ricorrente, nonché la non sussistenza di alcun danno irreparabile discendente da svalutazione monetaria, in quanto il rimborso da parte del fisco avviene con corresponsione di interessi in misura superiore alla somma della attuale svalutazione monetaria e degli interessi legali.

Il Ministero conclude in comparsa per la revoca del decreto di sospensione e per la reiezione del ricorso. L'esattoria rileva la improponibilità del ricorso *ex art. 700 del c.p.c.* per sospendere l'esecuzione esattoriale, in quanto, ai sensi dell'art. 54 del d.P.R. n. 602/1973, solo l'intendente può decretare la sospensione oppure il pretore a seguito di opposizione di terzo.

Inoltre, quando sia già stato presentato ricorso alla commissione tributaria di primo grado, per la sospensione è competente solo ed esclusivamente l'Intendente di finanza ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. n. 602/1973 e la giurisdizione ordinaria esiste contro l'esattoria solo per il risarcimento dei danni.

All'udienza di p.c. la ricorrente produceva copia delle decisioni della commissione tributaria di primo grado di La Spezia relative ai ricorsi presentati, che avevano avuto esito parzialmente favorevole e concludeva per la conferma della sospensione della esecuzione e della riscossione coattiva e per la concessione di un termine per la radicazione di eventuale procedimento di merito, dato atto che all'esito delle decisioni della commissione tributaria di primo grado, la materia del contendere era parzialmente cessata.

In subordine concludeva perché venisse proposta questione di legittimità costituzionale. L'esattoria precisava, riportandosi a quanto già sostenuto a verbale, per la revoca del decreto di sospensione e per la reiezione del ricorso.

Così anche l'amministrazione finanziaria.

Questo giudice rileva come non sia affatto pacifico in dottrina e in giurisprudenza, in mancanza di una esplicita disposizione legislativa negativa al riguardo, l'applicazione della tutela cautelare *ex art. 700 del c.p.c.* nei confronti degli atti amministrativi, anche in considerazione del fatto che per altri provvedimenti cautelari previsti dal codice di rito, quale i sequestri, è concesso al giudice ordinario la loro emissione anche quando questi sia incompetente a conoscere del merito per ragioni di materia (artt. 672, terzo comma, e 673, ultimo comma, del c.p.c.).

In considerazione del fatto che il sistema apprestato dall'ordinamento in materia di ricorsi alle commissioni tributarie contro le iscrizioni, a titolo provvisorio, delle imposte, accertate dall'amministrazione finanziaria, nei ruoli, non preveda per il ricorrente alcuna forma di tutela cautelare, ed in considerazione del fatto che il potere di sospensione della riscossione dell'imposta, così provvisoriamente iscritta a ruolo, spetti unicamente *ex art. 39 del d.P.R. n. 602/1973* al fisco, attuandosi una ingiustificata disparità processuale tra Stato e cittadino, dobbiamo ritenerci in presenza di una vera e propria «lacuna» nell'ordinamento giuridico; lacuna ingiustificata alla luce dell'art. 24 della Costituzione, in cui si garantisce a tutti il diritto di agire in giudizio per la tutela delle proprie posizioni soggettive «attive» nonché l'inviolabilità del diritto di difesa, e particolarmente alla luce dell'art. 113 della Costituzione, laddove si sancisce il diritto alla tutela giurisdizionale delle proprie posizioni soggettive attive contro gli atti della p.a., tutela che non può soffrire limiti di alcun genere né in ordine al tipo di mezzo di impugnazione, né in ordine al tipo di atto amministrativo da impugnarsi.

Di fronte ad una portata così «comprensiva» delle norme costituzionali, ed anche alla luce dell'art. 113, ultimo comma, della Costituzione, che rinvia alla legge circa la determinazione degli organi di giurisdizione aventi il potere di «annullare» gli atti della p.a., lasciando impregiudicata la questione relativa al potere di sospendere tali atti, non appare sostenibile a livello costituzionale la carenza di potere sospensivo dei provvedimenti amministrativi da parte del giudice ordinario.

Sul piano della legge ordinaria, la legge fondamentale del 20 marzo 1865, n. 2248, all. E (abolitiva del contenzioso amministrativo), precisando, agli artt. 4 e 5, i poteri di cognizione e di decisione del giudice nei riguardi della pubblica amministrazione, stabilisce che il sindacato dell'a.g.o. è limitato alla legittimità del provvedimento amministrativo, con conseguente potere di disapplicazione di tale provvedimento, nonché il divieto, per la stessa a.g.o., di annullamento o di revoca del provvedimento amministrativo.

Anche alla luce di tale legge, introducendo nel nostro ordinamento la c.d. «doppia tutela», non appare affatto escluso il potere sospensivo dell'a.g.o. nei riguardi dei provvedimenti della p.a.

Alla base della tesi negativa sostenuta dalla maggioranza della dottrina e dalla giurisprudenza di legittimità, sta l'assunto che non sussista alcun ostacolo all'esperibilità nei confronti della p.a. di azioni aventi carattere dichiarativo, mentre, escludendosi che il giudice possa «sostituirsi» all'autorità amministrativa, improponibili sarebbero tutte le azioni aventi carattere costitutivo, in esse compresi, essendo pacificamente riconosciuto che i provvedimenti cautelari abbiano efficacia costitutiva, i provvedimenti di urgenza.

Tale tesi appare tuttavia troppo rigida; maggiormente conforme alla *ratio* del principio che vieta al giudice di «sostituirsi» all'autorità amministrativa, sarebbe lo statuire la inammissibilità assoluta delle sole azioni e dei correlativi provvedimenti dell'a.g.o. che comportino l'annullamento, la revoca o la modifica del provvedimento amministrativo, perché solo attraverso tali strumenti si attua una vera e propria «sostituzione» del primo alla seconda; quando, invece, il provvedimento del giudice ordinario si concreta in una semplice sospensione dell'esecutorietà del provvedimento amministrativo non pare ricorrere l'ipotesi di «revoca o modifica» contemplata nell'art. 4, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E.

Per cui l'esperibilità nei confronti della p.a. di azioni costitutive aventi carattere cautelare non dovrebbe essere preclusa.

Ciò soprattutto in settori dell'ordinamento, come quello tributario, in cui nessuna tutela giurisdizionale cautelare è prevista dalle leggi speciali; ciò incomprensibilmente alla luce dei principi dello stato di diritto in cui deve essere riconosciuta e garantita la pienezza della giurisdizione ad ogni cittadino nei riguardi di qualunque amministrazione dello Stato, anche di quella finanziaria, attribuendo al soggetto privato nei riguardi della p.a. analoghi mezzi di difesa e di tutela delle proprie posizioni soggettive attive a quelli esperibili nei riguardi degli altri cittadini.

Come è noto la riforma tributaria, attuata con varie leggi delegate, emanate a seguito della legge 9 ottobre 1971, n. 825, entrata in vigore il 1° gennaio 1974, pur modificando sotto vari profili il sistema del contenzioso tributario, non ha introdotto nessuna innovazione per quanto concerne il potere di sospensione da parte del giudice di merito (commissione tributaria) dell'esecutorietà del provvedimento dell'ufficio finanziario, confermando sostanzialmente nell'art. 39 del d.P.R. n. 602/1973 la precedente disciplina contenuta negli artt. 208 e 209 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645.

Non esiste nessuna ragione giuridicamente rilevante perché il legislatore debba accordare all'amministrazione finanziaria tale posizione di privilegio processuale in rapporto a tutte le altre amministrazioni dello Stato convenute dinanzi agli organi della giurisdizione amministrativa, nei riguardi delle quali è riconosciuto al giudice (t.a.r. Consiglio di Stato) il potere di sospendere l'esecutorietà del provvedimento amministrativo impugnato, garantendo pertanto al privato l'invocata tutela giurisdizionale cautelare. La Corte costituzionale con sentenza 1° aprile 1982, n. 63, ha deciso negativamente la questione di illegittimità costituzionale degli artt. 15, 39, 53 e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, tuttavia le motivazioni adottate sono state quasi unanimemente accolte con sfavore dagli studiosi della materia e dagli operatori del diritto con argomentazioni ritenute valide da questo giudice.

La pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, garantita dall'art. 24 della Costituzione in via generale, e dall'art. 113 della Costituzione in particolare nei riguardi dei provvedimenti della p.a., imporrebbe che il giudice tributario, al pari degli altri giudici amministrativi dotati di giurisdizione di annullamento, abbia la potestà di sospendere l'esecutorietà degli atti della amministrazione finanziaria.

Non condivisibile appare il rilievo sostenuto anche dalla Corte di cassazione che il giudizio tributario darebbe luogo ad un giudizio sul rapporto, e cioè sull'esistenza o meno dell'obbligo tributario, e che solo formalmente il ricorso del contribuente si indirizzerebbe contro l'atto della amministrazione finanziaria.

Ciò in quanto il risultato dell'accoglimento del ricorso tributario è quello del rimborso totale o parziale, da parte dell'amministrazione finanziaria, dell'imposta già iscritta a ruolo, con corresponsione degli interessi, e tale effetto non può discendere da una semplice decisione avente solo carattere dichiarativo, ed in base alla quale viene accertata l'inesistenza dell'obbligo tributario per il contribuente, ma scaturisce dal venir meno, quindi in sostanza dall'annullamento, dell'atto di accertamento il quale altrimenti non perderebbe la propria esecutorietà intrinseca.

Parimenti non convincente, per carenza di riferimenti normativi, appare l'affermazione secondo cui la potestà cautelare non costituirebbe una componente essenziale della tutela giurisdizionale ex artt. 24 e 113 della Costituzione ma che la disciplina di tale potestà sarebbe demandata alla legge ordinaria.

Per tutto quanto sopra, ritenuto nella presente controversia sussistere i presupposti del *fumus boni iuris*, in quanto la commissione tributaria di primo grado di La Spezia ha dimostrato, seppure parzialmente, la fondatezza nel merito delle ragioni della ricorrente, e del *periculum in mora* in quanto il pregiudizio per il contribuente, odierno ricorrente, deve considerarsi, nella situazione prospettata, *in re ipsa*, indipendentemente dalle sue reali condizioni economiche.

Ritenuto parimenti che le questioni di costituzionalità degli artt. 15, 39, 53 e 54 del d.P.R. n. 602/1973 in relazione agli artt. 24 e 113 della Costituzione, non appare manifestamente infondata, e sia rilevante ai fini del presente giudizio, va disposta la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

In considerazione dei gravi dubbi di costituzionalità sopra esposti va confermato il provvedimento di sospensione di riscossione e di esecuzione coattiva emesso da questo giudice.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 134 della Costituzione;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata con riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione e nei limiti di cui in motivazione la questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, 39, 53 e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;

Ordina la sospensione del presente procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata alle parti ed ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Aulla, addì 7 agosto 1989

(Seguono le firme)

89C1096

N. 520

*Ordinanza emessa il 24 gennaio 1989 dal tribunale di Gorizia
nel procedimento penale a carico di Acampora Gilda*

Imposta - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione rilevante - Indeterminatezza, in parte qua, della norma incriminatrice - Violazione del principio di tassatività della fattispecie penale.

(Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 4, primo comma, n. 7).

(Cost., artt. 3 e 25).

IL TRIBUNALE

Con rapporto penale dd. 18 novembre 1986 l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Monfalcone esponeva all'a.g. che in seguito all'esame delle dichiarazioni dei redditi mod. 740, relative agli anni 1982-1983 presentate da Acampora Gilda esercente in Grado l'attività di bar-pizzeria, e di commercio al minuto di articoli tessili, e mercerie, in genere, era risultata una notevole differenza tra il reddito dichiarato dalla contribuente e quello accertato dall'ufficio. Il maggior reddito accertato derivava dalle annotazioni — e quindi dichiarazione — di costi fiscalmente non riconoscibili, per il 1982, e dalla minore annotazione, e quindi dichiarazione, di plusvalenze tassabili per il 1983.

In particolare era stato dichiarato per il 1982 un reddito imponibile a fini Irpef di L. 4.097.000, contro un reddito accertato di L. 17.253.000; un reddito imponibile Ilor di L. 267.000 contro un reddito accertato di L. 8.892.000 (con un'imposta evasa rispettivamente di L. 2.048.000 e L. 1.294.000); relativamente al 1983 era stato dichiarato un reddito imponibile a fini Irpef di L. 20.853.000 (accertato per L. 31.973.000); un reddito imponibile a fini Ilor di L. 25.148.000 (accertato per L. 38.421.000); con una imposta evasa di oltre L. 4.000.000 complessivamente.

Sulla base di tale rapporto penale e relativa documentazione allegata, il p.m., contestava all'imputata il delitto «frode fiscale» p. e p. dall'art. 4, primo comma, n. 7, della legge n. 516/1982 in relazione alla dissimulazione di componenti positivi nelle scritture contabili e nella dichiarazione dei redditi relativi all'anno 1983 e di simulazione di componenti negativi per il 1982, ed alla conseguente alterazione in misura rilevante del risultato delle dichiarazioni stesse.

All'esito della espletata istruttoria sommaria il p.m. richiedeva la citazione a giudizio della imputata per rispondere del reato alla stessa ascritto.

All'odierna udienza dibattimentale, esaurita l'istruttoria e la discussione tra le parti, il collegio, aderendo alla richiesta del p.m., sollevava la questione di costituzionalità per violazione degli artt. 25 e 3 della Costituzione, dell'art. 4, primo comma, n. 7, della legge n. 516/1982, nella parte in cui prevede come elemento costitutivo del reato l'alterazione in misura rilevante del risultato della dichiarazione, sospendendo il giudizio e rimettendo gli atti alla Corte costituzionale, alla luce delle sottoesposte motivazioni.

Rilevanza della questione di costituzionalità.

La relativa questione è certamente rilevante, non essendovi dubbio che la norma contestata debba trovare concreta applicazione nel giudizio *de quo*. Né si ritiene che tale rilevanza possa essere in qualche modo esclusa, argomentandosi dalla presenza di un'imponente divergenza percentuale tra il reddito imponibile dichiarato e quello invece accertato nel corso del procedimento penale, o al contrario, da una divergenza non consistente, se considerata solo in termini assoluti. Come osservato anche dalla Corte di cassazione sez. III nell'ordinanza dd. 12 febbraio 1988, n. 374/1 infatti «l'accertamento della rilevanza della questione è pregiudiziale all'esame della sua fondatezza» e d'altro canto, è evidente, che «l'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma, farebbe venir meno l'ipotizzabilità del reato, per difetto di uno dei suoi elementi costitutivi». Né la documentazione prodotta dall'imputata, in allegato a memoria difensiva dd. 15 novembre 1988, appare idonea e pertinente a dimostrare la mancanza, in fatto, di ogni alterazione tra il reddito dichiarato e quello accertato, a prescindere dalla pur contestata, in giurisprudenza, ammissibilità della deducibilità di costi non registrati, ex art. 74 del d.P.R. n. 597/1973.

Non manifesta infondatezza della questione.

Il collegio ritiene che non sia manifestamente infondata la questione di costituzionalità della norma prevista dall'art. 4, primo comma, n. 7, della legge n. 516/1982, in quanto norma incriminatrice priva di quei requisiti di tipicità e tassatività della fattispecie penale imposta dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione.

Nella costituzione degli elementi costitutivi del reato di c.d. frode fiscale p. e p. dall'art. 4, primo comma, n. 7 cit., il collegio ritiene di dover seguire l'orientamento ormai prevalente nella giurisprudenza di merito, che ha ricevuto autorevole conferma anche dalla Corte di cassazione nella sent. sez. III 11 marzo 1987: la condotta consiste in un'attività di simulazione di componenti negativi del reddito o di dissimulazione di componenti positivi (individuabile quest'ultima anche nella omessa esposizione di corrispettivi, non annotati nelle scritture contabili) compiuta redigendo le scritture contabili obbligatorie, la dichiarazione annuale dei redditi, il bilancio od il rendiconto ad essa allegato; l'evento del reato consiste nella alterazione in misura rilevante del risultato della dichiarazione; il dolo è quello specifico, consistente nel fine di realizzare o favorire un'evasione fiscale propria o di terzi.

Tale fattispecie incriminatrice individua l'evento del reato, valendosi di un'«elemento valutativo»: ossia, il fatto incriminato, conseguenza della condotta, che come tale deve essere investito dal dolo del soggetto agente, non risulta immediatamente dalla descrizione legislativa (come avviene nella fattispecie costruita con elementi «descrittivi»), ma emerge solo a seguito di una operazione di valutazione da compiersi alla luce di un determinato parametro valutativo.

La dottrina, che specificatamente si è occupata di tale tecnica normativa, ha chiarito che tali fattispecie risultano conformi al principio di determinatezza posto dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione ad una duplice condizione: che la legge indichi chiaramente il parametro valutativo alla luce del quale deve essere formulato il giudizio; che il suddetto parametro faccia riferimento ad un valore sul quale i consociati esprimano apprezzamenti sufficientemente omogenei.

Più in generale, la stessa Corte costituzionale, ha ritenuto esente da tale vizio di costituzionalità la norma incriminatrice penale (nel caso quella di cui all'art. 323 del c.p.) quando la stessa sia «determinata in modo da non lasciare alla discrezionalità dell'interprete la configurazione del reato»; ha precisato che tale norma (art. 323) darebbe quindi «sufficiente garanzia che il pubblico ufficiale sia al coperto da possibilità di arbitrarie applicazioni della legge penale» (Corte costituzionale 4 febbraio 1965, n. 7).

Analogamente, la Corte ha considerato legittimi gli artt. 707 e 708 del c.p., che puniscono il possesso ingiustificato di chiavi ovvero di valori, sul rilievo che tali norme forniscono «una indicazione precisa del fatto punibile, ponendo il soggetto nella condizione di conoscere il divieto che forma oggetto della disposizione incriminatrice» (Corte costituzionale 2 luglio 1968, n. 110).

Nella sent. 8 giugno 1981, n. 96, la Corte costituzionale dichiarando l'illegittimità dell'art. 603 del c.p. per violazione dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione, ha precisato che, per effetto del principio di tassatività della fattispecie penale, «onere della legge penale (è) quello di determinare la fattispecie criminosa con connotati precisi, in modo che l'interprete, nel ricondurre un'ipotesi concreta alla norma di legge, possa esprimere un giudizio di corrispondenza sorretto da fondamento controllabile».

Analoga esigenza di assicurare all'interprete della norma penale una discrezionalità controllata e verificabile alla luce di una descrizione precisa della fattispecie in modo che non venga lasciato all'operatore «uno spazio di incontrollabile discrezionalità» (*melius arbitrio*) è presente nella sentenza 16 dicembre 1980, n. 177, che ha dichiarato l'illegittimità per indeterminazione della fattispecie, dall'art. 1, n. 3, della legge n. 1423/1956 (in materia di misure di prevenzione).

Alla luce dei principi evidenziati dalla dottrina e dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, più sopra brevemente riassunti, ritiene il collegio che sia ben fondato il dubbio sulla legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, della legge n. 516/1982, per indeterminazione nella individuazione dell'evento del reato.

Nella norma denunciata non è dato all'interprete, né è ricavabile in via di interpretazione logico-sistematica, alcuna indicazione sul parametro valutativo sulla base del quale «misurare» la rilevanza dell'alterazione del risultato della dichiarazione.

La norma sembra adottare sostanzialmente un criterio percentualistico assolutamente indeterminato (rapporto tra il reddito imponibile dichiarato e quello accertato), che appare scarsamente appagante e tale da fondare, a sua volta, seri dubbi di costituzionalità anche per violazione dell'art. 3 della Costituzione, «potendo dare luogo alla discrasia della punibilità di evasione percentualmente cospicue, tuttavia limitate in termini di valore per la limitata capacità contributiva di un soggetto, e non, invece, di evasioni percentualmente contenute, ma oggettivamente ingenti, e viceversa» (così ord. Cass. sez. III 12 febbraio 1988, n. 374/1).

Né appare lecito o giustificato ancorare la rilevanza della alterazione alle soglie di punibilità fissate in materia contravvenzionale dall'art. 1 della legge n. 516 cit., «non essendo ammissibile l'estensione analogica della norma al diverso piano del delitto che interessa» senza contare poi che ritenendo la rilevanza anche quando detta soglia risulti rispettata, si renderebbe punibile come delitto quello che è irrilevante sul piano della contravvenzione (così Cass. cit.).

I vari criteri asseritamente «interpretativi» proposti dalla giurisprudenza e da alcuni autori per realizzare, anche a mezzo della loro combinazione reciproca, una trama di referenti che consenta di superare l'indeterminatezza della norma (1°: rilevanza secondo un criterio percentuale: rapporto tra reddito dichiarato e quello accertato; 2°: rilevanza secondo un criterio assoluto; 3°: rilevanza secondo un criterio proporzionale, che tenga conto dell'imposta evasa) appaiono, in realtà tentativi diretti a «salvare» la costituzionalità della norma, creandone il contenuto, in realtà indeterminato e generico, che si risolvono in una non permessa creazione normativa di origine giurisprudenziale. Del resto, le stesse contrastanti e tra loro incompatibili decisioni dei vari giudici di merito che si sono succedute in suddetta materia, — già segnalata ad es. un'altra ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di tale questione — ord. Corte appello Milano, sez. II 15 marzo 1988 — sono chiaro sintomo dell'incertezza e indeterminazione dell'espressione normativa di cui si discute. Né si ritiene che la formulazione legislativa utilizzata possa ritenersi conforme all'art. 25 della Costituzione, richiamandosi a quella giurisprudenza della Corte costituzionale che, in più occasioni, ha ribadito la legittimità di fattispecie «che richiamano locuzioni generiche, ma di ovvia comprensione, concetti di comune esperienza o valori etico-sociali oggettivamente accertabili dall'interprete» (così fra le varie Corte costituzionale 27 giugno 1975, n. 88).

Infatti attesa la specificità della materia tributaria, nella mancanza di ogni parametro valutativo specificamente enunciato — o in termini concettuali o numerici, assoluti e/o percentuali — sembra operazione estremamente difficile, al limite di una vera e propria acrobazia giuridica, quella di voler ricondurre il concetto di rilevanza dell'alterazione in argomento tra i dati che costituiscono patrimonio della generalità, per essere di comune esperienza, e come tali oggetto di apprezzamenti sufficientemente omogenei.

Né calzanti appaiono i riferimenti, pur presentati da vari interpreti, ad altre fattispecie penali contenenti analoghi elementi valutativi. Si è fatto riferimento alle espressioni utilizzate dal legislatore nelle norme di cui all'art. 61, n. 7; 62, n. 4, al caso «più grave» in materia di emissione indebita di assegni: all'art. 219 della legge fall.; alla normativa sugli stupefacenti con riferimento al concetto di «modica quantità» che funge da selettore per la concreta applicabilità delle varie ipotesi criminose (art. 71, art. 72 e art. 80).

Al riguardo deve osservarsi, aderendo ad autorevole dottrina, che una certa genericità dell'espressione ed il ricorso ad elementi elastici di tipo quantitativo nella definizione delle circostanze del reato non sia incompatibile con il principio di tassatività della fattispecie penale, di per sé, invece, specificatamente delineata. Ben diverso è il discorso quando trattasi di individuare il «*discrimen*» tra ciò che è punibile e ciò che è lecito, differenza che deve essere ben chiara, conosciuta o conoscibile dal soggetto agente, che deve essere posto in grado di aderire con consapevolezza e volontà alla condotta incriminata.

- A proposito della situazione vigente nella normativa in materia di sostanze stupefacenti, se ne rileva la diversità rispetto alla norma di cui qui si discute. Il legislatore, infatti, ha chiaramente criminalizzato ogni forma di detenzione di stupefacente, salvo a rinunciare, poi, alla punibilità in presenza della duplice condizione della modica quantità, e della destinazione della droga all'uso personale del detentore. L'elemento quantitativo indeterminato trova una sua precisazione nella direzione soggettiva della condotta; per cui al giudice la norma offre uno specifico criterio per misurare la quantità detenuta e ritenerla modica: quantità sufficiente al consumo personale dell'agente per un brevissimo periodo. Analogamente, per la individuazione della modica quantità detenuta per uso non terapeutico di terzi, (art. 72) l'interprete può facilmente far ricorso alla figura del c.d. consumatore medio della specifica sostanza stupefacente.

Diversamente invece accade con riferimento alla figura delittuosa di cui all'art. 4 cit.: in questo caso è lasciato al giudice distinguere ed individuare proprio la condotta punibile dalla condotta lecita in assenza di criteri orientativi di tale potere discrezionale che allora scade a mero arbitrio giudiziario: è del tutto evidente, infatti, che non si possa al riguardo delineare il tipo dell'«evasore medio», magari distinto per settore merceologico, costituendo poi su tale archetipo la figura dell'«evasore «rilevante», da punire ex art. 4, primo comma, n. 7 cit. Alla luce delle considerazioni testé svolte, ritiene pertanto il Collegio non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 4, primo comma, n. 7 cit. come sopra delineata, sicché della stessa deve essere investita la Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7 della legge 7 agosto 1982, n. 516, in riferimento all'art. 25, secondo comma, e all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede come elemento costitutivo del reato l'alterazione in misura rilevante del risultato della dichiarazione;

Dispone la sospensione del presente giudizio;

Ordina che gli atti vengano trasmessi alla Corte costituzionale e che la presente ordinanza, a cura della cancelleria venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al p.m. ed all'imputata e comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento.

Gorizia, addì 24 gennaio 1989

(Seguono le firme)

89C1097

N. 521

*Ordinanza emessa il 9 dicembre 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale il 23 ottobre 1989)
dal tribunale di Gorizia nei procedimenti penali riuniti a carico di Zanier Augusto*

Imposta - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione rilevante - Indeterminatezza, in parte qua, della norma incriminatrice - Violazione del principio di tassatività della fattispecie penale.

(Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 4, primo comma, n. 7).

(Cost., artt. 3 e 25).

IL TRIBUNALE

A seguito di verifica fiscale di carattere generale compiuta dal comando compagnia di Gorizia della Guardia di finanza nei confronti della ditta «Zanier Augusto», corrente in Gorizia esercente un pubblico esercizio (bar) il titolare della ditta predetta, Zanier Augusto veniva denunciato all'a.g. con rapporto penale dd. 21 settembre 1984, per le seguenti violazioni:

omissione di annotazione sul registro previsto dall'art. 24 del d.P.R. n. 633/1972, tenuto anche ai fini delle imposte dirette, di corrispettivi per importo superiore a L. 25.000.000, relativi all'anno 1983;

omessa presentazione della dichiarazione annuale i.v.a. relativa all'anno 1983, essendo i corrispettivi conseguiti nel corso dell'anno superiori a L. 25.000.000;

irregolare tenuta delle scritture obbligatorie indicate dall'art. 14, lett. b), del d.P.R. n. 600/1973.

Con successivi rapporti penali dd. 19 settembre 1986, il titolare dell'ufficio distrettuale delle i.d.d. di Gorizia riferiva alla a.g. che era stato accertato che il predetto Zanier Augusto aveva ommesso di presentare la dichiarazione dei redditi mod. 740 relativa all'anno 1982, essendo stato accertato dall'ufficio un reddito imponibile ai fini Irpef ed ai fini dell'Ilor pari a L. 43.258.000; e che invece nella presentata dichiarazione dei redditi relativi al 1983 era stato dichiarato un reddito imponibile ai fini Irpef pari a L. 6.026.000, a fronte di un reddito accertato di L. 43.446.000; mentre nessun reddito era stato dichiarato ai fini dell'Ilor, a fronte di un reddito accertato dall'ufficio di L. 43.466.000.

Sulla base di tali rapporti penali e relativa documentazione allegata, il p.m., nell'ambito di due distinti procedimenti penali, contestava all'imputato le contravvenzioni p. e p. dall'art. 1, primo comma, della legge n. 516/1982; dall'art. 1, secondo comma, nn. 1 e 2 della legge n. 516/1982; dall'art. 1, ultimo comma, stessa legge; nonché il delitto di «frode fiscale» p. e p. dall'art. 4, primo comma, n. 7, della legge n. 516/1982 in relazione alla dissimulazione di componenti positivi nelle scritture contabili e nella dichiarazione dei redditi relativi all'anno 1983.

All'esito delle espletate istruttorie sommarie il p.m. richiedeva la citazione a giudizio dello Zanier per rispondere di tutti i reati allo stesso ascritti.

All'odierna udienza dibattimentale, riuniti tra loro i due proc. penali per evidente connessione soggettiva e probatoria, esaurita l'istruttoria e la discussione tra le parti, il collegio sollevava d'ufficio la questione di costituzionalità per violazione degli artt. 25 e 3 della Costituzione, dell'art. 4, primo comma, n. 7, della legge n. 516/1982, nella parte in cui prevede come elemento costitutivo del reato l'alterazione in misura rilevante del risultato della dichiarazione, sospendendo il giudizio e rimettendo gli atti alla Corte costituzionale, alla luce delle sottoesposte motivazioni.

Rilevanza della questione di costituzionalità.

La relativa questione è certamente rilevante, non essendovi dubbio che la norma contestata debba trovare concreta applicazione sul giudizio *de quo*. Né si ritiene che tale rilevanza possa essere in qualche modo esclusa, argomentandosi dalla presenza di un'imponente divergenza percentuale tra il reddito imponibile dichiarato e quello invece accertato nel corso del procedimento penale. Come osservato anche dalla Corte di cassazione, sezione terza, nell'ordinanza dd. 12 febbraio 1988, n. 374/1 infatti «l'accertamento della rilevanza della questione è pregiudiziale all'esame della sua fondatezza» e d'altro canto, è evidente, che «l'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma, farebbe venire meno l'ipotizzabilità del reato, per difetto di uno dei suoi elementi costitutivi».

Non manifesta infondatezza della questione.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 520/1989).

89C1098

N. 522

Ordinanza emessa il 21 settembre 1989 dal tribunale militare di sorveglianza di Roma nel procedimento penale a carico di Tancredi Antonio

Pena - Pena detentiva militare - Esecuzione in pendenza di domanda di grazia - Richiesta di sospensione - Competenza del Ministro della difesa - Irragionevole attribuzione di poteri concernenti la libertà personale ad un organo amministrativo - Conseguente possibile disparità di trattamento - Mancata previsione di garanzie giurisdizionali - Lamentato mantenimento di tale norma anche nel nuovo codice di procedura penale.

(C.P.P., art. 589, quinto comma, in relazione al c.p. art. 147, primo comma, n. 1; c.p.m., art. 402).

(Cost., artt. 3, 13 e 24).

IL TRIBUNALE MILITARE DI SORVEGLIANZA

Ha pronunciato la seguente ordinanza in tema di sospensione facoltativa dell'esecuzione della pena detentiva, nel procedimento instaurato, ai sensi degli artt. 2 e 4 del d.-l. 27 ottobre 1986, n. 700, convertito con la legge 23 dicembre 1986, n. 897, e degli artt. 71 e segg. della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nei confronti del condannato militare Tancredi Antonio, nato a San Marco in Lamis (Foggia) il 26 aprile 1964, in atto detenuto nel carcere giudiziario militare di Roma in espiatione della pena complessiva di anni tre e mesi undici di reclusione militare, inflittagli con sentenze in data 5 giugno 1987 della corte militare di appello, sezione staccata di Napoli.

SI OSSERVA

1. — Con istanza in data 13 settembre 1989 il condannato militare Tancredi Antonio ha richiesto a questo tribunale la sospensione dell'esecuzione della pena militare detentiva in espiazione, ai sensi dell'art. 147, primo comma, n. 1. del codice penale, avendo presentato in pari data domanda di grazia.

Secondo gli artt. 589, quinto comma, del c.p.p., e 402, del c.p.m.p., trattandosi di detenuto militare in servizio alle armi, il potere di sospendere l'esecuzione della pena militare detentiva nel caso in esame è attribuito al Ministro della difesa, potendo la provvisoria liberazione dell'interessato essere ordinata esclusivamente dal medesimo organo amministrativo.

In applicazione delle suddette norme questo tribunale militare di sorveglianza dovrebbe quindi dichiararsi sprovvisto di competenza — al pari di ogni altro organo giudiziario — a pronunciarsi in merito alla istanza di cui trattasi e trasmettere, di conseguenza, gli atti al Ministro della difesa.

Senonché, prima di declinare *sic et simpliciter* la competenza, il tribunale ritiene di dover prospettare il dubbio circa la conformità agli artt. 3, 13 e 24 della Costituzione delle sopra richiamate disposizioni di legge, attributive ad un organo non appartenente all'ordine giudiziario di un potere sicuramente ed immediatamente incidente nella sfera della libertà personale ed i soggetti in espiazione di pena.

2. — In proposito appare opportuno ricordare, innanzi tutto, che con sentenza 6 agosto 1979, n. 114, la Corte costituzionale ha già dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 589, quinto comma, del c.p.p. nella parte in cui — nel caso previsto dall'art. 147, primo comma, n. 2. del c.p. (e cioè di grave infermità fisica del condannato) — attribuisce al Ministro di grazia e giustizia «il potere di sospendere l'esecuzione della pena, quando l'ordine di carcerazione del condannato sia già stato eseguito».

Posto che tutte e tre le ipotesi contemplate nel primo comma dell'art. 147 del codice penale sono manifestazioni di un unico principio (ingerenza del potere amministrativo nei confronti di una sentenza definitiva di condanna) e che proprio di tale principio si è appuntata la censura della Corte costituzionale, è ragionevole attendersi che anche nel caso in esame sia destinato a venir meno il residuo potere di competenza «ministeriale» in ordine alla sospensione, sempre ai sensi dell'art. 589, quinto comma, del c.p.p., della iniziata esecuzione della pena detentiva (anche militare).

Censure affatto coincidenti con quelle contenute nella sopra richiamata sentenza n. 114/1979 devono invero porsi nel caso di specie, ove si tratta appunto di applicare l'art. 589, quinto comma, del c.p.p. in relazione all'art. 147, primo comma, n. 1, del c.p.

In primo luogo, si deve infatti ritenere che contrasta con l'art. 13, secondo comma, della Costituzione l'attribuzione ex art. 402 del c.p.m.p. al Ministro della difesa (oppure al Ministro delle finanze o a quello di grazia e giustizia, per il caso che il militare detenuto in espiazione di pena sia appartenente, rispettivamente, alla Guardia di finanza o al Corpo degli agenti di custodia) del potere — discrezionale e insindacabile — di concedere o negare, in pendenza di domanda di grazia, la sospensione della già iniziata esecuzione della pena detentiva militare, atteso peraltro che — per ammissione della stessa giurisprudenza costituzionale — detto potere «non trae alcun fondamento dalle regole costituzionali (artt. 107 e 110 della Costituzione)». Anche per il caso in discorso deve necessariamente ritenersi che «si tratta di materia certamente sottratta alla competenza degli organi esecutivi, consacrata nella norma della quale è denunciata la violazione, che esige l'atto motivato dell'autorità giudiziaria per qualsiasi restrizione della libertà personale».

Come puntualizzato nella stessa sentenza n. 114/1979, a ciò deve poi aggiungersi che «il decidere intorno al rinvio dell'esecuzione della pena concerne per un verso le restrizioni della libertà personale, e per l'altro l'attuazione della potestà punitiva dello Stato». Conformemente al principio affermato nella sentenza n. 204/1974 e nella parallela sentenza n. 192 del 14 luglio 1976, riguardante, in particolare, la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 35 del r.d. 9 settembre 1941, n. 1023 (che attribuiva al Ministro della difesa il potere di concedere ai condannati militari la liberazione condizionale di cui all'art. 71 del c.p.m.p.), con la medesima sentenza n. 114/1979 la Corte costituzionale ha invero ripetuto esplicitamente che la suddetta potestà punitiva «non può essere spostata in capo al Ministro, senza vulnerare la sfera degli organi ad essa istituzionalmente preposti» e, addirittura, senza porsi in contrasto «con il sistema della Costituzione, nonché con il principio dell'esclusività della funzione propria dell'ordine giudiziario, e della sua distinzione dagli altri poteri dello Stato».

3. — Ritiene inoltre il tribunale che sussiste anche la violazione del principio di uguaglianza, sancito nell'art. 3 della Costituzione.

Nel nuovo ordinamento penitenziario ha trovato conferma la tendenza di porre sotto il controllo del giudice tutti i momenti più rilevanti di attuazione della sopraccennata pretesa punitiva statale. All'uopo sono stati istituiti particolari uffici e organi giudiziari, con attribuzione soltanto ad essi del potere di intervenire in concreto, con le garanzie proprie della funzione e del procedimento giurisdizionale, nei confronti dell'esecuzione delle pene detentive e, più in generale, delle misure privative della libertà personale.

Con il d.l. 27 ottobre 1986, n. 700, convertito con la legge 23 dicembre 1986, n. 897, la nuova normativa è stata estesa all'ordinamento penitenziario militare. Pertanto, il tribunale militare di sorveglianza è ora competente per il rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena detentiva militare nel caso previsto dall'art. 147, primo comma, n. 2, del c.p., e non pure per il caso di cui al n. 1 dello stesso art. 147, primo comma, del c.p., oggetto del presente procedimento.

L'apparente diversità dei rispettivi presupposti (grave infermità fisica o presentazione di domanda di grazia) non può comunque ritenersi, di per sé, motivo sufficientemente ragionevole per la diversificazione dell'organo (giurisdizionale o amministrativo) attributario del potere decisionale in proposito: infatti, il potere di concedere la grazia, attribuito al Capo dello Stato dal penultimo comma dell'art. 87 della Costituzione, deve mantenersi concettualmente distinto dal potere di sospendere, in via temporanea e anticipatoria, l'iniziata esecuzione del giudicato penale, ora esercitabile in base all'art. 589, quinto comma, del c.p.p. dall'organo amministrativo (Ministro) che, solo per prassi, ha la facoltà di proporre la concessione della grazia.

L'attuale assetto delle competenze appare censurabile anche sotto il profilo della manifesta irragionevolezza, giacché consente di pervenire a risultati difformi pur in presenza di identiche istuazioni, oggettive e soggettive. Posti, ad esempio, due condannati alla stessa pena detentiva ed affetti ambedue dalla stessa grave infermità fisica, la competenza a decidere in merito all'eventuale sospensione dell'esecuzione della pena sarà dell'organo giudiziario (tribunale di sorveglianza) o di quello amministrativo (Ministro), a seconda che l'interessato abbia posto tale sua condizione personale a sostegno della (più appropriata) richiesta di rinvio dell'esecuzione della pena ex art. 147, primo comma, n. 2, del c.p. oppure a sostegno di una (magari strumentale) domanda di grazia e correlata richiesta di rinvio ex art. 147, primo comma, n. 1, del c.p., con corrispondente diversità assoluta di procedure e di garanzie, rilevante anche sotto il profilo della violazione dell'art. 24 della Costituzione.

Ma l'irragionevolezza può profilarsi anche nel caso che lo stesso condannato, dopo aver proposto con esito negativo domanda di sospensione ex art. 147, n. 2, del c.p., riproponga poi la domanda, basata sugli stessi motivi di salute, facendo ricorso al disposto del n. 1 dello stesso articolo e conseguendo, magari, un risultato favorevole, opposto al precedente giudicato.

4. — La prospettata irragionevolezza della disposizione, che si sospetta di illegittimità costituzionale, è peraltro destinata a sopravvivere all'imminente entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

Nel primo comma dell'art. 684 di detto codice si continua ad attribuire al tribunale di sorveglianza la competenza a provvedere in ordine al differimento dell'esecuzione delle pene detentive nei casi previsti dagli artt. 146 e 147 del c.p., «salvo quello previsto dall'articolo 147, primo comma, n. 1, del c.p., nel quale provvede il Ministro di grazia e giustizia». In quest'ultimo caso è quindi escluso che il magistrato di sorveglianza possa esercitare il potere di emettere il provvedimento provvisorio di differimento dell'esecuzione medesima o di liberazione del detenuto, previsto dal secondo comma dello stesso art. 684, quando vi sia «fondato motivo per ritenere che sussistono i presupposti perché (il tribunale) disponga il rinvio» o per l'ipotesi che «la protrazione della detenzione può cagionare grave pregiudizio al condannato». E ciò, nonostante che l'art. 69 della legge penitenziaria n. 354/1975 attribuisca a tale organo specializzato della giurisdizione la competenza ad esercitare la vigilanza sull'esecuzione in concreto della pena detentiva nell'ambito degli istituti penitenziari nonché ad esprimere motivato parere sulle proposte e sulle istanze di grazia concernenti i detenuti.

Disposizioni identiche alle precedenti vigono anche per l'ordinamento penitenziario militare, sia in forza dell'art. 20, primo comma, del r.d. 10 febbraio 1943, n. 306, sia in forza dell'art. 409, terzo comma, del c.p.m.p., novellato dalla legge n. 897/1986.

Proprio l'attenta considerazione del succitato art. 69 della legge penitenziaria non consente di condividere la ragione per la quale anche nel nuovo codice di rito è stata mantenuta la competenza dell'organo ministeriale a disporre, senza vincolo o limite di sorta, il rinvio o il differimento dell'iniziata esecuzione della pena detentiva in pendenza della domanda di grazia.

In verità, con l'art. 675 del progetto preliminare del nuovo codice di procedura penale la competenza del tribunale di sorveglianza a provvedere in tema di rinvio dell'esecuzione della pena detentiva era stata opportunamente «estesa anche alla ipotesi dell'art. 147, primo comma, del c.p. (domanda di grazia), sembrando ciò coerente sia con le nuove attribuzioni della magistratura di sorveglianza in tema di grazia sia con il principio della giurisdizionalizzazione di tutti i provvedimenti che incidono sulla libertà personale», assicurando peraltro la nuova disciplina, appunto in conseguenza della stessa giurisdizionalizzazione della procedura, «una più efficace tutela del diritto di difesa» (v. pag. 150 della relazione al progetto preliminare, pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* - parte generale - n. 250 del 24 ottobre 1988). Pertanto, sorprende riscontrare che nella relazione al testo definitivo dello stesso codice (v. pag. 203 loc. ult. cit.), «la modifica apportata all'art. 684 (675), che tiene ferma in capo al ministro la

competenza a disporre il differimento dell'esecuzione nel caso previsto dall'art. 147, primo comma, n. 1, del c.p.» sia stata giustificata con la semplicistica considerazione che «la decisione al riguardo presuppone infatti una prognosi favorevole sulla concedibilità del beneficio che può essere effettuata soltanto dall'organo che nella prassi costituzionale esercita il relativo potere».

A parte ogni questione concernente il merito, per cui la magistratura di sorveglianza, in quanto competente ad esprimere il parere obbligatorio sulla domanda di grazia, non può non ritenersi altrettanto idonea a formulare una prognosi sulla concedibilità del beneficio medesimo, all'anzidetta motivazione può opporsi la fondamentale obiezione che il riferimento della norma ad una mera «prassi costituzionale» non può pacificamente sovrapporsi ed eludere, come evidenziato dalla sentenza n. 114/1979 innanzi richiamata, precise norme costituzionali nonché lo stesso sistema della Costituzione e i principi in essa affermati.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara di ufficio rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 13 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 589, quinto comma, del c.p.p. nella parte in cui — nel caso previsto dall'art. 147, primo comma, n. 1, del c.p. e per effetto dell'art. 402 del c.p.m.p. — attribuisce al Ministro da cui dipende il militare condannato, e non ad un organo della giurisdizione militare, il potere di sospendere l'esecuzione della pena militare, quando l'ordine di carcerazione del condannato militare sia già stato eseguito;

Sospende il presente procedimento e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata all'interessato e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

Roma, addì 21 settembre 1989

Il presidente: ANTUOFERMO

Il magistrato militare di sorveglianza: ROCCHI

89C1107

N. 523

Ordinanza emessa l'11 luglio 1989 dal tribunale di sorveglianza di Napoli nel procedimento penale a carico di Pietropaolo Antonio

Ordinamento penitenziario - Detenzione - Permesso premiale - Mancato rientro o grave comportamento tenuto dal detenuto - Esclusione dal computo della pena del periodo trascorso in permesso - Ingiustificato aumento di sanzioni penali - Ordinamento penitenziario - Decreto di non computabilità nella pena del periodo trascorso in permesso - Reclamo al collegio del tribunale di sorveglianza - Procedimento in camera di consiglio - Previsto intervento del procuratore generale e del difensore - Esclusione del detenuto - Facoltà per lo stesso di presentare memorie - Prevista garanzia di difesa tecnica ma non materiale - Disparità di trattamento rispetto al procedimento di sorveglianza generale finalizzato all'emissione di provvedimenti a favore (prevista presenza del detenuto all'udienza e sua partecipazione all'assunzione delle prove).

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 53-bis inserito dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, art. 17; legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 14, terzo comma inserito, dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, art. 2).

(Cost., artt. 3, 13 e 24).

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Con decreto in data 9 dicembre 1988 il magistrato di sorveglianza di S. Maria Capua Vetere concedeva al detenuto Pietropaolo Antonio un permesso premiale (ex art. 30-ter l.p.) della durata di giorni sei prescrivendogli «l'obbligo di presentarsi ai carabinieri del luogo per il visto arrivare e partire nonché per il visto giornaliero delle ore 11,30 e 19,30 e di rincasare entro le ore 21».

Il Pietropaolo, avvitato in permesso alle ore 10,50 del 22 dicembre 1988 faceva rientro in istituto alle ore 9,10 del 28 dicembre 1988.

Con decreto del 25 gennaio 1989 lo stesso magistrato, in conseguenza di una nota dei carabinieri, che riferivano di aver il Pietropaolo tenuto un comportamento arrogante e molesto nei confronti di alcuni vicini, comportamento culminato nella sera del 27 dicembre 1988 in un reato di danneggiamento, disponeva, a sensi dell'art. 53-bis della l.p., l'esclusione da computo della pena di sei giorni trascorso dal Pietropaolo in permesso.

Avverso detto decreto proponeva tempestivo reclamo l'interessato.

All'odierna udienza il p.g. e la difesa concludevano come da verbale.

Prima dell'entrata in vigore della legge 10 ottobre 1986, n. 663, era ritenuto pacificamente in giurisprudenza che il tempo trascorso dal detenuto o dall'internato in permesso o licenza fosse computabile, ad ogni effetto, nella durata della misura restrittiva della libertà.

L'art. 53-bis della l.p., inserito dall'art. 17 della legge n. 663/1986, ha legislativamente affermato il principio. «Il tempo trascorso dal detenuto o dall'internato in permesso o licenza è computato a ogni effetto nella durata delle misure restrittive della libertà». Aggiunge che, in caso «di mancato rientro o di altri gravi comportamenti da cui risulta che il soggetto non si è dimostrato meritevole del beneficio», il magistrato di sorveglianza può decidere l'esclusione dal computo di tale tempo con decreto motivato.

Avverso il decreto è ammesso reclamo al tribunale di sorveglianza che provvede con ordinanza in camera di consiglio entro dieci giorni.

Il procedimento si svolge con la partecipazione del difensore e del p.g. mentre all'interessato è riconosciuta la sola facoltà di presentare memorie (art. 14-ter l.p. inserito dall'art. 2 della legge n. 663/1986).

L'istituto, così come legislativamente strutturato, sembra presentare aspetti, sia sotto il profilo sostanziale che procedurale, di dubbia costituzionalità.

La premessa è che il tempo trascorso dal soggetto in permesso o in licenza non è tempo vissuto in libertà. Permesso e licenza non interrompono l'esecuzione della pena.

Per i permessi (artt. 30 e 30-ter l.p.) il magistrato di sorveglianza deve adottare le cautele del caso (art. 61 regolamento e art. 61-bis, inserito dall'art. 17 del d.P.R. 18 maggio 1989, n. 248) che prevedono, tra l'altro, la possibilità che il detenuto o l'internato sia scortato per tutto o parte del tempo del permesso e, nel caso di permesso di durata superiore alle dodici ore, che gli venga imposto l'obbligo di trascorrere la notte in un istituto penitenziario.

Di norma, i magistrati di sorveglianza prescrivono al detenuto di tenere contatti più o meno costanti con la forza pubblica e di non allontanarsi dal domicilio almeno per alcune ore della giornata, come nel caso in esame. Sicché il tempo trascorso in permesso può oscillare tra una forma di detenzione domiciliare (permesso con divieto assoluto di allontanarsi dal domicilio durante l'intera durata del permesso); di semilibertà (obbligo di trascorrere la notte in un istituto penitenziario); di libertà vigilata (permesso con divieto di allontanarsi dal domicilio durante alcune ore e di tenere costanti contatti con le autorità di pubblica sicurezza).

È evidente che ciascuna di tali situazioni è più prossima, se non proprio corrispondente, a quella di una misura limitativa della libertà che a quella della libertà, senza con ciò prendere posizione sul quesito portato di recente all'esame della Corte costituzionale, sul se il permesso premiale sia esso stesso una misura alternativa e, quindi, come tale un modo sostitutivo di esecuzione della pena (Ord. trib. sorveglianza Brescia del 22 novembre 1988).

Per quanto riguarda le licenze ai semiliberi ed agli internati, il discorso è ancora più semplice perché il condannato e l'internato durante la licenza sono sottoposti al regime della libertà vigilata, secondo comma art. 52 e quarto comma art. 53 l.p.

Per il codice Rocco la pena aveva uno scopo precipuamente retributivo.

Il terzo comma dell'art. 27 della Costituzione ha evidenziato il fine rieducativo. Dalla norma la Corte costituzionale (sentenza n. 12/1966) ha fatto discendere l'obbligo per il legislatore di tenere costantemente di mira tale finalità e di disporre tutti i mezzi idonei a realizzarla. L'espiazione, pertanto, si risolve in una forma di rieducazione concorrente con la funzione afflittiva.

Esiste un dovere dello Stato di rieducare al quale è correlato un diritto alla rieducazione che se realizzato avrà influenza sul successivo svolgimento della esecuzione.

Il contenuto centrale della pena detentiva, a ben vedere, è costituito dall'isolamento del condannato dai consociati, isolamento che opera direttamente sul diritto alla libera circolazione sul territorio come fatto di elezione di dimora e con conseguente divieto di *electio amici* ed *electio societatis*.

Tutte le altre rimozioni di libertà, alle quali il condannato è soggetto, sono conseguenza di una stretta connessione che il divieto di libera *amotio*, ha con le modalità operative necessarie per l'esercizio dei relativi diritti.

Tra le libertà indirettamente compresse ve ne sono alcune che sono ritenute dallo stesso legislatore utili alla rieducazione quali, ad esempio, l'*affectio* familiare, gli interessi culturali e di lavoro.

Il problema è quello di armonizzare la risposta punitiva con la finalità rieducativa che sembrano contrastanti e che per certi aspetti appaiono inconciliabili.

Sull'affermato diritto al riconoscimento dell'effetto positivo del grado di rieducazione raggiunto, il legislatore ha costruito il sistema delle misure alternative o sostitutive della pena mediante il quale è consentito il recupero di livelli di libertà, *ab initio* con la pena compressi, come conseguenza del livello di rieducazione sortito.

Da qui la distinzione tra misure privative e misure limitative della libertà (vedi titolo della legge penitenziaria).

Le prime misure che consentono al condannato di recuperare quote di libertà sono i permessi, le licenze, l'ammissione al lavoro all'esterno.

Questa categoria di provvedimenti favorisce il riacquisto, per prime, di quote di quelle libertà che il legislatore ritiene utili ai fini della rieducazione.

Colui che ne usufruisce permane però, in uno *status* di esecuzione, in uno *status* nel quale l'affittività della pena è più limitata rispetto alla detenzione piena ma integra pur sempre un modo sia pure diverso, di espiazione.

Tanto premesso, deve concludersi che nel momento in cui il magistrato di sorveglianza, ed eventualmente, in sede di reclamo il tribunale, accertato «il mancato rientro» o «altri gravi comportamenti dai quali risulta che il soggetto non si è dimostrato meritevole del beneficio» devono determinare quale parte del periodo di tempo trascorso in permesso od in licenza non deve essere computato come pena espiata. In altri termini devono accertare in quale momento si è interrotta l'esecuzione della pena inflitta, esecuzione, è bene ricordare, che continua ininterrotta nel corso dei permessi, licenze, misure alternative e quindi, stabilire la durata dell'interruzione che va aggiunta alla scadenza prefissata.

Ha ripetutamente affermato la Corte costituzionale (vedi per ultima sentenza n. 282/1989) che «non è consentito, in sede esecutiva, superare l'entità della pena detentiva determinata dalla sentenza di condanna». Perciò, il tribunale di sorveglianza, nel revocare la liberazione condizionale o l'affidamento in prova al servizio sociale è tenuto a quantificare la «residua» pena: deve sottrarre, dalla pena detentiva inflitta in sede di cognizione, il concreto carico affittivo subito dal condannato durante l'espiazione della misura alternativa, prima della verifica della causa della revoca. «È quasi superfluo aggiungere che, a seconda che la causa di revoca sia intervenuta poco dopo l'inizio o quasi al termine del prestabilito periodo deve variare, con la determinazione del concreto peso limitativo della libertà subito dal condannato, la quantità di pena detentiva da sottrarre dalla durata della stessa pena stabilita dalla sentenza di condanna». Corte costituzionale n. 282/1989.

Il problema che dal collegio viene sollevato non differisce da quello risolto così lucidamente dalla Corte.

Il soggetto in licenza — semilibero o internato — nel periodo trascorso in licenza è sottoposto alla libertà vigilata; il detenuto in permesso è, di norma, sottoposto ad un regime ancora più restrittivo.

L'automatismo della norma (art. 53-*bis*) che esclude dal computo della pena, per il mancato rientro o per il verificarsi di altri gravi comportamenti, tutto il periodo trascorso in permesso od in licenza senza che si possa tener conto del carico di affittività imposto e sopportato, e del momento in cui è intervenuto il fatto che ha provocato l'interruzione della pena, finisce per dare luogo ad un aumento della sanzione penale, determinata in sede di cognizione che «non può, in nessun caso, essere oltrepassato (spostato verso l'alto) per fatti realizzatisi *ex post*» (Corte costituzionale sentenza n. 282/1989).

Per le ragioni esposte questo tribunale ritiene, non manifestamente infondata l'opinione che il citato art. 53-*bis* l.p. — inserito dall'art. 17 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 —, nella parte in cui non consente alla magistratura di sorveglianza di determinare quanta parte del periodo trascorso in permesso o in licenza debba ritenersi come pena espiata, sia in contrasto con gli artt. 3 e 13 della Costituzione.

I dubbi di costituzionalità che il collegio nutre sulla struttura dell'istituto, non si limitano alle disposizioni di merito ma, investono anche il rito.

Il procedimento di sorveglianza è regolato dal capo II *bis* della legge penitenziaria n. 354/1975, aggiunto dall'art. 10 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, e modificato dalla legge n. 663/1986.

È un procedimento dalla indiscussa natura giurisdizionale (vedi, tra le altre, Cass. 14 maggio 1984, Romano in Giust. pen. 1983, III c. 293 m. 281; Cass. 21 febbraio 1984, Didona, in Giust. pen. 1984, c. 554, Cass. 11 marzo 1983 in Riv. pen. 1983, p. 1015; Cass. 6 aprile 1988, Zaccaria, in Giust. pen. 1988, III, c. 296) che si svolge con le garanzie del contraddittorio e si conclude con un provvedimento soggetto ad impugnazione.

L'oggetto principale, nei giudizi davanti al tribunale, riguarda la modifica e la estinzione di una situazione affittiva cui il soggetto è sottoposto in esecuzione di una condanna a pena detentiva. È diretto, pertanto, a modificare lo *status* del soggetto consentendogli di riacquistare quote di libertà in rapporto ai gradi di rieducazione raggiunti.

Si articola: in un invito, che indica l'oggetto del procedimento, all'interessato ad esercitare la facoltà di nominare un difensore; alla nomina di un difensore d'ufficio se non viene nominato quello di fiducia; alla notificazione di un avviso, all'interessato, al p.g. e al difensore del giorno della trattazione.

All'udienza, che si svolge con il rito camerale, l'interessato ha diritto di intervenire personalmente, assistito dal difensore e può concorrere all'acquisizione dei documenti ed all'assunzione delle prove. Per effetto di poteri attribuitigli (art. 71-*bis*, terzo comma, l.p. «... necessari accertamenti ...») l'organo di sorveglianza può tra l'altro, assumere informazioni, acquisire documenti, ascoltare testimoni, procedere a perizie, ispezioni, ricognizioni, confronti sperimentali giudiziali, nel rispetto delle garanzie proprie del processo di cognizione.

Il procedimento in esame, invece, è introdotto dal magistrato di sorveglianza che, con decreto motivato (art. 53-bis) dispone la non computabilità nella pena scontata del periodo di tempo trascorso in permesso o licenza. Avverso il decreto l'interessato può produrre reclamo al tribunale nel termine di giorni dieci. Il tribunale provvede nell'ulteriore termine di giorni dieci. Il procedimento si svolge con la partecipazione del difensore e del p.g. L'interessato può presentare memorie; non ha diritto di partecipare all'udienza.

Il magistrato di sorveglianza che ha emesso il decreto, non fa parte del collegio che decide sul reclamo (art. 14-ter l.p.).

Nel raffronto tra le due procedure si riscontrano numerose differenze, alcune delle quali di rilevante spessore.

Il procedimento generale, di norma (fatta eccezione per le ipotesi di revoca) è finalizzato al riacquisto da parte dell'interessato di quote di libertà, se non proprio della libertà (liberazione anticipata).

Potrebbe perciò dirsi che tendenzialmente è predisposta alla emanazione di provvedimenti a favore. Il secondo, invece, consente l'interruzione dell'esecuzione e quindi, sostanzialmente è diretto a prolungare il termine di scadenza della pena. Tende ad un provvedimento in danno.

Il procedimento di sorveglianza generale si configura (eccetto sempre le ipotesi di revoca) come un procedimento sul detenuto, il procedimento *de quo* è invece ed anzitutto un procedimento sul fatto cioè, sui comportamenti che il magistrato di sorveglianza ritiene abbiano dato causa alla interruzione della esecuzione. L'oggetto del procedimento, pertanto, è per molti versi simile al procedimento di cognizione. Da ciò l'attribuzione al giudice di un ampio potere discrezionale sia nell'assunzione che nella valutazione dei mezzi di prova.

Ebbene, a fronte di tali premesse è proprio colui che viene sottoposto ad un giudizio che può sfociare in una decisione restrittiva della sua libertà che incontra limitazioni nell'esercizio del diritto di difesa garantito dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

Non diversamente da quello generale, è un procedimento giurisdizionale anche se, come il primo, è temperato dal rigore camerale.

È un procedimento camerale che si conclude con atto decisionale, che può assumere il carattere della definitività potenzialmente destinato a produrre effetti limitativi sulla libertà personale.

La circostanza che trattasi di procedimento camerale che si conclude con atto «decisionale» e non «interlocutorio» rende obbligatorio, secondo la giurisprudenza consolidata (vedi, in particolare, quella relativa al procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza, che può ritenersi l'istituto il più prossimo a quello in esame, Cass. pen., prima sezione, 7 ottobre 1987, in giust. pen. 1988, p. III pag. 88, Cass. penale, sezione prima 14 aprile 1986, giust. pen. 1987 p. III, pag. 307, Cass. pen. prima sezione sentenza 17 aprile 1986 Giust. pen. 1987, p. III pag. 307; sentenza prima sezione pen. Cass. 24 maggio 1984 in giust. pen. 1985 p. III pag. 94) il rispetto del pieno contraddittorio. Invero, solamente nei procedimenti camerali che si concludono con decisioni interlocutorie può riscontrarsi un contraddittorio attenuato.

Il contraddittorio pieno presuppone: il decreto di citazione la contestazione dei fatti, la possibilità per l'interessato di partecipare all'udienza e, di concorrere all'assunzione della prova.

Come abbiamo già detto, il procedimento è promosso con decreto motivato del magistrato di sorveglianza nel quale vengono esposti i fatti che giustificano la decisione di interruzione della esecuzione con la conseguente non computazione, come pena espiata, di tutto il periodo di tempo trascorso in permesso o licenza.

Avverso il decreto l'interessato può proporre reclamo al collegio. La norma sembra configurare un tipo di procedimento con contraddittorio differito ed eventuale nel quale si riscontra la particolarità che il contraddittorio eventuale non si costituirà davanti allo stesso giudice bensì davanti al collegio al quale è attribuita, in unico grado di merito, la competenza funzionale ad emettere provvedimenti che influiscono su una pena detentiva in esecuzione.

L'idoneità del decreto a divenire definitivo e l'incompatibilità del magistrato che lo ha pronunziato a far parte del tribunale chiamato a decidere sul reclamo (nel rispetto del principio secondo il quale lo stesso giudice non può concorrere a pronunziare due giudizi di merito sullo stesso fatto, vedi art. 61 c.p.p.), convalidano l'opinione che trattasi di procedimento giurisdizionale fin dalla prima fase.

All'interessato, però, è negato il diritto di partecipare all'udienza, che si svolge alla presenza del difensore e del p.g. Deve limitarsi a presentare memorie. In sostanza, nel giudizio sul reclamo viene garantita la piena difesa tecnica, non quella materiale.

La Corte di cassazione, sezione prima, sentenza 2341 del 12 novembre 1988 (cc. 24 ottobre 1988) Riv. 179663, ha giustificato la norma ed ha dichiarato «manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14-ter l.p., in relazione all'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui non permette l'autodifesa dell'interessato mediante

la sua comparizione personale davanti al tribunale. Tale diritto, invero — aggiunge — non è precluso dalla disciplina in esame la quale consente la presentazione di memoria da parte del difensore e del detenuto personalmente. Si verte, quindi, in un caso di disciplina delle modalità di esercizio del diritto di difesa che il legislatore in relazione alla peculiarità del procedimento può discrezionalmente stabilire».

La citata decisione, emessa in relazione ad un procedimento avente per oggetto un provvedimento di sorveglianza particolare, non sembra possa ritenersi estensibile ed appagante nel caso che ci interessa.

Oggetto del procedimento è l'accertamento di un «fatto». L'interessato può contestare il «fatto» nel reclamo e nelle memorie. Orbene, non si può escludere che nel corso dell'udienza sopravvenga l'opportunità, la necessità di assumere informazioni o prove ad integrazione o riscontro degli elementi già acquisiti. In simili eventualità (nel caso in esame leggi controllo sulle informazioni dei carabinieri) l'assenza dell'interessato, che è l'unico in grado di contestare circostanze che lo riguardano personalmente, si traduce in una sostanziale negazione del diritto di difesa.

E non ci riesce di intravedere nell'istituto aspetti «peculiarissimi» atti a giustificare un'attenuazione del contraddittorio che si traduce nel divieto per l'interessato di concorrere all'assunzione di una prova in grado di provocare l'alterazione del principio della continuità della esecuzione e quindi, l'aggravamento della pena.

Il sistema, importa la violazione:

dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione che garantisce il diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento anche in quelli che attengono all'esecuzione (è principio indiscusso);

dell'art. 3 della stessa Costituzione che garantisce la parità dei cittadini davanti alla legge, laddove si consideri che il procedimento di sorveglianza generale che, come sopra esposto, è diretto all'emissione di provvedimenti in favore, garantisce all'interessato (che può presenziare alla udienza e quindi, può partecipare all'assunzione della prova) un più ampio diritto di difesa di quello che l'art. 14-ter — in relazione all'art. 53-bis l.p. — garantisce all'interessato nel corso di un procedimento che è finalizzato in danno.

P. Q. M.

D'ufficio, ritenute la rilevanza ai fini della decisione e la non manifesta infondatezza, letti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Sospende il giudizio ed ordina la remissione degli atti alla Corte costituzionale perché controlli la legittimità costituzionale:

a) *dell'art. 53-bis della legge penitenziaria, inserito dall'art. 17 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, in relazione agli artt. 3 e 13 della Costituzione, nella parte in cui non consente alla magistratura di sorveglianza di determinare in quale misura il tempo trascorso in permesso o licenza, prima dell'intervento della causa di interruzione dell'esecuzione, debba ritenersi pena espiata;*

b) *dell'art. 14-ter, terzo comma, della legge penitenziaria, inserito dall'art. 2 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, limitatamente al richiamo che ne fa il citato art. 53-bis, in relazione agli artt. 24, secondo comma, e 3, della Costituzione, nella parte in cui non prevede il diritto dell'interessato a partecipare all'udienza davanti al tribunale;*

Ordina che la presente sia notificata all'interessato, al procuratore generale di Napoli, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

Il presidente: (firma illeggibile)

89C1108

N. 524

*Ordinanza emessa il 26 giugno 1987 (pervenuta alla Corte costituzionale il 24 ottobre 1989)
dal tribunale di Catania nel procedimento civile vertente tra Sciuto Agatino ed altri e Nicotra Alfio ed altri*

Imposta di registro - Nullità dei patti che incidono sull'obbligazione tributaria e sulla responsabilità solidale dei contraenti nei confronti dello Stato e dei patti volti a regolare il carico dell'imposta di registro in modo diverso dalla regola fissata in tema di solidarietà passiva - Ingiustificata incidenza sull'autonomia privata delle parti - Eccesso dai limiti della delega legislativa.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 60).

(Cost., art. 76).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza collegiale nella causa civile iscritta al n. 1620/84 del r.g. promossa da Sciuto Agatino, nato a Catania il 18 settembre 1942 e Russo Maria, nata a Catania il 14 agosto 1951, residenti in Catania, via Sapri n. 49, ed ivi elettivamente domiciliati in piazza Lanza n. 14, presso lo studio dell'avv. Gaetano Mustica che li

rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione, attori, contro Nicotra Alfio e Saggese Olga, domiciliati e residenti in Catania ed ivi elettivamente domiciliati in viale Jonio n. 87, presso lo studio dell'avv. Salvatore Ciavola Consiglio che lo rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, convenuti, contro Nicotra Angelo, Nicotra Antonino, Nicotra Santa e Nicotra Grazia, tutti residenti in Catania ed ivi elettivamente domiciliati in viale Jonio, 87, presso lo studio dell'avv. Salvatore Ciavola Consiglio che li rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione dell'8 maggio 1984, convenuti, e contro Nicotra Giuseppe, convenuta contumace; rimessa la causa all'udienza collegiale del 29 maggio 1987;

Premesso che A. Sciuto e M. Russo hanno chiesto la condanna dei convenuti al rimborso delle spese di registrazione della scrittura privata del 24 gennaio 1976, alla cui stregua dette spese dovevano gravare sulla parte inadempiente, e che con sentenza definitiva di pari data questo giudice ha acclarato l'inadempimento dei convenuti e disposto il trasferimento coattivo dell'immobile in favore degli attori:

Considerato che:

a) secondo questo giudice l'art. 60 del d.p. n. 634/1972, deve interpretarsi, specialmente con riferimento all'inciso «anche tra le parti», nel senso che sono nulli non solo i patti che incidono sull'obbligazione tributaria, e sulla responsabilità solidale dei contraenti nei confronti dello Stato, ma anche quei patti che, pur nell'ambito del rapporto interno tra di condebitori solidali, valgono a porre a carico dell'una o dell'altra parte il carico dell'imposta di registro in modo diverso dalla regola fissata in tema di solidarietà passiva (art. 1298 del c.c.), secondo cui «nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori...» e «le parti di ciascuno si presumono uguali se non risulta diversamente»; con la conseguenza che, nulli i patti che pongono a carico dell'inadempiente le spese di registrazione (come il patto che viene in rilievo nella fattispecie in esame), dette spese devono ripartirsi a metà tra parte venditrice e parte compratrice, non potendosi neppure applicare l'art. 1475 del c.c., che pone a carico del compratore (se non pattuito diversamente) le spese del contratto e quelle accessorie (tra cui si fanno rientrare anche quelle di registrazione);

b) a conclusione siffatta il Collegio perviene, dopo meditata indagine, sulla base del rilievo che altrimenti opinando la disposizione in esame non avrebbe alcun significato, mentre la sua *ratio* va individuata nella volontà di impedire che il carico fiscale possa essere trasferito a piacimento dei contraenti (e di fronte a tale *ratio* cederebbe anche il principio dettato dall'art. 1475 del c.c.):

c) ne discende che nella specie, adottandosi tale interpretazione parte attrice potrebbe ottenere la restituzione della sola metà delle spese di registrazione, laddove, in mancanza del divieto di cui al cit. art. 60, essa avrebbe diritto al rimborso dell'intera somma pagata a titolo di imposta di registro;

d) sulla scia d'autorevole dottrina, ritiene, altresì, questo giudice che nella legge (n. 825/1971) concernente la delega legislativa per la riforma tributaria non fu inserito alcun inciso dal quale il Governo potesse comunque argomentare di aver ricevuto l'autorizzazione ad emanare norme diverse da quelle d'indole tributaria, ed a riformare sia pure parzialmente il codice civile; né può seriamente dubitarsi che, mentre è del tutto irrilevante per il Fisco il patto tra i condebitori solidali inteso a regolare l'onere tributario nei loro rapporti (e si vede al riguardo la problematica generale affrontata in tema dalla Corte costituzionale), il divieto del patto incide sull'autonomia privata dei pasciscenti, e quindi in un campo che neppure indirettamente può dirsi collegato con l'obbligazione tributaria;

e) ne discende che l'ultimo inciso del cit. art. 60 è costituzionalmente illegittimo essendo il Governo incorso nel vizio di eccesso di delega (art. 76 della Costituzione); e si è già rimarcata la rilevanza di detta questione nel presente giudizio (v. *retro*, lett. c);

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 76 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 del d.p. 26 ottobre 1972, n. 634, limitatamente all'inciso «anche tra le parti»;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al punto in sede, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Così deciso in Catania, il 26 giugno 1987, nella camera di consiglio della prima sezione civile del tribunale.

Il presidente: (firma illeggibile)

n. 525

Ordinanza emessa il 19 ottobre 1988 (pervenuta alla Corte cost. il 24 ottobre 1989) dal tribunale di Bologna nel procedimento civile vertente tra I.N.P.S. e Bossutto Luisa ed altre

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Gestione speciale commercianti - Esclusione della integrazione al minimo della pensione di reversibilità per i titolari di pensioni diretta a carico dello Stato e della Cassa di previdenza degli enti locali (c.p.d.e.l.) - Altra questione - Esclusione dall'integrazione al minimo della pensione di reversibilità a carico della gestione speciale artigiani, per i titolari di pensioni di vecchiaia dell'a.g.o. - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe.

(Legge 22 luglio 1966, n. 613, art. 19, secondo comma; legge 12 agosto 1962, n. 1339, art. 1, secondo comma).
(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 202 del ruolo generale dell'anno 1988, promossa da: I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, avv. Angelo Acquaviva, contro: Bossutto Luisa, Calzolari Orsolina e Monti Maria, avv. Elena Passanti.

Con sentenza 2-23 febbraio 1988 il pretore del lavoro di Bologna ha condannato l'I.N.P.S. a integrare al minimo le pensioni di reversibilità erogate dalla gestione speciale commercianti dell'istituto alle signore Luisa Bossutto e Maria Monti, rispettivamente dal 1° agosto 1979 e dal 1° agosto 1980; la Bossutto è titolare anche di pensione diretta dello Stato e la Monti di altra pensione diretta della C.P.D.E.L. Con la medesima sentenza l'I.N.P.S. è stato condannato a integrare al minimo la pensione di reversibilità erogata dal 1° agosto 1980 dalla gestione speciale artigiani alla signora Orsolina Calzolari, titolare anche di pensione di vecchiaia dell'assicurazione generale obbligatoria.

L'I.N.P.S. propone appello, eccependo che la sentenza n. 314/1985 non può essere estesa alle disposizioni speciali degli artt. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339, sugli artigiani e 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, sui commercianti, avendo dichiarata l'illegittimità costituzionale delle diverse disposizioni dell'art. 2, secondo comma, lett. a) della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nella parte specificamente indicata nella sentenza, e dell'art. 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nelle parti non dichiarate costituzionalmente illegittime dalle sentenze n. 230/1974 e n. 263/1976.

La illegittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge n. 613/1966 è stata dichiarata dalla Corte costituzionale, con le sentenze n. 102/1982 e n. 184/1988, nelle parti che negano l'integrazione al minimo della pensione di invalidità erogata dalla gestione speciale commercianti dell'I.N.P.S., per i titolari di pensione diretta statale, e della pensione di vecchiaia erogata dalla stessa gestione per i titolari di pensione diretta a carico dello Stato, delle Ferrovie dello Stato, della C.P.D.E.L. e di altri trattamenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, allorché, per effetto del cumulo, sia superato il minimo garantito dalla legge.

Con le sentenze n. 34/1981 e n. 184/1988, la Corte costituzionale ha dichiarato inoltre la illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, dell'art. 1 della legge n. 1339/1962 nelle parti che escludono l'integrazione al minimo delle pensioni dirette e di reversibilità a carico della gestione speciale artigiani dell'I.N.P.S., nei confronti dei titolari di pensione diretta a carico dello Stato; con la sentenza n. 314/1985 la Corte ha rilevato che non è giustificato il divieto di integrare al minimo le pensioni di reversibilità concorrenti con le pensioni dirette, qualora entrambe siano poste a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

Non appare dunque giustificato neppure il divieto della integrazione al minimo della pensione di reversibilità a carico della gestione speciale commercianti per i titolari di pensione diretta dello Stato o della C.P.D.E.L. (Bossutto e Monti) e della pensione di reversibilità a carico della gestione artigiani per i titolari di pensione diretta dell'assicurazione generale dell'I.N.P.S. (Calzolari), dal momento che gli artt. 19, secondo comma, della legge n. 613/1966 e 1, secondo comma, della legge n. 1339/1962 riproducono per le gestioni speciali norme identiche a quella dettata dall'art. 2, lett. a) della legge n. 1338/1962 e che l'art. 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153 «appare come semplice elemento di raffronto» (sent. n. 34/1981 e n. 314/1985): con le sentenze n. 34/1981 e n. 184/1988 la Corte costituzionale ha segnalato, infatti, che non esiste alcuna ragione economica o sociale che valga a spiegare una discriminazione tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi nei settori dell'artigianato e del commercio in ordine al minimo vitale e che, una volta riconosciuta ai lavoratori dipendenti l'integrazione al minimo della pensione dell'I.N.P.S., non vi è alcun motivo perché tale integrazione debba essere negata solo perché la pensione inferiore al minimo sia erogata dalla gestione speciale artigiani o da quella per i commercianti anziché dalla gestione ordinaria dell'I.N.P.S., dato che la pensione assolve, per le particolari categorie, la medesima funzione svolta per gli altri lavoratori dalla pensione a carico dell'assicurazione ordinaria.

Con la sentenza n. 184/1988, infine, la Corte costituzionale ha segnalato la irrazionalità della discriminazione del trattamento di reversibilità rispetto alla pensione diretta (di invalidità e di vecchiaia), essendo esclusa «una differenza di tutela fra titolari di pensioni dirette e percettori di trattamenti di reversibilità, la quale non troverebbe rispondenza in sostanziali differenze di condizioni economiche e sociali tra le due categorie di titolari, caratterizzate entrambe dal fatto che il trattamento loro dovuto è comunque corrispettivo, differito nel tempo, di una prolungata prestazione lavorativa svolta durante il cessato rapporto di lavoro» (sent. n. 34/1981); la Corte ha ripetuto l'argomento adottato nella sentenza n. 102/19882, riguardante il cumulo di pensione diretta statale e di reversibilità dell'I.N.P.S., nel senso che «non si ravvisa... alcuna giustificazione economica o sociale che valga a spiegare la disparità lamentata, in quanto, una volta riconosciuta al titolare di pensione diretta dello Stato il diritto ad integrare al minimo la pensione diretta dell'I.N.P.S. (sent. n. 102/1982), non si vede come si possa negare al titolare della medesima pensione statale il diritto ad integrare la pensione di reversibilità dell'I.N.P.S., che è strutturalmente di importo inferiore alla pensione diretta».

Le sentenze che hanno dichiarato la parziale illegittimità costituzionale degli artt. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339, e 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, fanno riferimento a situazioni giuridiche diverse da quelle dedotte in giudizio; la sentenza n. 314/1985 non riguarda le norme speciali in esame.

Pertanto le questioni di legittimità costituzionale non appaiono manifestamente infondate: esse sono rilevanti ai fini del giudizio, poiché dalla loro soluzione dipende il diritto delle signore Bossutto, Monti e Calzolari alla integrazione al minimo delle pensioni di reversibilità per i periodi preceduti al 1° ottobre 1983; la questione riferita al cumulo della pensione di reversibilità della gestione artigiani con le pensione diretta ordinaria dell'I.N.P.S. è stata già sollevata dal pretore di Milano con ordinanza del 15 marzo 1988 (*Gazzetta Ufficiale* - prima serie speciale n. 31/1988).

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87:

Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate, in relazione all'art. 3 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo legale della pensione di reversibilità a carico della gestione speciale commercianti dell'I.N.P.S., per i titolari di pensione diretta a carico dello Stato e della Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.), dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità a carico della gestione speciale artigiani dell'I.N.P.S., per i titolari di pensione di vecchiaia dell'assicurazione generale obbligatoria, allorché, per effetto del cumulo, sia superato il minimo garantito dalla legge;

Ordina la sospensione del processo e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente delle due Camere del Parlamento.

Bologna, addì 19 ottobre 1988

Il presidente: BAGNULO.

89C1110

n. 526

Ordinanza emessa il 12 maggio 1989 dalla commissione tributaria di primo grado di Verbania sul ricorso proposto da De Ferrari Giancarlo ed altri contro ufficio imposte dirette di Arona

Contenzioso tributario - Commissioni tributarie - Procedimento - Applicabilità delle norme del codice di procedura civile - Artt. da 90 a 97 del c.p.c. - Spese processuali - Condanna al pagamento della parte soccombente - Esclusione - Irrazionalità della scelta legislativa - Garanzia «monca» della difesa - Richiamo alle sentenze nn. 196/1982 e 330/1986.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 39, primo comma, in relazione al c.p.c. artt. 90, 91, 92, 93, 94 e 95; c.p.c. artt. 96 e 97).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi prodotti da De Ferrari Giancarlo, De Ferrari Guido e Nicotera Marina, avverso l'ufficio imposte dirette di Arona;

Letti gli atti;

Sentiti il dott. Luigi Laudicina per i ricorrenti e il dott. Francesco Pinzino per l'ufficio imposte dirette di Arona;

Udito il relatore rag. Marziano Cavazzoni;

RITENUTO IN FATTO

De Ferrari Giancarlo, residente in Arona, via Dante Alighieri, 18, titolare dell'impresa familiare «Officina meccanica di precisione», corrente in Arona, fraz. Mercurago, De Ferrari Guido, residente in Arona, via Dante Alighieri, 18, e Nicotera Marina, residente in Courmayeur, Strada La Palud, 18, entrambi collaboratori dell'anzidetta impresa familiare, in data 16 febbraio 1988 proponevano un ricorso ciascuno contro gli avvisi di accertamento — notificati in data 22 dicembre 1987 — con i quali l'ufficio imposte dirette di Arona aveva rettificato, ai fini Irpef ed Ilor, per il 1982 il reddito di impresa minore di De Ferrari Giancarlo elevandolo da L. 8.156.000 a L. 10.946.000 e il reddito di partecipazione per De Ferrari Guido e Nicotera Marina elevandolo, per ciascuno dei due, da L. 6.117.000 a L. 8.209.000.

Tutti e tre i ricorrenti chiedevano l'annullamento degli impugnati avvisi di accertamento e De Ferrari Guido e Nicotera Marina (collaboratori dell'impresa familiare), in via subordinata, chiedevano la non applicazione di alcuna sanzione trattandosi di un maggior reddito derivante dalla partecipazione in un'impresa familiare.

L'ufficio imposte dirette di Arona presentava deduzioni scritte con le quali resisteva ai ricorsi.

All'udienza odierna, trattandosi di ricorsi oggettivamente connessi, la commissione, ai sensi dell'art. 34 del d.P.R. n. 636/1972, ne disponeva la riunione in un unico procedimento per farli oggetto di un'unica decisione.

Per i ricorrenti il dott. Luigi Laudicina (commercialista) insisteva per l'accoglimento dei ricorsi e per l'ufficio imposte dirette di Arona il dott. Francesco Pinzino per il loro rigetto.

Questo collegio ritiene che l'eventuale decisione di accoglimento dei ricorsi debba contenere, ai sensi dell'art. 91 del c.p.c., anche la condanna della parte soccombente a rimborsare all'altra parte le spese e gli onorari di difesa.

Stabilisce il primo comma del citato articolo che «Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa».

La condanna alle spese, a parere di questo collegio, è un provvedimento che il giudice, in applicazione della citata disposizione, può emettere anche d'ufficio e, pertanto, nella fattispecie oggetto d'esame, deve ritenersi irrilevante l'assenza della domanda di parte.

Alcune commissioni tributarie hanno già sottoposto al giudizio della Corte costituzionale l'art. 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nella parte in cui esclude l'applicabilità al processo tributario degli artt. da 90 a 97 del c.p.c., ma la Corte con la sua sentenza n. 196/1982 ha ritenuto la questione non fondata in relazione agli artt. 3, 24, e 113 della Costituzione, affermando che «l'istituto della condanna del soccombente al pagamento delle spese ha carattere generale, ma non è assoluto e inderogabile».

Ma, in epoca più recente, la stessa Corte costituzionale ha affermato che «la liquidazione delle spese e delle competenze in difetto della quale il diritto di agire in giudizio, per antico insegnamento, sarebbe in guisa monca garantito» è normale complemento dell'accoglimento della domanda ed ha dichiarato illegittimo l'art. 641, terzo comma, del c.p.c., nella parte in cui escludeva che il giudice, in caso di accoglimento della domanda, dovesse liquidare le spese e le competenze (sent. 31 dicembre 1986, n. 303).

In base al più recente insegnamento della Corte costituzionale, a parere di questo collegio, l'art. 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nella parte in cui esclude l'applicabilità ai procedimenti davanti alle commissioni tributarie degli artt. da 90 a 97 del c.p.c., potrebbe essere affetto da illegittimità costituzionale in relazione all'art. 3 (perché irrazionale) e in relazione all'art. 24 Cost., a meno che non si ritenga legittimo garantire «in guisa monca» il diritto di agire in giudizio dei cittadini-contribuenti.

La suddetta questione di legittimità costituzionale oltre che «non manifestamente infondata», è anche rilevante ai fini della definizione del presente giudizio in quanto la decisione che questa commissione tributaria può e deve emettere potrebbe avere un contenuto diverso a seconda che sia legittima o illegittima la normativa sopra indicata.

P. Q. M.

Art. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara, d'ufficio, non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nella parte in cui esclude l'applicabilità al procedimento davanti alle commissioni tributarie degli artt. da 90 a 97 del c.p.c., in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, e rilevante per quanto in motivazione;

Sospende il procedimento in corso ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza venga notificata ai ricorrenti e all'ufficio imposte dirette di Arona e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Verbania, addì 12 maggio 1989

Il presidente: SIMONE

89C1111

N. 527

Ordinanza emessa il 14 dicembre 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale il 24 ottobre 1989) dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Vaccaro Giuseppe ed altri contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ordinamento giudiziario - Trattamento economico dei magistrati - Norme interpretative difformi dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato - Contestuale abrogazione con sostituzione di norme innovative in parziale conformità con la giurisprudenza - Estensione della speciale indennità dal 1° gennaio 1983 anziché dal 1° luglio 1980; nonché degli scatti di anzianità dal 1° luglio 1983 anziché dal 1° gennaio 1979 - Deteriore trattamento di quiescenza per i magistrati collocati a riposo tra l'11 gennaio 1979 e il 1° luglio 1983 - Svalutazione della funzione giurisdizionale e del diritto ad agire in giudizio - Ingiustificata disparità di trattamento economico tra i magistrati per il periodo 1° luglio 1980-1° gennaio 1983 per quanto concerne l'indennità speciale e per il periodo 1° gennaio 1979-1° luglio 1983 per gli scatti - Violazione del principio che ad analoghe funzioni corrisponde eguale compenso.

(Legge 6 agosto 1984, n. 425, art. 1, primo e secondo comma, in relazione alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, art. 3, in relazione alla legge 2 aprile 1979, n. 97, art. 9, secondo comma; d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080, art. 5, ultimo comma; legge 16 dicembre 1961, n. 1308, art. 2, lett. d); legge 20 dicembre 1961, n. 1345, art. 10, ultimo comma).

(Cost., artt. 3, 24, 36, 102 e 103).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto dai dott. Vaccaro Giuseppe, Domenico Gentile, Guido Siracusa, Saverio Damiani, Carmelo Pellicanò, Biagio Campanella rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Carratelli presso lo studio del quale in Cosenza, via Sabolino, 58, risultano elettivamente domiciliati, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentata e difesa dall'avvocatura generale dello Stato, domiciliataria *ex lege*, per il riconoscimento dell'obbligo dell'amministrazione di corrispondere ai ricorrenti l'indennità prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e gli aumenti periodici di cui all'art. 5, ultimo comma, del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

FATTO E DIRITTO

1. — I ricorrenti, magistrati amministrativi in servizio presso il t.a.r. Calabria hanno chiesto, conformemente alla giurisprudenza consolidata dell'epoca, il riconoscimento del diritto alla corresponsione dell'indennità di cui all'art. 3 della legge n. 27/1981, inizialmente corrisposto solo ai magistrati ordinari, nonché il computo degli aumenti di stipendio *ex art. 5, ultimo comma del d.P.R. n. 1080/1970*, originariamente applicabile ai soli magistrati della Corte dei conti.

Va a proposito rilevato che, sopravvenuta la legge 6 agosto 1984, n. 425, dovrebbe ritenersi definitivamente stabilito che il trattamento economico richiesto al ricorrente non spetta se non con la decorrenza prevista alla legge infatti la legge in esame, come è noto, dopo aver stabilito ai primi due commi dell'art. 1 che l'art. 3 della legge n. 27/1981

P. Q. M.

Ritenute rilevanti e non manifestamente infondate, solleva le seguenti questioni di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 1, primo e secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, con riferimento agli artt. 24, 102 e 103 della Costituzione;

b) dell'art. 1, primo e secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, con riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, nelle parti in cui, interpretando autenticamente l'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, ed il complesso normativo composto dall'art. 9, secondo comma, della legge 2 aprile 1979, n. 97, dall'art. 5, ultimo comma, del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080, dell'art. 2, lettera d), della legge 16 dicembre 1961, n. 1308, e dell'art. 10, ultimo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, limita ai magistrati ordinari la corresponsione della speciale indennità introdotta nell'81, ed ai magistrati contabili il sistema degli aumenti periodici delineato dal complesso amministrativo sopra indicato;

Ordina la sospensione del presente giudizio e la remissione degli atti alla Corte costituzionale, nonché la notifica della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, e la comunicazione della medesima ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 1988.

Il presidente: Juso

Il referendario: D'ALESSIO

Il referendario rel. est.: TAGLIENTI

89C1112

N. 528

Ordinanza emessa il 20 luglio 1989 dal giudice conciliatore di Pisa nel procedimento civile vertente tra Mangano Enrico e Viviani Alfio

Imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni - Capacità contributiva desunta per classi di superficie utilizzata per le attività produttive anziché dal reddito percepito - Autonomia impositiva dei comuni gravante solo su alcune categorie produttive, per di più sottoposte a duplice imposizione sugli stessi redditi - Violazione del diritto alla protezione del lavoro.

(D.-L. 2 marzo 1989, n. 66, art. 1, n. 4, convertito in legge 24 aprile 1989, n. 144).

(Cost., artt. 3, 35 e 53).

IL GIUDICE CONCILIATORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa promossa dal sig. Mangano Enrico col procuratore Maurizio Scheggi contro il sig. Viviani Alfio, in proprio e quale presidente dell'Unione degli imprenditori commerciali pisani, con procuratore avv. Enrico Marroni, iscritta al n. 485/1989 ruolo generale, il giudice conciliatore di Pisa, sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 6 luglio 1989.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità proposta dal convenuto.

FATTO E DIRITTO

Il sig. Mangano Attilio, titolare dell'esercizio commerciale «Punto Reflex» sito in Pisa, lungarno Mediceo n. 27, ha convenuto in giudizio il sig. Viviani Alfio, in proprio e quale presidente dell'Unione degli imprenditori commerciali, con sede in Pisa, chiedendo che venisse condannato al pagamento della tassa Iciap di L. 300.000, dovuta da esso Mangano, o a dare a questi la medesima somma di L. 300.000.

La singolare richiesta è così motivata dall'attore: «venuto a conoscenza di un'iniziativa Unicom (Unione degli imprenditori commerciali), la quale ha promosso una campagna di sottoscrizioni promettendo di accollarsi le imposte comunali dell'anno in corso, il sottoscritto si è associato ed ha pagato la relativa quota di iscrizione al sindacato.

Questo, quando il sottoscritto ha comunicato la suddetta estensione di mq 36 del proprio esercizio commerciale «Punto Reflex», al fine di provvedere al pagamento dell'Iciap pari a L. 300.000, ha respinto la richiesta adducendo trattasi di tassa ingiusta e, quindi, non dovuta».

Di qui l'azione promossa dal sig. Mangano.

Si è costituito in giudizio il convenuto Viviani Alfio, sia in proprio che quale presidente dell'Unicom. Unione degli imprenditori commerciali pisani, contestando la domanda attrice e chiedendone il rigetto.

Il convenuto osserva che è vero che l'Unicom ha aperto la campagna di tesseramento 1989 con la iniziativa promozionale di pagare le imposte comunali legittime a chi si associa, e che il sig. Mangano si è iscritto al Sindacato e ha diritto di usufruire dei benefici previsti dalla promozione, ma questa «non può essere invocata in questo caso dell'imposta Iciap, trattandosi di tassa illegittima», per cui non può ritenersi valido qualunque patto che preveda il pagamento di somme illegittimamente pretese o dovute.

Il convenuto passa, quindi, a contestare la suddetta imposta (Iciap) per l'esercizio di arti, professioni e imprese per duplice violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione, concludendo perché il giudice conciliatore di Pisa, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ordini l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per il giudizio costituzionale del d.-l. 2 marzo 1989, n. 66, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 (*Gazzetta Ufficiale* 26 aprile 1989, n. 96).

Il convenuto conclude in via principale chiedendo che il giudice dichiari non dovuto il pagamento richiesto in citazione dal sig. Mangano.

Il convenuto deduce i seguenti motivi a sostegno della sua eccezione di incostituzionalità:

1) l'imposta è stata istituita non sulla base della capacità contributiva dei singoli soggetti, ma «per assicurare i necessari finanziamenti agli enti locali per l'anno 1989».

Tale proposito ed assunto può essere concepito solo in regimi autoritari in cui sono ignorati i principi della nostra Costituzione.

2) poiché per l'art. 53 della Costituzione tutti devono concorrere alla spesa pubblica in ragione della rispettiva «capacità contributiva» la legge contestata «fa carico solo ad alcune categorie produttive», per cui viene violato il suddetto principio costituzionale e nello stesso tempo il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione;

3) con il «conferimento dell'autonomia impositiva ai comuni», di cui alla legge n. 144/1989, lo Stato ha revocato i finanziamenti agli stessi «senza rinunciare a quella quota di reddito che finora destinava agli enti locali, quota che continua a percepire» anche non trasferendone più il ricavato agli stessi.

Lo Stato ha istituito questa imposizione sostituendo quei finanziamenti che, pur pagati da tutti i contribuenti, non giungono più ai comuni; ai quali, con la legge n. 144/1989, dovrebbero provvedere solo le categorie colpite dalla nuova legge.

Con l'ulteriore conseguenza che queste categorie «si trovano così ad essere gravate doppiamente, per lo stesso identico tributo»;

4) poiché si verte in materia sottratta a referendum popolare (art. 75, secondo comma della Costituzione) è necessaria un'adeguata leale motivazione (la protasi: «ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza» con cui si vuole giustificare la successiva apodosi della nuova imposizione fiscale non ha alcuna vera motivazione considerando che la legge di conversione del d.-l. n. 66/1989 ha apportato molte e rilevanti modifiche).

Considerando, inoltre, che questa imposta va a colpire solo una parte dei contribuenti già gravati da imposta destinata alle spese degli enti locali, Ilor, e sugli stessi loro redditi e per gli stessi fini con «inaccettabile duplicazione e, in questo caso, anche discriminazione»;

5) la violazione dell'art. 3 e 53 della Costituzione avviene anche «all'interno delle stesse categorie colpite, in quanto si prescinde dalle capacità contributive, ma si fa riferimento alle sole superfici utilizzate».

Premessi brevemente i motivi di incostituzionalità della legge n. 144/1989 va rilevato che i motivi si accentrano sull'art. 1 della detta legge.

La questione di costituzionalità prospettata in causa dal convenuto è rilevante ai fini della decisione, sul riflesso che il suo rapporto alle norme che vengono in considerazione per la decisione della controversia è risolutivo della controversia insorta tra le parti.

La eccezione di incostituzionalità proposta dal convenuto non è manifestamente infondata.

Intanto il principio di eguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione, comporta, una disciplina paritaria di fattispecie eguali «per cui a situazioni eguali devono corrispondere uguali regimi impositivi» attuando così «l'esigenza che ogni prelievo tributario abbia causa giustificatrice in indici concretamente rilevatori di ricchezza» (Corte costituzionale sentenza n. 120/1972 richiamata nella sentenza n. 12/1980).

Orbene, per quanto riguarda i settori di attività e i relativi livelli di imposta va osservato che si tratta di un sistema rigido e generalizzato per cui anche a parità di attività e superficie utilizzata, la capacità contributiva sarà senz'altro diversa se esercitata in una metropoli rispetto a quella esercitata in un comune di provincia o dell'Appennino.

Va poi contestato l'altro criterio c.d. della «classe di superficie», e cioè la superficie dei «locali comunque utilizzati per l'esercizio delle attività». Con questo presupposto la discriminazione qualitativa dei redditi, che si evidenzia dalla tabella dei settori di attività, degrada a discriminazione quantitativa. Ma la «classe di superficie» è una presunzione di reddito. Come la Corte costituzionale ha più volte chiarito, insegnato e richiamato (sentenze nn. 103 e 109 del 1967; 99/1968; 200/1980) le presunzioni tributarie non sono di per sé illegittime ma debbono fondarsi su indici concretamente rivelatori di ricchezza ovvero su fatti reali «affinché l'imposizione non abbia una base fittizia».

In questo caso siamo addirittura in presenza di una presunzione (superficie utilizzata) base per un'altra presunzione (redditività).

Ma la superficie utilizzata per lo svolgimento dell'attività non è proporzionale alla capacità contributiva. Si possono fare infiniti esempi: un piccolo locale adibito a gioielleria e orologeria a fronte di locali più vasti necessari alla vendita di mobilia. Nel primo la vendita di un Rolex o di un diamante rende quanto la vendita di una camera matrimoniale. Ma nel caso, a pari capacità non corrisponderebbe eguale regime impositivo con netta violazione dei principi di eguaglianza e del pari concorso alla spesa pubblica (art. 3 e 53 della Costituzione).

I mezzi utilizzati nello svolgimento dell'attività sono certamente indici a cui fare riferimento per determinare la capacità contributiva di un professionista o di un imprenditore, ma appare ingiusto e vagamente approssimativo utilizzare un solo elemento, come è per l'Iciap. Ed è tutto da dimostrare che un professionista con un ufficio grande abbia maggiore capacità contributiva di un collega con un ufficio più piccolo o piccolo comunque.

A questo punto si potrebbe anche sostenere che l'Iciap viola anche l'art. 35 della Costituzione dove dichiara che «la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni», perché penalizza ingiustamente quelle attività lavorative che necessitano di un certo spazio per il loro svolgimento, anche se non producono redditi vistosi.

Torna a mente l'ammonizione e denuncia del Tommaseo: «chi, operando, s'arrogava più di quello che a lui si deve o conviene, e trasgredisce quei limiti che sono assegnati a ciascuno nel comune procedere, fa dei soprusi» (Nuovo diz. sinon. n. 2430).

Per quanto dedotto e contestato dal convenuto e per quanto si è sin qui esposto, deve essere sollevata questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 35, 53 della Costituzione dell'art. 1, n. 4 del d.-l. 2 marzo 1989, n. 66 nel testo di cui alla legge di conversione 24 aprile 1989, n. 144, nella parte in cui dispone una discriminazione tra le attività lavorative ai fini del concorso nelle spese pubbliche e determina l'ammontare dell'imposta in base alla superficie dei locali utilizzati per l'esercizio dell'attività lavorativa invece e non in base alla capacità contributiva, per cui — in conseguenza dei suddetti presupposti di imposta — viene anche violata la protezione del lavoro poiché la persona che lo esegue non solo non è difesa da violazioni dei suoi diritti costituzionali, ma dovrebbe subire il sopruso degli stessi.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, n. 4, del d.-l. 2 marzo 1989, n. 66, nel testo di cui alla legge di conversione 24 aprile 1989, n. 144, in riferimento agli artt. 3, 35, 53 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri; alle parti costituite in causa e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Pisa, addì 20 luglio 1989

Il giudice conciliatore: VILLA

89C1113

N. 529

Ordinanza emessa il 30 maggio 1989 dal tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra S.p.a. Industria Buitoni Perugina ed altri e Cassa conguaglio zuccheri

Zuccheri - Detenzione - Industrie dolciarie - Versamenti alla cassa conguaglio zucchero - Scorte di esercizio del periodo 1° luglio 1974-30 giugno 1975 - Diritto alla restituzione delle somme versate - Documentazione contabile richiesta con legge successiva di oltre un decennio e diversa da quella prevista dal regolamento C.E.E. n. 2680/1977 - Ingiustificato eccessivo onere per i soggetti interessati con incidenza negativa sulla tutela giurisdizionale.

(Legge 16 ottobre 1985, n. 554, artt. 1 e 2).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8755 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 1975 posta in deliberazione all'udienza collegiale del 19 maggio 1989 e vertente tra: 1) Industria Buitoni Perugina S.p.a.; 2) Pepi S.p.a., in persona dei relativi legali rappresentanti *pro-tempore* elettivamente domiciliate in Roma, via Porpora, 9, presso lo studio dei procuratori avvocati Vittorio Ripa di Meana e Guido Ninni che le rappresentano e difendono per delega a margine dell'atto di citazione, attrici, e Cassa conguaglio zuccheri in persona del presidente *pro-tempore* domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12, presso l'avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende per legge, convenuta. Oggetto: ripartizione somme;

Rilevato che le attrici, con distinte citazioni, notificate in data 12 giugno 1975, avevano rappresentato di aver inoltrato, ai sensi del d.m. 22 giugno 1974, regolare denuncia delle giacenze di zucchero alla data del 1° luglio 1974, e di aver versato gli importi relativi alle predette giacenze, come previsti dal d.-l. 8 luglio 1974, n. 255, convertito nella legge 10 agosto 1974, n. 352, e chiedevano pertanto alla convenuta la restituzione integrale delle somme versate, oltre agli interessi legali e al risarcimento dell'ulteriore danno, con previa istanza di remissione degli atti alla Corte costituzionale per asserita incostituzionalità del d.-l. n. 255/1974;

che a tale richiesta insisteva la convenuta;

che, in corso di lite entrava in vigore la legge 16 ottobre 1985, n. 554, sicché, con ordinanza collegiale, la causa veniva rimessa sul ruolo onde dar modo alle attrici di produrre la documentazione richiesta dalla legge sopravvenuta;

che le attrici dichiaravano di non essere in grado, parzialmente la Buitoni e totalmente la Pepi, di produrre la documentazione richiesta, sicché chiedevano l'accoglimento delle rispettive domande sulla base della documentazione sin qui acquisita ovvero che fosse sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge n. 554/1985;

Ritenuto che la richiesta principale non può essere accolta, allo stato attuale della legislazione, in quanto l'art. 1 surricordato subordina la restituzione delle somme versate al calcolo del consumo di zucchero per il periodo 1° luglio 1974-30 giugno 1975, sicché in mancanza di tale dato non può essere verificata l'effettiva sussistenza delle scorte di esercizio;

che peraltro la subordinata richiesta di remissione degli atti alla Corte costituzionale deve essere accolta, in quanto la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge n. 554/1985 non appare manifestamente infondata;

che giova rilevare al riguardo che laddove gli articoli suindicati richiedono la produzione documentale contabile relativa al periodo 1° luglio 1974-30 giugno 1975, introducono, per la restituzione delle somme, un onere diverso e non coincidente con quello previsto dal regolamento CEE 5 dicembre 1977, n. 2680, che si riferiva soltanto al 1974; ritiene il collegio che il legislatore nazionale ben avrebbe potuto imporre oneri diversi, in ipotesi anche più gravosi, di quelli previsti dalla normativa comunitaria, se e in quanto la specificità della situazione interna avesse imposto l'adozione di misure peculiari; poiché peraltro non risulta né dal testo della legge, né dai relativi lavori preparatori, né dal notorio che la situazione italiana dovesse imporre situazioni del genere di quelle recepite nella legge, consegue che laddove si richiedono prove contabili riferentesi a periodo non in contestazione (il 1975) e cioè a distanza di otto anni dalla emanazione del surricordato regolamento CEE e di undici anni rispetto al periodo cui la restituzione si riferisce, è legittimo il dubbio che la normativa in questione, di per sé non sorretta da razionale giustificazione, imponga un onere troppo gravoso ai soggetti interessati, si da rendere eccessivamente difficile la tutela giurisdizionale del diritto relativo, con conseguente violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione; è appena il caso di

sottolineare che non è dato rinvenire nell'ordinamento norma alcuna che imponga la conservazione delle scritture contabili per periodi così lunghi, mentre non era possibile prevedere, alla luce del dettato del regolamento CEE n. 2680 del 5 dicembre 1974, che potesse essere richiesta, ai fini della restituzione, la produzione delle scritture contabili relative al 1975, periodo questo non in contestazione;

Va pertanto dichiarata non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 16 ottobre 1985, n. 554, nella parte in cui, riferendosi al consumo di zucchero nel periodo 1° luglio 1974-30 giugno 1975, subordinano la restituzione delle somme versate dalle aziende operanti nel settore alla produzione di scritture contabili diverse da quelle relative al periodo in contestazione, la cui conservazione non poteva dirsi né prescritta da norme di legge né scaturite dall'esistenza di una controversia, così operando senza una base di razionalità e rendendo eccessivamente difficoltosa la tutela giurisdizionale del diritto vantato, per possibile contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;

In punto di rilevanza, devesi osservare che il d.-l. 8 luglio 1974, n. 255, aveva imposto di versare alla Cassa Conguaglio Zucchero una somma determinata a seconda del prodotto detenuto, alla data del 1° luglio 1974, ove questo fosse superiore a 500 kg; orbene, è evidente che la domanda della Buitoni, quanto meno potrebbe essere accolta ove si ritenesse sufficiente la documentazione contabile relativa al 1974, donde, stante l'avvenuta riunione dei due procedimenti, la palese incidenza della pronuncia richiesta sul processo in corso.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, l'eccezione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 16 ottobre 1985, n. 554, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso ed ordina la trasmissione immediata degli atti alla Corte costituzionale, mandando alla Cancelleria per le notificazioni e le comunicazioni previste dalla legge.

Così deciso in Roma, il 30 maggio 1989

Il presidente: (firma illeggibile)

89C1114

N. 530

Ordinanza emessa il 20 settembre 1989 dal pretore di Monza, sezione distaccata di Desio, nel procedimento civile vertente tra Crippa Giosuè e Arosio Ernestino

Locazione - Immobili urbani - Uso diverso dall'abitazione - Locali adibiti ad attività commerciale - Sfratto per finita locazione - Indennità c.d. di avviamento - Criteri di computo - Lamentata diversità sia per la base di calcolo (canone di mercato o canone offerto dal conduttore) sia per il numero di mensilità (24 o 30 nel primo caso; 21 e 25 nel secondo) - Irragionevolezza del metodo di determinazione - Mancata valutazione comparativa delle condizioni economiche delle parti.

(Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 69, ottavo e nono comma, come novellata dal d.-l. 9 dicembre 1986, n. 832, art. 1, convertito in legge 6 febbraio 1987, n. 15).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale ex art. 23 della legge n. 87/1953, emanata all'udienza del 20 settembre 1989, nella causa iscritta la n. 707/88 r.g. promosso da Crippa Giosuè, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Lino Lesma, in Desio, corso Italia n. 78/B, che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso, ricorrente, contro Arosio Ernestino, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Ferdinando Guggeri, in Seregno, via Medici n. 14, che lo rappresenta e difende per procura a margine della memoria difensiva, convenuto.

Oggetto: determinazione dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 31 marzo 1988, Crippa Giosuè, premesso d'essere proprietario dell'immobile sito in Desio, via Ferravilla n. 1, condotto in locazione ad uso di panetteria da Arosio Ernestino, e d'aver ottenuto convalida dell'intimata licenza per finita locazione con ordinanza del 15 dicembre 1987, per la scadenza del 3 aprile 1987, ha domandato al pretore di Desio di determinare l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale dovuta al conduttore relativamente al predetto immobile.

Nel costituirsi in giudizio, il convenuto ha domandato la condanna della controparte alla corresponsione in proprio favore dell'indennità, deducendo che essa va determinata nella misura di ventiquattro mensilità del canone offerto dal conduttore con lettera pervenuta alla controparte in data 26 marzo 1987, lettera con la quale si è altresì impegnato a costituire, all'atto della rinnovazione contrattuale e per la durata del contratto, polizza assicurativa o fidejussione bancaria pari ad una somma di dodici mensilità del canone offerto.

A seguito di c.t.u., e del deposito di note difensive autorizzate, il pretore ritiene che le norme applicabili alla presente controversia siano sospette di incostituzionalità per contrarietà al principio di uguaglianza ex art. 3 della Costituzione, e solleva pertanto d'ufficio questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87/1953.

L'art. 69 della legge n. 392/1978, come novellato dal d.-l. n. 832/1986, conv. con mod. nella legge n. 15/1987, prevede il diritto del conduttore all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, stabilendo che ove il locatore comunichi l'intenzione di non proseguire la locazione, ovvero ometta ogni comunicazione, se dovuta, il conduttore può offrire un nuovo canone.

Nel caso di mancata accettazione da parte del locatore, questi è tenuto a corrispondere alla controparte una indennità pari a ventiquattro mensilità (ovvero trenta per le locazioni con destinazione alberghiera) del canone offerto. Qualora non vi sia stata alcuna offerta, l'indennità va determinata in ventuno (o venticinque) mensilità del canone corrente di mercato.

Secondo il parere del pretore, tale disciplina presenta profili di contrarietà al precetto costituzionale di uguaglianza e ragionevolezza per due ordini di ragioni.

La legge prevede infatti due alternativi criteri di computo dell'indennità, a seconda che il conduttore offra, oppure no, un nuovo canone per la presentazione della locazione. Tali criteri si diversificano sia per la individuazione della base di calcolo dell'indennità stessa (canone di mercato o canone offerto dal conduttore), sia per il numero di mensilità a cui commisurarla (ventiquattro o trenta nel primo caso, ventuno o venticinque nel secondo).

Premesso quindi, secondo quanto chiarito dalla Corte costituzionale, che l'indennità in esame viene determinata secondo criteri automatici, avendo funzione riparatoria di un danno presunto dal legislatore sulla base della constatazione del corso ordinario degli eventi (v. Corte costituzionale n. 300/1983 non è manifestamente infondato ritenere priva di ragionevole giustificazione alla stregua del principio di uguaglianza, la previsione di due diversi criteri automatici di determinazione dell'indennità, in mancanza di elementi di fatto che valgono a differenziare le due situazioni sostanziali che ne costituiscono i presupposti di applicabilità.

Ed invero, le norme in commento consentono che l'esborso del locatore possa essere in concreto individuato in misura sensibilmente superiore rispetto a quella calcolata secondo il parametro del canone di mercato. Ciò si verifica, peraltro, a seguito di una unilaterale determinazione del conduttore, senza che la maggiorazione presupponga la sussistenza a suo carico di un pregiudizio economico per il rilascio dell'immobile, più elevato rispetto a quello valutato alla stregua del canone di mercato. In altre parole, il sistema di calcolo dell'istituto in esame, come disciplinato dai commi ottavo e nono dell'art. 69, può risolversi — come nel caso oggetto della presente controversia — in una disciplina di miglior favore per il conduttore, non giustificata dal presupposto sostanziale di un maggior danno, anche meramente presunto sulla base dell'*id quod plerumque accidit*, rispetto a quello valutato ai sensi del decimo comma.

È pertanto lecito concludere che il metodo di determinazione dell'indennità ex art. 69, ottavo e nono comma, si appalesa contrario al principio di ragionevolezza.

Un secondo profilo di contrasto con l'art. 3 della Costituzione è manifestato dal fatto che la normativa in esame trascura ogni «valutazione comparativa delle condizioni economiche del conduttore e del locatore», e consente che «in mancanza di elementi discriminatori, categorie di conduttori economicamente più forti si arricchiscano ai danni di categorie di locatori i quali si trovano in una condizione economicamente più debole» (Corte costituzionale n. 108/1986).

Va infine osservato che il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della prospettata questione di legittimità costituzionale.

Dagli atti di causa risulta infatti che il canone di mercato determinato dal c.t.u. è pari a L. 9.784.009, mentre quello offerto dal conduttore con lettera pervenuta alla controparte il 26 marzo 1987 è pari a L. 15.600.000. È pertanto evidente che l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale è di L. 31.200.000, se determinata in ventiquattro mensilità del canone offerto; è invece di L. 17.122.016 se rapportata alle ventuno mensilità del canone corrente di mercato.

Alla stregua delle motivazioni che precedono, il pretore ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 69, ottavo e nono comma, della legge n. 392/1978, in relazione all'art. 3 della Costituzione.

Devono pertanto disporsi la trasmissione degli atti della presente controversia alla Corte costituzionale, e la conseguente, e la conseguente sospensione del giudizio.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge n. 87/1953;

Ordina la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, perché valuti la legittimità costituzionale dell'art. 69, ottavo e nono comma della legge 27 luglio 1978, n. 392, come novellato dall'art. 1 del d.-l. 9 dicembre 1986, n. 832, conv. con mod. nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, in relazione all'art. 3 della Costituzione;

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alle parti in causa, e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e per la comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Desio, addì 20 settembre 1989

Il pretore: GALIOTTO

89C1115

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHieti**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Gallati, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Sano
- ◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivenditori generi Monopoli
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Gali, 4
- ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **FAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCÒ SALVATORE
Piazza Municipio
- ◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalenti S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
Libreria DIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXI Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
- ◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovscochio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
- ◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosaria Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DULIO
Viale Trieste s.n.c.
- ◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
- ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Cairi, 14

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

- ◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
- ◇ **LIBRERIA PROPERI**
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**
Libreria MORICETTA
Piazza Annesione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisauzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **FOGGIA**
Libreria PATERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivenditori giornali
Corso Manfredi, 125
- ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
- ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

- ◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIANI
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
- Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 58/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
- ◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
- ◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
- ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
- ◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
- ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- ◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

- ◇ **PADOVA**
Libreria DRAGH - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
 BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 285.000
- semestrale	L. 145.000
Type B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 40.000
- semestrale	L. 25.000
Type C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 150.000
- semestrale	L. 85.000
Type D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 40.000
- semestrale	L. 25.000
Type E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 150.000
- semestrale	L. 85.000
Type F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 560.000
- semestrale	L. 270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi»	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 200.000
Abbonamento semestrale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascella del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti
- vendita pubblicazioni
- inserzioni

☎ (06) 85082149/85082221
 ☎ (06) 85082150/85082276
 ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.